

DOSSIER

ARPACAL - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

ultimo aggiornamento: 25/10/2017

Documentazione correlata

Nota illustrativa pag. 3

Normativa nazionale

Legge 28 giugno 2016, n. 132

pag. 8

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Normativa regionale

Legge regionale 3 agosto 1999, n. 20

pag. 30

Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria - ARPACAL

Regolamenti e delibere

Regolamento di organizzazione (ai sensi dell'art. 13 L.r. n. 20/99)

pag. 51

Deliberazione della Giunta regionale n. 489 del 24 novembre 2015

pag. 93

Nomina Commissario Straordinario

L'Arpacal

In attuazione della L. 61/94, la **Legge della Regione Calabria n. 20 del 3 agosto 1999** ha istituito L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (Arpacal), che "opera per la tutela, il controllo, il recupero dell'ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva, perseguendo l'obiettivo dell'utilizzo integrato e coordinato delle risorse, al fine dell'individuazione e rimozione dei fattori di rischio per l'uomo, per la fauna, per la flora e per l'ambiente fisico".

Nel corso degli anni la L.R. 20/99 è stata oggetto di diversi interventi modificativi. In particolare, per effetto delle leggi regionali n. 22/2010 e n. 34/2010, è stato modificato l'assetto istituzionale dell'Agenzia con l'introduzione del Consiglio di Amministrazione.

Infine la Legge Regionale n. 24/2013 ha ulteriormente rivisto il sistema di governo dell'Ente con:

- a) l'eliminazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) la rappresentanza legale dell'Ente al Direttore Generale;
- c) la ridefinizione delle figure del Direttore Amministrativo e del Direttore Scientifico;
- d) la nuova composizione del Comitato Regionale di Indirizzo;
- e) l'introduzione del Revisore Unico dei conti, in luogo dell'Organo collegiale.

L'Arpacal è un ente strumentale della Regione Calabria, che ne definisce gli obiettivi strategici:

- Supportare l'azione di governo regionale;
- 2. Razionalizzare le attività di controllo sulle fonti di pressione ambientale;
- 3. Implementare l'attività di monitoraggio ambientale;
- 4. Contribuire allo sviluppo di una nuova cultura diffondendo l'informazione ambientale;
- 5. Sviluppare attività di ricerca e promuovere la cultura dell'innovazione.

Sulla scorta delle disposizioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 356 del 1994, l'Agenzia nazionale e quelle regionali hanno colto l'importanza di pervenire ad una forma di coordinamento che andasse oltre il mero coordinamento tecnico ed entrasse in una logica di Sistema.

Da questo punto di vista si ricordano come punti cardine:

- l'istituzione del **Consiglio federale,** presieduto dal Presidente di ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle varie ARPA/APPA
- la partecipazione al Sistema Informativo nazionale ambientale (SINAnet) mirato alla razionalizzazione delle iniziative di monitoraggio e di gestione delle informazioni ambientali.

Complementare al SNPA è **AssoArpa** - associazione con personalità giuridica - riferita alla specificità di CCNL ovvero ai sistemi di finanziamento, all'organizzazione del lavoro, allo sviluppo delle risorse umane, alla gestione dei rapporti di lavoro e delle relazioni sindacali.

Con la pubblicazione della **LEGGE 28 giugno 2016, n. 132** si è istituito il **Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente(SNPA)** al fine di "assicurare

omogeneità ed efficacia all''esercizio dell''azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell''ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica''. In sintesi, le Arpa regionali lavoreranno sulla base di standard omogenei su tutto il territorio e opereranno sulla base dei **LEPTA** (i Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali). Il sistema potrà contare infine su una rete nazionale dei laboratori accreditati. L''Ispra (l''Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) - tra le altre cose avrà funzioni di indirizzo e coordinamento del nuovo sistema, il cui organo direttivo sarà il Consiglio del sistema nazionale.

Obiettivi dell'Arpacal:

Gli obiettivi strategici dell'Agenzia sono garantiti attraverso la prevenzione (con la ricerca, la formazione, l'informazione e l'educazione ambientale) e la protezione (con i controlli ambientali per la tutela della salute della popolazione e la sicurezza del territorio).

Arpacal fa parte della Rete delle Agenzie ambientali (SNPA) composta dall'ISPRA (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Ricerca Ambientale) e dalle Agenzie regionali (ARPA) e provinciali (APPA). Le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente rappresentano un esempio consolidato di sistema federativo, che coniuga conoscenza del territorio e dei problemi ambientali locali con le politiche nazionali e comunitarie di protezione dell'ambiente.

Organizzazione:

L'Arpacal è presente sul territorio regionale con una Direzione Generale, con funzione di indirizzo strategico e coordinamento, cinque Dipartimenti provinciali e cinque Centri Specializzati di livello regionale. come si evince dal Regolamento Arpacal;

Attività:

L'attività di controllo e monitoraggio sul territorio è garantita dai Dipartimenti Provinciali che sono dotati di attrezzature scientifiche, beni mobili e immobili. La dotazione strumentale ha permesso di organizzare laboratori chimici, bionaturalistici e fisici di alto livello, atti a fornire risposte a diverse utenze pubbliche (Comuni, Province, Procure, Asp e privati). Nei Dipartimenti Provinciali operano i Servizi Tematici con funzioni di controllo territoriale e di monitoraggio delle diverse matrici ambientali.

L'Arpacal, attraverso i Servizi Tematici e Laboratoristici svolge prioritariamente attività di controllo e monitoraggio delle matrici ambientali e supporto e consulenza tecnico-scientifica a Enti Locali e Aziende Sanitarie per l'attuazione dei compiti loro attribuiti dalla legislazione nel campo della prevenzione e della tutela ambientale.

L'Agenzia è altresì inserita in piani e programmi di monitoraggio nazionali, alcuni dei quali sono finanziati dal Ministero dell'Ambiente. E' in grado di elaborare e attuare progetti scientifici e di realizzarli anche in collaborazione con le Università.

Ulteriori competenze affidate dalla normativa vigente ad Arpacal spaziano dalle attività in tema di VIA (Valutazione d'Impatto Ambientale), VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), tutela delle acque dall'inquinamento, attività nella gestione rifiuti e bonifica siti contaminati, controllo delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché attività in materia di inquinamento atmosferico.

Le attività di monitoraggio e controllo sono coperte finanziariamente dal Fondo Sanitario Regionale (attività istituzionali obbligatorie) e da accordi con gli Enti ed Istituzioni competenti (attività istituzionali non obbligatorie) tramite convenzioni stipulate tra le parti. Sono inoltre effettuate attività di controllo non programmato, in caso di eventi accidentali segnalati da Organi o Enti nonché dalla cittadinanza (attività aggiuntive).

Tali attività si espletano mediante:

- campionamenti, misure, analisi di laboratorio, elaborazioni e valutazioni, documentazioni tecniche connesse all'esercizio delle funzioni di protezione ambientale;
- ispezioni e relazioni rivolti specificatamente alla salvaguardia dell'ambiente;
- supporto tecnico-scientifico nei confronti delle altre Amministrazioni pubbliche;
- attività di ricerca, indagine e studio;
- informazione e comunicazione.

Attività istituzionali obbligatorie:

A. Attività di controllo e vigilanza

Arpacal ha funzioni di vigilanza e controllo finalizzate alla verifica dell'osservanza degli obblighi imposti da norme di legge o da atti prescrittivi dell'Autorità, oppure all'accertamento dei presupposti di fatto necessari per l'adozione di ulteriori provvedimenti restrittivi.

B. Supporto alle funzioni di amministrazione attiva

A seguito delle generali leggi di riforma istituzionale recentemente emanate e delle varie norme specificatamente riferite a temi ambientali, il Sistema Regionale e Locale è titolare delle funzioni di amministrazione attiva che si manifestano nel rilascio, normalmente ad istanza dell'interessato, di provvedimenti a carattere "puntuale" avente natura autorizzatoria o concessoria. ARPACAL è istituzionalmente tenuta a garantire agli Enti titolari di tali funzioni il proprio supporto tecnico che viene richiesto nella fase istruttoria del procedimento amministrativo

C. Attività laboratoristica per la prevenzione collettiva e la tutela ambientale

Compito fondamentale dell'Agenzia è quello di garantire alla Regione, agli Enti locali ed alle ASP le attività analitiche e ogni altra prestazione laboratoristica in materia di prevenzione collettiva e di controllo ambientale.

D. Gestione delle reti di monitoraggio ambientale

Il monitoraggio ambientale costituisce, congiuntamente al controllo dei fattori di pressione, uno dei principali compiti che Arpacal svolge per supportare operativamente le funzioni di prevenzione in capo alla Regione, agli Enti locali ed alle ASP.

E. Gestione dei servizi meteoclimatici e radar meteorologici

Relativamente alle reti osservative idro-meteo-pluviometriche afferenti alla Regione, è istituito presso l'Arpacal il Centro Funzionale Decentrato "MULTIRISCHI". Il Centro Funzionale ha raccolto in Calabria l'eredità del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale (la cui competenza è stata trasferita dallo stato alle Regioni con il D.lg.n. 112 del 31.3.1998). Il Centro ha come compito principale il rilevamento sistematico, su tutto il territorio regionale, delle grandezze relative al clima terrestre. Esso effettua anche la validazione dei dati , tutti rilevati in stretta osservanza degli standard nazionali ed internazionali, e provvede alla pubblicazione degli stessi sul WEB, oltre che alla fornitura a tutti coloro che ne abbiano interesse.

F. Attività di supporto per le azioni di risarcimento del danno ambientale:

Con lo sviluppo della legislazione di settore il concetto di "ambiente" ha subito un'importante evoluzione in virtù della quale le risorse naturali sono divenute veri e propri "beni pubblici", nell'accezione giuridica del termine. Risulta pertanto estremamente significativo che Arpacal, ai sensi del combinato disposto dell'art.7 della L.R. 20/99 con l'art. 18 della Legge 349/86, abbia la competenza di supportare la Regione e gli Enti Locali per l'esercizio delle

funzioni inerenti la promozione dell'azione di risarcimento del danno ambientale.

J. Supporto alle procedure concernenti la VIA, VAS ed AIA (espressione pareri tecnici)

Fonti di finanziamento:

Il DPGR 137/2002, che regola gli strumenti di finanziamento dell'Agenzia, al 5° comma recita: "Il finanziamento dell'ARPACAL si realizza attraverso "il trasferimento di una quota non inferiore all'1% dell'ex fondo sanitario regionale valutato di anno in anno". Dal 2010 ad oggi la dotazione finanziaria di Arpacal, così come nel decennio precedente, non ha mai raggiunto quanto previsto, rappresentando circa lo 0,5 % del citato fondo.

L' evoluzione costante dei compiti istituzionali assegnati all'Arpacal e delle attività aggiuntive, svolte a favore sia di soggetti pubblici che di soggetti privati, ha determinato una crescita quali-quantitativa delle attività effettuate, con conseguente aumento dei costi indotti quali le spese per le manutenzioni ordinarie e straordinarie e altri costi fissi di struttura, che raramente trovano copertura nei trasferimenti e contributi regionali, ma, al contrario, erodono quota-parte dell'attribuzione del Fondo Sanitario Regionale assegnato all'Agenzia.

(Nota illustrativa tratta dal sito istituzionale dell'Arpacal)

L. 28 giugno 2016, n. 132 (1).

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 luglio 2016, n. 166.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente	legge:		
-------------	--------	--	--

Art. 1. Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente

- 1. Al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, è istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di seguito denominato «Sistema nazionale», del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, di seguito denominate «agenzie».
- 2. Il Sistema nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo

di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali e della piena realizzazione del principio «chi inquina paga», anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento delle attività tecnicoscientifiche di cui alla presente legge.

Art. 2. Definizioni

- 1. Ai fini della presente legge si intende per:
- a) «Sistema nazionale»: l'insieme composto dall'ISPRA, istituito ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dalle agenzie istituite in attuazione dell'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, quale rete che attua i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), nel rispetto della presente legge e delle leggi regionali e delle province autonome vigenti in materia;
- b) «stato dell'ambiente»: la qualità di tutte le componenti delle matrici ambientali;
- c) «pressioni sull'ambiente»: le cause specifiche degli impatti sull'ambiente dovuti alle attività antropiche, quali le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e nel sottosuolo, nonché gli agenti fisici e biologici, i rifiuti e l'uso e il consumo di risorse naturali;
- d) «impatti»: gli effetti sull'ecosistema determinati dall'alterazione delle qualità ambientali, in particolare con riferimento a obiettivi determinati dai programmi europei riguardanti la salute e l'ambiente;
- e) «livello essenziale di prestazione»: il livello qualitativo e quantitativo di attività che deve essere garantito in modo omogeneo sul piano nazionale, ai sensi dell'articolo 117,

secondo comma, lettera m), della Costituzione, di cui i LEPTA costituiscono l'applicazione in materia di ambiente.

Art. 3. Funzioni del Sistema nazionale

- 1. Nel rispetto delle competenze delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Sistema nazionale svolge le seguenti funzioni:
- a) monitoraggio dello stato dell'ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi, eseguito avvalendosi di reti di osservazione e strumenti modellistici;
- b) controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente derivanti da processi territoriali e da fenomeni di origine antropica o naturale, anche di carattere emergenziale, e dei relativi impatti, mediante attività di campionamento, analisi e misura, sopralluogo e ispezione, ivi inclusa la verifica delle forme di autocontrollo previste dalla normativa vigente;
- c) attività di ricerca finalizzata all'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al presente articolo, sviluppo delle conoscenze e produzione, promozione e pubblica diffusione dei dati tecnico-scientifici e delle conoscenze ufficiali sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sulle fonti e sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti e ambientali, nonché naturali sui rischi trasmissione е sistematica degli stessi ai diversi livelli istituzionali preposti al governo delle materie ambientali e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Gli elementi conoscitivi di cui alla presente lettera costituiscono riferimento ufficiale e vincolante per le attività di competenza delle pubbliche amministrazioni;
- d) attività di supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi ove siano necessarie l'individuazione, la descrizione e la

quantificazione del danno ambientale mediante la redazione di consulenze tecniche di parte di supporto alla difesa degli interessi pubblici;

- supporto tecnico-scientifico alle e) amministrazioni competenti per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale espressamente previste dalla normativa vigente, mediante la redazione di istruttorie tecniche e l'elaborazione di modalità di nell'ambito sulle attuazione procedimenti autorizzativi e di valutazione, l'esecuzione di prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misurazione e la formulazione di pareri e valutazioni tecniche anche nell'ambito di conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- f) supporto tecnico alle amministrazioni e agli enti competenti, con particolare riferimento alla caratterizzazione dei fattori ambientali causa di danni alla salute pubblica, anche ai fini di cui all'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- g) collaborazione con istituzioni scolastiche e universitarie per la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale, nonché di formazione e di aggiornamento del personale di amministrazioni e di enti pubblici operanti nella materia ambientale;
- h) partecipazione, anche attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi e di erogazione di servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale, nonché collaborazione con gli organismi aventi compiti di vigilanza e ispezione;
- i) attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze di altri enti previste dalla normativa vigente;
- l) attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti;
- m) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione della qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione;
- n) funzioni di valutazione comparativa di modelli e strutture organizzative, di funzioni e servizi erogati, di sistemi

di misurazione e valutazione delle prestazioni, quale attività di confronto finalizzato al raggiungimento di migliori livelli prestazionali mediante la definizione di idonei indicatori e il loro periodico aggiornamento, ivi inclusa la redazione di un rapporto annuale di valutazione comparativa dell'intero Sistema nazionale.

- 2. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo, anche in forma associata tra loro e in concorso con gli altri soggetti operanti nel sistema della ricerca, l'ISPRA e le agenzie partecipano e realizzano attività di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnica.
- 3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere svolte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche mediante convenzioni stipulate con enti pubblici competenti del sistema della ricerca nazionale, come le università, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), il Consiglio nazionale delle ricerche e i laboratori pubblici, per l'acquisizione di specifiche conoscenze necessarie all'assolvimento dei propri compiti di prevenzione, controllo e monitoraggio dell'ambiente.
- 4. I dati e le informazioni statistiche derivanti dalle attività di cui al comma 1, trattati e pubblicati ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, costituiscono riferimento tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attività di competenza della pubblica amministrazione.

Art. 4. Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

1. L'ISPRA è persona giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia tecnico-scientifica, di ricerca, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile, sottoposta alla

vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

- 2. L'ISPRA, fermi restando i compiti e le funzioni ad esso attribuiti dalla normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adegua la propria struttura organizzativa e tecnica al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 6, comma 2, e dall'articolo 14, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 maggio 2010, n. 123, sono adeguati i regolamenti di funzionamento e di organizzazione e lo statuto dell'ISPRA, per la parte relativa alle funzioni conferite dalla presente legge.
- 3. L'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più pianificazione е attuazione delle efficace sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, diretta tramite attività di monitoraggio, via valutazione, di controllo, di ispezione di e dell'informazione ambientale, nonché di coordinamento del Sistema nazionale.
- 4. L'ISPRA adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneità dei sistemi di controllo e della loro gestione nel territorio nazionale, nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalità operative del Sistema nazionale e delle attività degli altri soggetti tecnici operanti nella materia ambientale.
- 5. Per il più efficace espletamento delle proprie attribuzioni l'ISPRA opera in una logica di rete, assicurando il pieno raccordo con gli altri soggetti competenti favorendo le più ampie sinergie.

6. I componenti degli organi dell'ISPRA, come individuati ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, durano in carica per quattro anni e possono essere rinnovati per un solo mandato. Il contratto che regola il rapporto del direttore generale dell'ISPRA, reclutato secondo le modalità di cui all'articolo 8 della presente legge, ha durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.

- **Art. 5.** Disposizioni per assicurare l'espletamento di alcune attività del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
- 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:
- «2-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del mare sono individuate territorio e del le funzioni già collegiali operanti organismi presso il dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, trasferite all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che ne assicura l'adempimento nell'ambito dei compiti e delle attività di cui all'articolo 2, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale procede al conseguente adequamento statutario della propria struttura organizzativa».
- 2. Il decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 28 del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dal comma 1 del

presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6. Funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'ISPRA

- 1. Fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico dell'ISPRA sono finalizzate a rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale e sono svolte con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del Sistema medesimo, nell'ambito del Consiglio di cui all'articolo 13. Tali funzioni comprendono:
- a) l'istruttoria ai fini della determinazione dei LEPTA ai sensi dell'articolo 9, comma 3;
- b) la definizione di procedure ufficiali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative alle specifiche attività che l'ISPRA svolge a supporto delle agenzie o in collaborazione con esse, nel territorio di loro competenza;
- c) la definizione degli strumenti, delle modalità operative e dei criteri di periodicità e di omogeneità per l'esecuzione delle attività di controllo, tali da garantire una valutazione periodica dei dati esaminati, nonché la definizione di metodologie per le attività di raccolta, valutazione e analisi dei dati ambientali;
- d) la promozione e il coordinamento della rete nazionale dei laboratori anche ai fini del miglioramento qualitativo delle prove effettuate e del completamento del processo di accreditamento dei laboratori;
- e) lo sviluppo e la gestione del sistema nazionale di qualità dei dati di monitoraggio ambientale in conformità agli standard europei, a completamento e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, e dagli articoli

da 76 a 79 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

- f) l'elaborazione di criteri e di parametri uniformi per lo svolgimento dell'attività conoscitiva nell'ambito della difesa del suolo e della pianificazione di bacino, nonché la realizzazione del sistema informativo di cui all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- g) il rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica nazionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera g), della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché l'aggiornamento dell'Inventario dei fenomeni franosi in Italia in collaborazione con le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- h) lo svolgimento di ricerche, controlli e studi applicativi per la conoscenza dell'ambiente terrestre e per la prevenzione dei rischi geologici, con particolare attenzione al dissesto idrogeologico, nonché per la conoscenza dell'ambiente marino e per la prevenzione e la gestione dei rischi per la salute del mare e della fascia costiera;
- i) la realizzazione e la gestione del Sistema informativo nazionale ambientale di cui all'articolo 11;
- I) la creazione di un legame diretto tra le esigenze delle amministrazioni pubbliche e le agenzie, che garantisca a tutti gli enti locali, a tutte le figure istituzionali e a tutte le associazioni di protezione ambientale legalmente riconosciute, oltre che una fruizione libera dei dati ambientali, anche la possibilità di fare specifiche richieste su determinati valori ambientali;
- m) le attività di coordinamento con l'Agenzia europea dell'ambiente e con gli organismi europei e internazionali competenti in materia ambientale, con specifico riferimento all'attività di trasferimento dei dati ambientali e al fine dell'adeguamento agli standard internazionali.

Art. 7. Agenzie per la protezione dell'ambiente

- 1. Le agenzie per la protezione dell'ambiente sono persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnicoscientifica, amministrativa e contabile. (2)
- 2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività, di cui all'articolo 10.
- 3. Le agenzie svolgono le attività istituzionali tecniche e di controllo obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei territori di rispettiva competenza.
- 4. Le agenzie possono svolgere attività istituzionali obbligatorie ulteriori rispetto a quelle individuate ai sensi degli articoli 9 e 10, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA.
- 5. Le agenzie possono svolgere altresì attività ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 4, in favore di soggetti pubblici o privati, sulla base di specifiche disposizioni normative ovvero di accordi o convenzioni, applicando tariffe definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. (3)
- 6. Le attività di cui al comma 5 devono in ogni caso essere compatibili con l'imparzialità delle agenzie nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo e, comunque, non devono determinare situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale; in particolare, è vietato lo svolgimento di attività di consulenza in favore di soggetti privati su materie sottoposte a vigilanza da parte del Sistema nazionale.
- 7. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano apportano alle leggi istitutive delle rispettive agenzie le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto del presente

articolo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (4)

- (2) La Corte costituzionale, con sentenza 11 luglio-12 ottobre 2017, n. 212 (Gazz. Uff. 18 ottobre 2017, n. 42 Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui trova applicazione nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
- (3) La Corte costituzionale, con sentenza 11 luglio-12 ottobre 2017, n. 212 (Gazz. Uff. 18 ottobre 2017, n. 42 Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui applica anche alle Province autonome le tariffe stabilite dal Ministero dell'ambiente per le attività ulteriori svolte dalle agenzie provinciali.
- (4) La Corte costituzionale, con sentenza 11 luglio-12 ottobre 2017, n. 212 (Gazz. Uff. 18 ottobre 2017, n. 42 Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non contempla una clausola di salvaguardia che consenta alle Province autonome di modificare la propria legislazione secondo le disposizioni in esso contenute, in conformità allo statuto speciale e alle relative norme di attuazione.

Art. 8. Requisiti del direttore generale dell'ISPRA e delle agenzie

1. Il direttore generale dell'ISPRA e i direttori generali delle agenzie sono nominati, secondo le procedure previste dalla legge per ciascun ente, tra soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale che non ricoprano incarichi politici elettivi a livello dell'Unione europea, nazionale o regionale, che non siano componenti della giunta regionale, che non rivestano l'ufficio di presidente o di assessore nella giunta provinciale, di sindaco o di assessore o di consigliere

comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, che non siano amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività o programmi dell'ISPRA o delle agenzie, che non siano titolari di altri incarichi retribuiti, che non siano stati condannati con sentenza passata in giudicato né interdetti dai pubblici uffici. (5)

2. Presso l'ISPRA è istituita un'anagrafe dei direttori generali dell'ISPRA e delle agenzie, costantemente aggiornata e pubblicata nel sito internet dell'ISPRA medesimo, contenente le informazioni sui requisiti professionali e sulla retribuzione dei medesimi. In fase di prima applicazione della presente legge, sono iscritti nell'anagrafe i direttori generali in carica alla data della sua entrata in vigore.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 11 luglio-12 ottobre 2017, n. 212 (Gazz. Uff. 18 ottobre 2017, n. 42 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui, disponendo che i direttori generali delle agenzie sono nominati «tra soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale che non ricoprano incarichi politici elettivi a livello dell'Unione europea, nazionale o regionale, che non siano componenti della giunta regionale, che non rivestano l'ufficio di presidente o di assessore nella giunta provinciale, di sindaco o assessore o di consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, che non amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività o programmi dell'ISPRA o delle agenzie, che non siano titolari di altri incarichi retribuiti, che non siano stati condannati con sentenza passata in giudicato né interdetti dai pubblici applicabile anche alle Province autonome.

Art. 9. Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali

- 1. I LEPTA costituiscono il livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale per le attività di cui all'articolo 3 che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria.
- 2. I LEPTA, nell'intento di raggiungere alti livelli di efficienza e di avanguardia a livello nazionale, costituiscono i parametri funzionali, operativi, programmatici, strutturali, quantitativi e qualitativi delle prestazioni delle agenzie. I relativi aspetti organizzativi, gestionali e finanziari, riferibili a costi standard per tipologia di prestazione, sono definiti tramite l'adozione di un Catalogo nazionale dei servizi.
- 3. I LEPTA e i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi nonché il Catalogo nazionale dei servizi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
- 4. Al fine di elevare costantemente verso i massimi standard internazionali i livelli tecnico-scientifici, i LEPTA e il Catalogo nazionale dei servizi sono aggiornati secondo le modalità di cui al comma 3, in funzione delle emergenze e delle esigenze specifiche del territorio nazionale, come emerse dall'annuario dei dati ambientali, redatto dall'ISPRA, e comunque non oltre i cinque anni.
- 5. Nella pianificazione delle proprie attività, il Sistema nazionale adotta come obiettivo prioritario il conseguimento dei LEPTA.

Art. 10. Programmazione delle attività

- 1. L'ISPRA, previo parere vincolante del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, predispone il programma triennale delle attività del Sistema nazionale individuando le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale.
- 2. Il programma triennale, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie.
- 3. Il presidente dell'ISPRA, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale, entro il secondo trimestre di ciascun anno, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Camere e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale.

Art. 11. Sistema informativo nazionale ambientale

- 1. L'ISPRA provvede, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla realizzazione e alla gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) e la cui gestione è affidata alle agenzie territorialmente competenti. Il SINA, i PFR e i SIRA costituiscono la rete informativa nazionale ambientale denominata SINANET.
- 2. Nella gestione integrata della rete SINANET di cui al comma 1, l'ISPRA, in collegamento con le agenzie, collabora con le

amministrazioni statali, con le regioni e con le Province autonome di Trento e di Bolzano al fine di garantire l'efficace raccordo con le iniziative attuate da tali soggetti nella raccolta e nell'organizzazione dei dati e il mantenimento coerente dei flussi informativi tra i soggetti titolari delle medesime iniziative e la rete SINANET.

- 3. E' garantita, indipendentemente dalla sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, la divulgazione libera e accessibile della rete SINANET a tutti gli enti della pubblica amministrazione, a tutti gli enti e laboratori di ricerca, a tutti i professionisti e in generale a tutti i cittadini.
- 4. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici, le società per azioni operanti in regime di concessione e quelle che comunque raccolgono dati nella materia ambientale, trasmettono i dati in proprio possesso alla rete SINANET secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
- 5. Il Sistema nazionale concorre, per le materie di propria competenza, nel rispetto delle disposizioni dei commi 2 e 3 del articolo, alle attività presente promosse e coordinate 12-quaterdecies dall'ISPRA del comma ai sensi dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. catalogazione, la *135.* raccolta, la l'interoperabilità e la condivisione, anche in tempo reale, dei dati e delle informazioni geografiche, territoriali e ambientali generati dalle attività sostenute, anche parzialmente, con risorse pubbliche. Tali dati e informazioni devono essere forniti in forma libera e interoperabile.

Art. 12. Rete nazionale dei laboratori accreditati

- 1. Il Sistema nazionale organizza i propri laboratori che si occupano di analisi ambientali in una rete nazionale di laboratori accreditati per armonizzare i sistemi di conoscenza, di monitoraggio e di controllo delle matrici ambientali, anche al fine di assicurare economie nelle attività di laboratorio che presentino natura di elevata complessità e specializzazione.
- 2. I laboratori che appartengono alla rete nazionale dei laboratori accreditati sono tenuti ad applicare i metodi elaborati e approvati dal Sistema nazionale come metodi ufficiali di riferimento. Sono fatte salve le attività di laboratorio e le attività attribuite ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della presente legge.
- 3. Il Sistema nazionale, per le proprie attività ordinarie e straordinarie, ricorre in via prioritaria alla rete nazionale dei laboratori interni; in caso di urgente necessità, è ammesso il ricorso a laboratori esterni, con preferenza per i laboratori di enti pubblici, mediante le convenzioni previste dall'articolo 3, comma 3.
- 4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 13. Consiglio del Sistema nazionale

1. Al fine di promuovere e di indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema nazionale, anche in una logica di sinergica collaborazione tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito il Consiglio del Sistema nazionale, presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai

legali rappresentanti delle agenzie, i quali eleggono fra loro un vice presidente, e dal direttore generale dell'ISPRA. La partecipazione al Consiglio non comporta la corresponsione di gettoni o altri emolumenti, ivi compresi rimborsi di spese, diarie e indennità, e l'attività del Consiglio non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e regionale.

- 2. Il Consiglio del Sistema nazionale esprime il proprio parere vincolante sul programma triennale di cui all'articolo 10, comma 1, e su tutti gli atti di indirizzo o di coordinamento relativi al governo del Sistema medesimo, nonché sui provvedimenti del Governo aventi natura tecnica in materia ambientale.
- 3. Il Consiglio del Sistema nazionale segnala al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'opportunità di interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

Art. 14. Disposizioni sul personale ispettivo

1. L'ISPRA, con il contributo delle agenzie, predispone, basandosi sul principio del merito, uno schema di regolamento che stabilisce, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale, ai sensi della vigente normativa ambientale dell'Unione europea, nazionale e regionale, il codice etico, le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale

nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo. (6)

- 2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuate le modalità per la segnalazione di illeciti ambientali da parte di enti e di cittadini, singoli o associati.
- 3. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. ⁽⁶⁾
- 4. Lo schema del regolamento di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica che ne evidenzi la neutralità finanziaria, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro venti giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il regolamento può essere comunque adottato.
- 5. In attuazione del regolamento di cui al comma 1, il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie, attraverso specifici regolamenti interni, individuano il rispettivo personale incaricato degli interventi ispettivi.
- 6. Il personale di cui al comma 5 può accedere agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse; alle richieste non può essere opposto il segreto industriale.
- 7. Il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie possono individuare e nominare, tra il personale di cui al presente articolo, i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. A tale personale sono garantite adeguata

assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'ente di appartenenza.

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 11 luglio-12 ottobre 2017, n. 212 (Gazz. Uff. 18 ottobre 2017, n. 42 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dei commi 1 e 3, nella parte in cui prevedono che il d.P.R. relativo alle modalità di individuazione del personale incaricato e degli interventi ispettivi, al codice etico, alle competenze del personale ispettivo e ai criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, si applichi anche alle Province autonome.

Art. 15. Modalità di finanziamento

- 1. L'ISPRA e le agenzie provvedono allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- Le spese relative al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli programmati relativi a impianti e opere sottoposti alle vigenti procedure di valutazione ambientale, compresi impianti soggetti a rischio di incidente rilevante, nonché alle convalide delle indagini analitiche prodotte dai soggetti tenuti alle procedure di bonifica e di messa in sicurezza di siti inquinati, sono poste a carico dei gestori stessi, sulla base di approvate decreto tariffe nazionali con del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 3. Nelle more dell'approvazione delle tariffe nazionali di cui al comma 2 si applicano le tariffe delle agenzie, approvate dalle rispettive regioni o province autonome.

- 4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità di assegnazione alle agenzie degli introiti conseguenti all'attuazione delle disposizioni del comma 2.
- 5. Le spese strettamente connesse ad attività di indagine delegate dall'autorità giudiziaria sono poste a carico del Ministero della giustizia nell'ambito delle spese processuali e sono liquidate sulla base dei criteri e delle tariffe nazionali approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della giustizia.

Art. 16. Disposizioni transitorie e finali

- 1. Ai fini dell'efficace svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge al Sistema nazionale, con particolare riferimento all'obbligo di garantire i LEPTA, l'ISPRA e le agenzie, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e dei vincoli normativi assunzionali, possono procedere all'assunzione del personale e all'acquisizione dei beni strumentali necessari.
- 2. Sono fatte salve, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della presente legge, le vigenti disposizioni regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. (7)
- 3. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta

Ufficiale, sono indicate espressamente le disposizioni del *decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 gennaio 1994, n. 61*, che, risultando incompatibili rispetto alle disposizioni della presente legge, sono abrogate dalla data di entrata in vigore della presente legge.

- 4. La presente legge entra in vigore decorsi centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome recepiscono le disposizioni della medesima legge. (8)
- (7) La Corte costituzionale, con sentenza 11 luglio-12 ottobre 2017, n. 212 (Gazz. Uff. 18 ottobre 2017, n. 42 Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui, stabilendo che restano efficaci le vigenti disposizioni regionali e provinciali «fino alla entrata in vigore delle disposizioni attuative», dispone la diretta applicazione della legge statale alle Province autonome.
- (8) La Corte costituzionale, con sentenza 11 luglio-12 ottobre 2017, n. 212 (Gazz. Uff. 18 ottobre 2017, n. 42 Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma, nella parte in cui stabilisce che le Province autonome devono recepire l'intera legge statale, anziché limitarsi ad imporre un onere di adeguamento ai principi fondamentali della normativa censurata.

Art. 17. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Legge regionale 3 agosto 1999, n. 20¹ **Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria – ARPACAL.**

(BUR n. 79 del 3 agosto 1999)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle ll.rr. 28 agosto 2000, n. 14, 2 maggio 2001, n. 7, 11 agosto 2010, n. 22, 16 maggio 2013, n. 24 e 6 aprile 2017, n. 9)

TITOLO I

Principi generali e rapporti istituzionali

Art. 1

(Oggetto e finalità)

- 1. La Regione, con la presente legge, in attuazione delle disposizioni dell'art. 7 del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in Legge 21 gennaio 1994, n. 61 e della normativa vigente in materia ambientale a livello sia statale, sia regionale, istituisce l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Calabria, di seguito denominata ARPACAL.
- 2. L'ARPACAL opera per la tutela, il controllo, il recupero dell'ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva, perseguendo l'obiettivo dell'utilizzo integrato e coordinato delle risorse, al fine di conseguire la massima efficacia nell'individuazione e nella rimozione dei fattori di rischio per l'uomo, per la fauna, per la flora e per l'ambiente fisico.
- 3. Con la presente legge, nell'ambito di un sistema complessivo di prevenzione, sono disciplinati altresì:
 - a) il riordino ed il funzionamento delle strutture preposte ai controlli ambientali;
 - b) le modalità di coordinamento dell'ARPACAL con la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, il Sistema Sanitario Regionale e gli altri enti pubblici e privati.
- 4. Al completamento del riassetto legislativo in materia ambientale, anche ai fini del riordino delle competenze amministrative ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, si provvede con apposita legge regionale, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

(Funzioni della Regione)

1. Spettano al Consiglio e alla Giunta regionale, secondo le rispettive competenze statutarie, la pianificazione, la programmazione, il coordinamento e la vigilanza degli interventi di protezione ambientale, come segue:

¹Legge regionale richiamata dall'art. 67 della l.r. 12 agosto 2002, n. 34.

- a) definire gli obiettivi generali delle attività di prevenzione e di controllo ambientale;
- b) promuovere il più ampio concorso degli Enti locali alla definizione degli obiettivi e alla programmazione delle attività di prevenzione e di controllo ambientale;
- c) assumere atti di indirizzo e coordinamento mediante emanazione delle direttive necessarie per lo svolgimento delle attività di prevenzione e dei controlli ambientali;
- d) esercitare poteri sostitutivi necessari;
- e) approvare i piani regionali di intervento per la protezione dell'ambiente;
- f) approvare i programmi comunali e provinciali di intervento di protezione ambientale, elaborati in coerenza con il piano regionale di cui alla lettera e);
- g) svolgere l'attività di controllo sull'ARPACAL, di cui al successivo articolo 8;
- h) nominare gli organi necessari al funzionamento dell'ARPACAL;
- i) stipulare con l'Agenzia Europea per l'Ambiente, di cui al Regolamento CEE 1210/90; con l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA), di cui al D.L. 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in Legge 21 gennaio 1994, n. 61, e con altri enti ed istituti di ricerca, internazionali, nazionali e regionali, sia pubblici, sia privati, apposite convenzioni, finalizzate all'espletamento dei compiti e delle attività dell'ARPACAL;
- l) definire annualmente tramite la Giunta sentito il Direttore generale dell'ARPACAL, con apposito atto, le prestazioni che questa è tenuta ad espletare in riferimento alle competenze e alle dotazioni finanziarie trasferitele ai sensi della presente legge;
- m) stabilire il contributo necessario all'ARPACAL per l'espletamento delle attività ordinarie affidatele dalla Regione;
- n) stabilire la percentuale del Fondo Sanitario Regionale spettante all'ARPACAL;
- o) stabilire, su predisposizione del Direttore generale, un tariffario per i servizi erogati dall'ARPACAL a terzi.

Art. 3

(Funzioni e rapporti con le autonomie locali)

- 1. I Comuni, le Province e le Comunità Montane, per l'esercizio delle funzioni di prevenzione, protezione e controllo ambientale di rispettiva competenza, si avvalgono dell'ARPACAL.
- 2. L'ARPACAL assicura agli Enti locali e ai dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) della Regione, attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico e analitico sulla base di apposite convenzioni ed accordi di programmi.

- 3. Per l'esercizio delle funzioni tecniche, ai sensi dell'articolo 14 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, così come previsto dall'articolo 2 della legge 21 gennaio 1994, n. 61, la Regione stipula convenzioni con le province, con le quali vengono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle strutture provinciali dell'ARPACAL per il supporto all'espletamento delle funzioni amministrative, attribuite e delegate alle province stesse in materia ambientale.
- 4. Per la definizione delle attività tecnico-scientifiche e analitiche dell'ARPACAL di cui ai commi 2 e 3, la regione promuove la definizione di un apposito accordo di programma con i soggetti interessati. In tale accordo di programma sarà prevista, tra l'altro, l'individuazione dei livelli qualitativi e quantitativi, nonché dei tempi e dei costi delle prestazioni erogate dall'ARPACAL stessa. A tal fine, il Presidente dalla Giunta regionale, o suo delegato, convoca un'apposita conferenza tra i rappresentanti delle autonomie locali e delle A.S.L., e con la partecipazione del Direttore Generale dell'ARPACAL, per la valutazione degli elementi e delle condizioni dell'accordo, da realizzarsi mediante specifiche convenzioni.
- 5. Gli enti locali, come pure le A.S.L., non possono mantenere o istituire servizi, uffici, settori operativi e strutture tecniche e di laboratori con compiti uguali a quelli attribuiti all'ARPACAL ai sensi dell'art. 7 della presente legge.

Art. 4

(Rapporti con le Associazioni no profit)

- 1. L'ARPACAL può promuovere scambi relazionali, incontri, convegni, meetings coinvolgendo Università, Enti culturali e scientifici.
- 2. L'ARPACAL promuove forme periodiche di consultazione con le organizzazioni di volontariato, nonché associazioni ed organizzazioni ambientaliste, sindacali ed imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
- 3. Le organizzazioni ed associazioni di cui al comma precedente, possono formulare proposte che l'ARPACAL potrà prendere in esame con provvedimento del Direttore generale, sentiti il Direttore scientifico ed il Direttore amministrativo.

Art. 5

(Coordinamento con l'Agenzia Europea per l'Ambiente, l'ANPA e altri istituti operanti nel settore)

- 1. L'ARPACAL collabora stabilmente, per il coordinamento dell'attività di prevenzione e di controllo ambientale con l'Agenzia Europea per l'Ambiente, l'ANPA, enti ed istituti di ricerca in materia ambientale, anche in base alle convenzioni stipulate dalla Regione ai sensi dell' art. 2, comma 1, lett. i) della presente legge.
- 2. Collabora, altresì, con l'UNIONCAMERE, attraverso le Camere di Commercio della Calabria.²

² L'art. 3 bis, comma 1, della l.r. 2 maggio 2001, n. 7 sopprime le parole "utilizzando gli aggiornamenti del Comitato di Indirizzo".

TITOLO II

Arpacal: Funzione, Cooperazione con gli Enti locali

Art. 6

(Costituzione, natura giuridica e finalità dell'ARPACAL)

- 1. È istituita con la presente legge regionale l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria ARPACAL., con sede in Catanzaro.
- 2. L'ARPACAL é Ente strumentale della Regione Calabria, preposto all'esercizio delle funzioni tecnico-operative per la prevenzione, protezione e controllo ambientale, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale sia sanitario, ivi incluso attività di studi, ricerche e di verifiche tecnico-impiantistiche.
- 3. L'ARPACAL è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, contabile e tecnica.
- 4. L'ARPACAL e i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali svolgono le proprie attività in maniera coordinata al fine di perseguire i rispettivi scopi istituzionali, fermo restando le rispettive competenze. L'ARPACAL svolge, altresì, le attività di supporto e di consulenza tecnico-scientifica e le altre attività utili alla Regione, alle Province, alle Comunità Montane, ai Comuni singoli od associati, nonché alle A.S.L., per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legislazione nel campo della prevenzione e della tutela ambientale.
- 5. Il Presidente della Giunta regionale provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, a costituire l'ARPACAL, nominandone contestualmente gli organi di cui all'articolo 9, su proposta dell'Assessore regionale all'Ambiente.

Art. 7

(Funzioni, attività e compiti)

- 1. L'ARPACAL svolge le attività e i compiti di interesse regionale di cui all'art. 1 del DL 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in Legge 21 gennaio 1994, n. 61, ed in particolare provvede a:
 - a) attività di accertamento tecnico e di controllo, campionamenti, misure, analisi di laboratorio, elaborazioni e valutazioni, documentazioni tecniche connesse all'esercizio delle funzioni di protezione ambientale;
 - b) svolgere compiti di indagine conoscitiva in ordine alla costituzione della mappa dei rischi della regione, da costruire entro 6 mesi dalla sua costituzione;
 - c) fornire il necessario supporto tecnico-scientifico per la messa in sicurezza e bonifica per quei siti, macchine ed impianti tecnologici che presentano caratteristiche di pericolo, in particolare di incidente rilevante di cui al DPR 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni.

- d) fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla Regione, alle Province, ai Comuni ed alle altre amministrazioni pubbliche finalizzato all'elaborazione di atti di pianificazione e programmazione e di interventi destinati alla tutela ed al recupero dell'ambiente;
- e) fornire supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni inerenti la promozione dell'azione di risarcimento del danno ambientale:
- f) fornire attività di supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli Enti locali per la valutazione di impatto ambientale; per il controllo di gestione delle infrastrutture ambientali; per la promozione delle ricerche e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
- g) collaborare, con le proprie strutture alle ricerche, studi ed indagini nell'attività di prevenzione, riguardo la protezione civile, di cui all'art. 23, primo comma, legge regionale 10 febbraio 1997, n. 4.
- h) collaborare con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile e ambientale nei casi di emergenza, per gli aspetti di competenza, tenuto conto delle convenzioni stipulate dalla Regione ai sensi dell'art. 23, secondo comma legge regionale 10 febbraio 1997, n. 4.
- i) realizzare specifiche campagne di controllo ambientale ed elaborare proposte nell'ambito delle rispettive competenze della Regione, Province e Comuni, di cui agli artt. 19-21 decreto legislativo 22/97, all'uopo promuovendo, con ciclicità semestrale, apposite Conferenze di servizi, convocate dal Presidente della Giunta regionale, che diano concreta applicazione ai dispositivi normativi dell'art. 19, comma 2, dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 22/97, nonché ove l'apporto dell'ARPACAL. venga richiesto rendere parere puramente consultivo circa l'art. 21, comma 3, decreto legislativo 22/97;
- l) confrontarsi con le Province al fine di esprimere proprio parere non vincolante riguardo le proposte avanzate dai Comuni ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 1, lett. a), L. 142/90;
- m) formulare agli Enti ed organi competenti i pareri tecnici concernenti interventi per la tutela e il recupero dell'ambiente, privilegiando gli aspetti che plusvalorizzino le connotazioni socio-turistiche del territorio calabrese;
- n) elaborare dati ed informazioni di interesse ambientale finalizzati alla prevenzione, anche mediante programmi di divulgazione e formazione tecnico-scientifica, nonché fornire il necessario supporto alla redazione di periodiche relazioni sullo stato dell'ambiente della Calabria, prevedendo, nei limiti dei costi di gestione, l'attivazione di una banca dati;
- o) realizzare, anche in collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento e della meteoclimatologia, sulle condizioni generali dell'ambiente e di rischio per l'ambiente e per i cittadini, sulla forma di tutela degli ecosistemi;

- p) garantire, attraverso le proprie strutture, l'esecuzione delle attività analitiche e l'erogazione di ogni altra prestazione in materia di prevenzione e di controllo ambientale richiesta dalle Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali;
- q) collaborare con i competenti organi per l'individuazione delle discariche abusive esistenti nel territorio regionale;
- r) effettuare l'attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;
- s) effettuare i controlli ambientali delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e in materia di protezione delle radiazioni;
- t) fornire il supporto tecnico alle attività istruttorie connesse all'approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale;
- u) svolgere attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazione meteoclimatiche e radarmeteorologiche;
- v) svolgere attività di studio, ricerca e controllo dell'ambiente marino e costiero;
- z) attuare un'adeguata tutela riguardo i rischi di radiazioni ionizzanti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 contenente: "Attuazione direttive Euratom 80/836; 84/467; 84/466; 89/618; 90/641; 92/3; in materia di radiazioni ionizzanti".
- aa) favorire iniziative di ecogestione in imprese pubbliche e private attraverso accordi di programma con le Associazioni di categoria che le rappresentano, al fine di promuovere comuni iniziative di analisi degli impatti di singoli comparti produttivi, sperimentazioni sia a livello impiantistico che organizzativo ed attività di formazione.

2³

3. Per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, l'ARPACAL può definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici e privati, purché tali attività non risultino incompatibili con l'esercizio di vigilanza ad essa affidata, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente, o che abbiano precipua competenza in tali materie, in particolare per quanto concerne la raccolta dei dati e la gestione di sistemi informativi e di rilevamento e di

³Comma abrogato dall'art. 5, comma 8, della l.r. 28 agosto 2000, n. 14; precedentemente così recitava: "2. Oltre a quanto previsto al primo comma del presente articolo, in riferimento agli adempimenti e al rispetto da parte della Regione della normativa comunitaria inerente le procedure di programmazione e gestione dei Fondi Strutturali, l'ARPACAL svolge i compiti dell'Autorità regionale ambientale, inclusi i compiti di: a) collaborazione con i responsabili dei Sottoprogrammi in tutte le fasi tecnico - amministrative preventive l'attuazione degli interventi, al fine di garantire la rispondenza ottimale degli interventi stessi alle direttive di politica comunitaria di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile, per come delineata nel "V Programma politico e d'azione della Comunità europea a favore di uno sviluppo sostenibile" (Risoluzione del Consiglio 93/C 138/01 del 1° febbraio 1993); b) collaborazione alla preparazione dei rapporti semestrali ed annuali sullo stato di avanzamento fisico degli interventi, fornendo informazioni concernenti l'aspetto ambientale delle misure attuate; c) contributo, ai diversi livelli richiesti, alla definizione di indicatori ambientali qualitativi/quantitativi ed al monitoraggio dei dati necessari al fine della valutazione dell'incidenza degli interventi sullo stato dell'ambiente; d) coordinazione e collaborazione con tutte le realtà regionali, nazionali ed europee, parimenti operanti nell'ambito dei Fondi strutturali.".

telerilevamento e può confrontarsi con l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, di cui all'art. 26 al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22. Le tipologie e le modalità di erogazione di tali prestazioni saranno definite dagli organismi di Gestione e dal Regolamento dell'ARPACAL.

- 4. Restano ai dipartimenti di prevenzione delle A.S.L., ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 8 del D.L. 7 dicembre 1993, n.517, le funzioni relative a:
- a) igiene e sanità pubblica:
- a1) igiene e prevenzione per la salute pubblica
- a2) igiene edilizia
- a3) medicina legale
- a4) igiene delle strutture ad uso collettivo
- a5) coordinamento di programmi e di prevenzione secondaria
- a6) igiene degli alimenti, della nutrizione e delle acque per il consumo umano
- b) attività veterinarie:
- b1) sanità animale
- b2) igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati
- b3) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
- b4) controllo e profilassi delle zooinfestazioni rilevanti per la salute pubblica
- c) prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro:
- c1) tutela della salute dei lavoratori
- c2) controlli impiantistici
- 5. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, i dipartimenti di prevenzione svolgono le relative attività laboratoristiche presso l'ARPACAL, con le modalità di integrazione e coordinamento previste dall'articolo 6, comma 4. Con le stesse modalità si avvalgono dell'ARPACAL per i controlli impiantistici.
- 6. L'Assessore regionale all'Ambiente assicura la più ampia informazione ai cittadini sullo stato dell'ambiente pubblicando annualmente i dati relativi all'anno precedente dell'attività dell'ARPACAL e delle Autonomie Locali.

Art. 8 (Controllo)

- 1. Le funzioni di controllo sull'attività dell'ARPACAL sono esercitate dalla Giunta regionale. In particolare, sono sottoposti al controllo preventivo della Giunta regionale, i seguenti atti:
 - a) il bilancio di previsione annuale e poliennale;
 - b) gli impegni di spesa poliennali;
 - c) il conto consuntivo;
 - d) il programma annuale di attività;
 - e) il regolamento;

f) la dotazione organica.

Art. 9 (Organi)

- 1. Sono organi dell'ARPACAL:
 - a) il comitato regionale d'indirizzo;
 - b) il direttore generale;
 - c) il revisore unico dei conti⁴.

Art. 9 bis⁵ (Consiglio di amministrazione) (Abrogato)

Art. 9 ter⁶
(Competenze del Consiglio di amministrazione)
(Abrogato)

Art. 9 quater⁷ (Competenze del Presidente) (Abrogato)

⁴Articolo sostituito dall'art. 12, comma 1, della l.r. 11 agosto 2010, n. 22. Ulteriormente sostituito dall'art. 22, comma 1, lett. a), della l.r. 16 maggio 2013, n. 24; il testo precedente era così formulato: "1. Sono organi dell'ARPACAL: a. il Consiglio di amministrazione; b. il Comitato regionale di indirizzo; c. il Direttore Generale; d. il Direttore amministrativo; e. il Direttore scientifico; f. il Collegio dei revisori.».

⁵ Articolo inserito dall'art. 12, comma 2, della l.r. 11 agosto 2010, n. 22. Successivamente abrogato dall' art. 22, comma 1, lett. b), della l.r. 16 maggio 2013, n. 24, precedentemente così recitava: "Art. 9 bis - (Consiglio di amministrazione) 1. Il Consiglio di amministrazione dell'ARPACAL è composto da tre membri, tra cui il Presidente, di comprovata esperienza tecnico scientifica in materia ambientale e dura in carica cinque anni. 2. Il Consiglio di amministrazione ed il suo Presidente sono nominati dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39. 3. In caso di carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di disposizioni normative o di gravi irregolarità amministrative e contabili, il Consiglio regionale può revocare il Presidente o un componente del Consiglio di amministrazione, ovvero sciogliere il Consiglio di amministrazione. 4. Al Presidente spetta un compenso pari al cinquanta per cento dell'indennità base spettante ai consiglieri regionali; ai componenti spetta il quaranta per cento dell'indennità base spettante ai consiglieri regionali."

⁶ Articolo inserito dall'art. 12, comma 2, della l.r. 11 agosto 2010, n. 22. Successivamente abrogato dall' art. 22, comma 1, lett. b), della l.r. 16 maggio 2013, n. 24, precedentemente così recitava: "Art. 9 ter - (Competenze del Consiglio di amministrazione) 1. Compete al Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente: a. nominare il Direttore generale; b. nominare il Direttore amministrativo; c. nominare il Direttore scientifico; d. approvare la relazione annuale sull'attività svolta dall'Agenzia da inviare al Presidente della Giunta regionale; e. approvare il bilancio di previsione e relative variazioni ed il conto consuntivo. 2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce periodicamente; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente."

⁷ Articolo inserito dall'art. 12, comma 2, della l.r. 11 agosto 2010, n. 22. Successivamente abrogato dall' art. 22, comma 1, lett. b), della l.r. 16 maggio 2013, n. 24, precedentemente così recitava: "Art. 9 quater - (Competenze del Presidente) 1. Presidente è il rappresentante legale dell'ARPACAL; preside il Consiglio di amministrazione e lo convoca stabilendo l'ordine del giorno della seduta. 2. Compete al Presidente: a. presentare al Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sullo stato di avanzamento del piano pluriennale; b. proporre al Consiglio di amministrazione, entro quarantacinque giorni dalla nomina, il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore scientifico dell'ARPACAL; c. proporre l'approvazione del bilancio di previsione e relative variazioni e il conto consuntivo."

Art. 9 quinquies⁸

(Direttore Generale - Direttore amministrativo - Direttore Scientifico) (Abrogato)

Art. 10

(Comitato regionale di indirizzo)

- 1. Il Comitato regionale di cui al presente articolo è un organo di indirizzo e di verifica dei risultati dell'attività dell'ARPACAL. In particolare ha compiti generali di indirizzo verso il Direttore Generale ed esprime pareri su tutti gli atti di cui al precedente articolo 8, nonché di coordinamento delle attività di tutela ambientale e di prevenzione primaria collettiva.
- 2. Il comitato regionale d'indirizzo è composto da:
 - a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, che lo presiede;
 - b) l'assessore all'ambiente;
 - c) l'assessore alla sanità;
 - d) il Presidente dell'UPI regionale o suo delegato;
 - e) il Presidente dell'Anci regionale o suo delegato. 9

Art. 11¹⁰ (Direttore Generale)

Q

Articolo inserito dall'art. 12, comma 2, della l.r. 11 agosto 2010, n. 22. Successivamente abrogato dall' art. 22, comma 1, lett. b), della l.r. 16 maggio 2013, n. 24, precedentemente così recitava: "Art. 9 quinquies (Direttore Generale - Direttore amministrativo - Direttore Scientifico) 1. Il Direttore Generale viene scelto tra persone laureate in possesso di comprovate competenze ed esperienze dirigenziali in organizzazioni complesse del settore, maturate per un periodo superiore al quinquennio. 2. Il Direttore amministrativo viene scelto tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche e di età inferiore a sessantacinque anni, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività in materia di direzione amministrativa presso Enti o strutture pubbliche e dove abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità. 3. Il Direttore scientifico viene scelto tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche e di età inferiore a sessantacinque anni, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività di direzione tecnica in materia di tutela ambientale presso Enti o strutture pubbliche e private e dove abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità. 4. Il trattamento economico del Direttore Generale, del Direttore Scientifico e del Direttore Amministrativo sono definiti con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento delle paritetiche figure di cui agli articoli 14 e 15, legge regionale 19 marzo 2004, n. 11

⁹Articolo prima modificato dall'art. 3 bis, comma 1, della l.r. 2 maggio 2001, n. 7 e successivamente interamente sostituito dall' art. 12, comma 3 della l.r. 11 agosto 2010, n. 22. Ulteriormente modificato dall' art. 22, comma 1, lett. c), della l.r. 16 maggio 2013, n. 24 che sostituisce il comma 2; il testo precedente di tale comma era così formulato: "1. Il Comitato regionale di indirizzo é così composto: a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, che lo presiede; b) l'Assessore all'Ambiente; c) l'Assessore alla Sanità; d) l'Assessore all'Industria; e) un rappresentante dell'UPI regionale; f) un rappresentante dell'ANCI regionale; g) un rappresentante delle associazioni ambientaliste; h) il Presidente dell'UNCEM Calabria; i) quattro rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Nazionali.".

Articolo già modificato dall'art. 5, comma 8, della l.r. 28 agosto 2000, n. 14 e dall'art. 12, comma 4 della l.r. 11 agosto 2010, n. 22. Successivamente sostituito dall'art. 22, comma 1, lett. d), della l.r. 16 maggio 2013, n. 24, precedentemente così recitava: "1. (Abrogato) 2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato dal contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile una sola volta, previa relazione dettagliata del Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale. L'incarico è incompatibile con le altre attività professionali. 3. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'ARPACAL ed esercita tutti i poteri di gestione e di direzione, tenuto conto delle funzioni del Comitato regionale di indirizzo, di cui all'articolo 10 della presente legge. 4. Il Direttore Generale provvede, in particolare,

- 1. Il direttore generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, dal Presidente della Giunta regionale, su delibera della stessa. E' scelto tra soggetti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 8, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)¹¹.
- 2. Il rapporto di lavoro del direttore generale é regolato dal contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola volta, previa relazione dettagliata del Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale. L'incarico è incompatibile con le altre attività professionali.
- 3. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPACAL ed esercita tutti i poteri di gestione e di direzione, tenuto conto delle funzioni del comitato regionale di indirizzo, di cui all'articolo 10 della presente legge.
- 4. Il direttore generale provvede, in particolare, ai seguenti compiti inerenti:
 - a) l'adozione del regolamento di cui all'articolo 13;
 - b) la direzione, l'indirizzo ed il coordinamento delle strutture centrali e di quelle periferiche;
 - c) la predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
 - d) l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dalle strutture centrali;
 - e) l'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali alle strutture centrali ed a quelle periferiche, nonché la verifica sul loro utilizzo;
 - f) la gestione del patrimonio e del personale dell'ARPACAL;
 - g) la verifica e l'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi, ispezione e controllo interno, attraverso un apposito nucleo di valutazione, su tutte le attività svolte dai diversi gruppi di lavoro e servizi;
 - h) la redazione e l'invio alla Regione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La Giunta regionale trasmette tale relazione al Consiglio per eventuali determinazioni;

ai seguenti compiti inerenti a: a) l'adozione del regolamento di cui al successivo articolo 13; b) la direzione, l'indirizzo ed il coordinamento delle strutture centrali e di quelle periferiche; c) la predisposizione del bilancio di previsione del conto consuntivo; d) l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dalle strutture centrali; e) l'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali alle strutture centrali ed a quelle periferiche, nonché la verifica sul loro utilizzo; f) la gestione del patrimonio e del personale dell'ARPACAL; g) la verifica e l'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi, ispezione e controllo interno, attraverso un apposito nucleo di valutazione, su tutte le attività svolte dai diversi gruppi di lavoro e servizi; h) la redazione e l'invio alla Regione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La Giunta regionale trasmette tale relazione al Consiglio per eventuali determinazioni; i) la stipula di contratti e convenzioni; l) le relazioni sindacali; m) tutti gli altri atti necessari ed obbligatori. 5. (Abrogato) 6. (Abrogato). 7. (Abrogato) 9. (Abrogato)».

¹¹ L'art. 1, comma 1, della l.r. 6 aprile 2017, n. 9 sostituisce il secondo periodo del comma 1 dell'art. 11; il testo precedente era così formulato: "È scelto tra persone laureate in possesso di comprovate competenze ed esperienze dirigenziali in organizzazioni complesse del settore ambientale, maturate per un periodo superiore al quinquennio".

- i) la stipula di contratti e convenzioni;
- *j)* le relazioni sindacali;
- k) tutti gli altri atti necessari ed obbligatori.
- 5. Il direttore generale nomina con provvedimento motivato:
 - a) il direttore scientifico tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività di direzione tecnica in materia di tutela ambientale presso enti o strutture pubbliche e private e che abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità;
 - b) il direttore amministrativo tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche, abbia svolto per almeno un quinquennio qualificata attività in materia di direzione amministrativa presso enti o strutture pubbliche e che abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità.
- 6. Per la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il direttore generale e il direttore scientifico e il direttore amministrativo, si rimanda, in via generale, agli articoli 4, 5 e 6 della l.r. 22 gennaio 1996, n. 2 e s.m.i., riguardanti le figure del direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle ASL della Calabria.
- 7. Spetta, altresì, al direttore generale definire i compiti specifici di ciascuno nel regolamento generale.
- 8. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore scientifico e del direttore amministrativo è definito con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento delle paritetiche figure di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano Regionale per la Salute 2004/2006).

Art. 12¹²
(Revisore unico dei conti)

_

¹² Articolo, già modificato dall' art. 3-bis, comma 1, della l.r. 2 maggio 2001, n. 7 e dall'art. 12, comma 6-bis della l.r. 11 agosto 2010, n. 22. Successivamente sostituito dall' art. 22, comma 1, lett. e) della l.r. 16 maggio 2013, n. 24, precedentemente così recitava: "Art. 12 - (Collegio dei revisori) 1. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, sono nominati dalla Giunta regionale. Fino alla nomina del Collegio dei Revisori a mente della presente legge, le funzioni vengono svolte dal collegio attualmente in carica. 2. Il Collegio dei Revisori dei conti é composto da tre membri iscritti al registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, di cui uno svolge le funzioni di Presidente. I componenti il Collegio sono designati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'ambiente. Il Direttore Generale dell'ARPACAL provvede alla nomina dei Revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere nominati per un altro triennio. 3. Il Collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ARPACAL ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, con apposito atto. I revisori dei conti hanno, anche disgiuntamente, diritto di accesso agli atti e documenti dell'ARPACAL. 4. Ai componenti del Collegio spettano il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato nei limiti massimi stabiliti dalla Giunta regionale ed una indennità annua lorda fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del Direttore Generale dell'ARPACAL. Al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti. 5. La nomina del collegio dei revisori dei conti in sostituzione di quelli decaduti o revocati, dimissionari o deceduti, deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, della revoca, delle dimissioni o del decesso.".

- 1. Presso l'ARPACAL è istituito il revisore unico dei conti.
- 2. Il revisore unico dei conti, designato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore all'ambiente, è scelto tra i soggetti iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. Il direttore generale dell'ARPACAL provvede alla nomina del revisore unico dei conti con specifico provvedimento e lo convoca per la prima seduta. Il revisore unico dei conti dura in carica tre anni e l'incarico è rinnovabile una sola volta.
- 3. Il revisore unico dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ARPACAL ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, con apposito atto. Il revisore unico dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ARPACAL.
- 4. Al revisore unico dei conti spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato nei limiti massimi stabiliti dalla Giunta regionale ed una indennità annua lorda fissata in misura pari al 15 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'ARPACAL.
- 5. La nomina del revisore unico dei conti in sostituzione di quello decaduto o revocato, dimissionario o deceduto, deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, della revoca, delle dimissioni o del decesso.

Art. 13 (Regolamento)

- 1. Entro 60 giorni dalla sua nomina, il Direttore Generale, sentiti il Direttore Scientifico, il Direttore Amministrativo e le Organizzazioni Sindacali adotta il regolamento, sottoponendolo all'approvazione della Giunta regionale.
- 2. Il regolamento é approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere del Comitato regionale di indirizzo di cui all'art. 10 della presente legge.
- 3. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'ARPACAL e in particolare definisce:
 - a) i procedimenti amministrativi in materia ambientale e sanitaria e le modalità di accesso agli atti in base alle disposizioni generali della legge 8 luglio 1986, n. 346, e legge 8 agosto 1990, n. 241 e disposizioni connesse, e al Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 39;
 - b) la dotazione organica;
 - c) l'organizzazione e gestione;
 - d) le disposizioni relative al personale;
 - e) la contabilità e la gestione dell'ARPACAL;
 - f) le modalità di consultazione da parte dell'ARPACAL delle strutture pubbliche o private operanti nel campo della prevenzione e del controllo ambientale, delle

associazioni imprenditoriali di categoria, e delle organizzazioni sindacali, nonché del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, e del Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene, di cui agli artt. 41, 47 e 48, Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

4. Eventuali modifiche del Regolamento che il Direttore Generale ritenesse necessarie nel corso del funzionamento dell'ARPACAL, sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale.

Art. 14

(Programma annuale di attività)

1. Nell'ambito delle linee programmatiche di cui alle convenzioni ed agli accordi di programma del precedente art. 3, il Direttore Generale dell'ARPACAL redige il programma annuale di attività sulla base del parere del Comitato regionale di indirizzo.

Art. 15

(Dotazioni per il funzionamento dell'ARPACAL)

- 1. Il Presidente della Giunta regionale, contemporaneamente all'atto di costituzione dell'ARPACAL, con proprio decreto, previa delibera della Giunta, provvede all'assegnazione ed al successivo trasferimento all'ARPACAL del personale che ha svolto e che svolge le funzioni nelle materie previste dall'ARPACAL, dei beni, del patrimonio, delle attrezzature, della relativa dotazione finanziaria dei Presidi Multizonali di Prevenzione (PMP) e dei Servizi delle A.S.L. adibite alle attività e compiti assegnati all'ARPACAL.
- 2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, previa delibera della Giunta, provvede altresì al trasferimento all'ARPACAL del personale, beni, patrimonio, attrezzature, relative dotazioni finanziarie della Regione, di Enti finanziati con risorse regionali destinati all'esercizio delle funzioni assegnate all'ARPACAL.
- 3. Il Direttore Generale, le AA.SS.LL. e gli Enti locali, d'intesa, individuano, entro novanta giorni dalla costituzione dell'ARPACAL, il personale, i beni, il patrimonio, le attrezzature e le relative dotazioni finanziarie necessarie al funzionamento dell'ARPACAL. Alla loro assegnazione e il definitivo trasferimento all'ARPACAL si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta.
- 4. Qualora l'intesa, di cui al comma precedente, non si realizza, il Presidente della Giunta, con proprio decreto, provvede in via sostitutiva agli adempimenti di cui al presente articolo.
- 5. Con i provvedimenti di cui ai precedenti commi vengono altresì stabilite le attività e prestazioni assicurate dall'ARPACAL agli enti trasferenti nonché il corrispondente finanziamento da devolvere in modo ricorrente all'ARPACAL stessa.
- 6. All'atto del trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3, gli Enti di provenienza provvedono alla corrispondente soppressione nei propri organici di un eguale numero di posti nelle qualifiche e nei profili corrispondenti.

(Disposizioni circa il personale dell'ARPACAL)

- 1. Ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo Quadro per la definizione dei comparti di contrattazione sottoscritto il 23 dicembre 1997 fra l'Agenzia per la Rappresentanza Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni e i rappresentanti delle firmatarie Confederazioni sindacali, sino all'inquadramento definitivo, al personale assegnato e trasferito all'ARPACAL si applicano i contratti collettivi di provenienza, per cui conservano la posizione giuridica, economica e quanto connesso all'anzianità e al salario accessorio.
- 2. E' inquadrato, a domanda, nell'organico dell'ARPACAL, secondo scelte effettuate dal Direttore Generale dell'ARPACAL, conformemente alle esigenze di pianta organica della stessa, il personale regionale e degli Enti Locali, tenuto conto della specifica professionalità posseduta e/o acquisita, in ragione anche delle assegnazioni di servizio.
- 3. Entro un anno dall'applicazione del Regolamento il Direttore Generale dovrà fare alla Giunta regionale una proposta per l'inquadramento definitivo del personale, che dovrà essere deliberato entro 120 giorni, con le eventuali modifiche ritenute necessarie, tenuto conto di quanto previsto dalle definizioni dei comparti di contrattazione sottoscritto tra ARAN e Confederazioni Sindacali il 2. 6. 1998 e pubblicato sulla G.U. n. 145 del 24.6.1998, con le dovute specificità.

Art. 17

(Articolazione organizzativa dell'ARPACAL)

- 1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge, l'ARPACAL si articola in struttura centrale ed in dipartimenti provinciali. I dipartimenti provinciali realizzano i programmi di competenza attraverso i servizi territoriali ed i dipartimenti tecnici.
- 2. La struttura centrale dell'ARPACAL svolge le attività connesse alla programmazione e progettazione, alla gestione del personale, del bilancio, del patrimonio, alla formazione del personale, nonché ad ogni altra attività di carattere unitario. Tali attività vanno svolte, tenuto conto delle valutazioni e proposte espresse dalle strutture provinciali, di cui al successivo articolo 18, comma 1, lettera c).
- 3. Ogni dipartimento provinciale é una struttura unitaria diretta da un direttore, le cui modalità di nomina saranno previste nel regolamento di cui all'articolo 13 della presente legge.
- 4. Le articolazioni funzionali sono individuate, a livello sia centrale sia provinciale, sulla base delle principali aree di attività dell'ARPACAL.
- 5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 21 gennaio 1994, n. 61, i dipartimenti provinciali sono articolati in dipartimenti tecnici e in servizi territoriali. I servizi territoriali sono, di norma, coincidenti con gli ambiti territoriali delle A.S.L..
- 6. I dipartimenti provinciali e le articolazioni di cui al precedente comma 5, per la realizzazione dei programmi di competenza, godono di autonomia gestionale nei limiti delle risorse loro assegnate dal Direttore Generale.

- 7. I singoli dipartimenti provinciali e le loro articolazioni possono essere incaricati di svolgere determinati compiti a livello interprovinciale o regionale.
- 8. L'assetto organizzativo dell'ARPACAL, i compiti, le dimensioni e le forme di direzione e coordinamento delle strutture sono definite nel relativo regolamento di cui al precedente articolo 13. Lo stesso regolamento definisce la struttura, l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio dei sanitari e dei tecnici.
- 9. Il coordinamento tecnico delle attività dei dipartimenti provinciali, con i rispettivi servizi degli Enti locali, nonché con i dipartimenti di prevenzione delle A.S.L., é svolto dai comitati tecnici provinciali di coordinamento di cui al successivo articolo 18.

(Comitati provinciali di coordinamento)

- 1. Per l'ottimale realizzazione degli obiettivi, delle prestazioni, delle attività e delle condizioni stabilite nelle convenzioni e negli accordi di programma, di cui al precedente articolo 3, ed al fine di garantire il coordinamento delle attività di ciascun dipartimento provinciale dell'ARPACAL, di cui al precedente articolo 17, comma 3, con le attività delle competenti strutture delle province e dei comuni, nonché dei dipartimenti di prevenzione delle A.S.L., é istituito, presso ciascuna provincia, il comitato tecnico provinciale di coordinamento, con il compito di:
 - a) elaborare proposte relative al programma annuale di attività del dipartimento provinciale ed alla sua migliore attuazione;
 - b) formulare proposte in ordine ai contenuti degli accordi di programma e delle convenzioni, di cui al precedente articolo 3, ed al loro aggiornamento;
 - c) verificare l'andamento ed i risultati delle attività programmate e svolte dal dipartimento provinciale, esprimendo al Direttore Generale dell'ARPACAL valutazioni e proposte.
- 2. Il comitato tecnico provinciale di coordinamento é composto da:
 - a) il responsabile del settore ambiente della provincia, che lo presiede;
 - b) il responsabile del settore ambiente del comune capoluogo di provincia;
 - c) il direttore del dipartimento provinciale dell'ARPACAL;
 - d) i responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle A.S.L. della provincia.

3. ¹³

¹³Comma soppresso dall'art. 3-bis, comma 1, della l.r. 2 maggio 2001, n. 7; precedentemente così recitava: "3. Il comitato tecnico provinciale di coordinamento è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno; esso può essere altresì convocato su motivata richiesta della Provincia, del Direttore generale dell'ARPACAL e dei responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle A.S.L..".

(Esercizio coordinato ed integrato delle funzioni tra ARPACAL e i Dipartimenti di prevenzione delle A.S.L.)

- 1. L'ARPACAL e i Dipartimenti di prevenzione delle A.S.L. esercitano in materia coordinata e complementare le funzioni e le attività di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che hanno rilevanza sia ambientale, sia sanitaria.
- 2. Le modalità per l'esercizio delle relative competenze di cui all'art. 7 della presente legge, vengono definite dagli Accordi di Programma di cui all'art. 3, comma 4, così da effettuare un riparto che definisca a chi spettano le responsabilità primarie riguardo ciascun procedimento che si svolge con il concorso dell'altro soggetto per quanto di propria competenza.
- 3. Al fine di garantire la continuità dell'attività di controllo ambientale, le A.S.L. trasferiscono la documentazione di archivio, relativo agli ambiti di competenza dell'ARPACAL, ai rispettivi Servizi Territoriali.
- 4. Ai fini di un esercizio coordinato, cooperante e sinergico, finalizzato a rendere ottimali le prestazioni erogate e ad evitare inutili duplicazioni di compiti, i Comitati provinciali di coordinamento, in base alle funzioni loro attribuite all'art. 18, comma 1, lett. c), verificano la corrispondenza dello svolgimento delle attività comuni all'ARPACAL e ai Dipartimenti di prevenzione delle A.S.L. a standard di programmaticità, buon andamento ed efficienza.

Art. 20

(Accesso alle informazioni ed ai documenti)

- 1. Ai sensi dell'art. 14 della legge 349 dell'8 luglio 1986 e della Direttiva CEE n. 313 del 7 giugno 1990, nonché della legge 8 agosto 1990, n. 241, qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni ed ai documenti amministrativi relativi alle materie ambientali di competenza dell'ARPACAL, senza che debba dimostrare un proprio specifico interesse.
- 2. L'informazione deve essere resa secondo principi di veridicità, esattezza e completezza dei suoi contenuti e, comunque, assicurando l'accesso in forma chiara e comprensibile per il richiedente.
- 3. I responsabili dei settori dell'ARPACAL adottano, per le materie di competenza, i mezzi idonei di pubblicità e, in ogni caso, favoriscono l'accesso al pubblico alle informazioni mediante le strutture territoriali.
- 4. La trasmissione di dati, informazioni e documenti, nonchè ogni altro rapporto tra l'ARPACAL e la Regione, le Province e i Comuni é disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dall'articolo 3 del D.Lgs 12 febbraio 1993, n. 31.

Art. 21

(Attività di ispezione, controllo e vigilanza)

- 1. Al personale dell'ARPACAL, incaricato dell'espletamento delle funzioni di ispezione e controllo, ai sensi del Regolamento di cui all'articolo 13, si applicano le disposizioni del personale ispettivo di cui all'articolo 2 bis, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61. Nell'esercizio delle funzioni di controllo, per tale personale può essere richiesta anche la qualifica di ufficiale o agente di Polizia giudiziaria.
- 2. Il personale di cui al precedente comma 1 é munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPACAL.
- 3. L'attività di controllo verrà programmata sulla base di un approccio integrato che definisca la tipologia degli accertamenti da eseguire, partendo dall'analisi delle realtà territoriali e produttive e verificando il loro impatto sul complesso delle matrici ambientali (aria, acqua, suolo);
- 4. Al fine di promuovere, razionalizzare e pianificare l'attività di controllo ambientale, è istituito, presso l'Assessorato all'Ambiente della Regione, il Coordinamento delle strutture che svolgono attività in campo ambientale, al quale è demandata la formulazione di linee di indirizzo e piani di vigilanza integrati tra le diverse componenti del Coordinamento stesso e per il cui funzionamento si demanda al regolamento di cui all'articolo 13.
- 5. Al coordinamento di cui al precedente comma, partecipano:
 - a) l'ARPACAL;
 - b) il Nucleo Operativo Ecologico (NOE)
 - c) il Corpo Forestale dello Stato
 - d) la Guardia di Finanza

(Attività di consulenza e collaborazione)

- 1. Il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta, delega l'Assessore all'Ambiente alla stipula di convenzioni con l'Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale (ANPA), per l'esercizio, da parte dell'ARPACAL, delle attività tecnico-scientifiche di cui all'articolo 1 della Legge 21 gennaio 1994, n. 61 *e del Decreto Legislativo n. 267/2000.* 14
- 2. Secondo le modalità previste dal regolamento, di cui all'articolo 13, l'ARPACAL stabilisce rapporti con altri enti e strutture operanti nel campo della ricerca ambientale ovvero con enti e strutture specializzate in possesso di particolari competenze tecniche.

TITOLO III

Norme finanziarie

Art. 23

(Dotazione finanziaria)

1. Le entrate dell'ARPACAL sono costituite da:

¹⁴ L'art. 3- bis, comma 1, della l.r. 2 maggio 2001, n. 7 aggiunge le parole "e del Decreto Legislativo n. 267/2000".

- a) contributi erogati dalla Regione;
- b) percentuale del Fondo Sanitario Regionale determinata in base ai parametri stabiliti dalla Giunta regionale, in relazione al numero dei posti delle dotazioni dei Presidi Multizonali di Prevenzione e dei servizi dalle A.S.L. trasferiti all'ARPACAL, alle relative spese per beni e servizi, nonché ai livelli delle prestazioni tecnico-laboratoristiche erogate;
- c) finanziamenti stabiliti dalle Province e dagli altri Enti Locali per le attività assegnate all'ARPACAL dagli Enti stessi;
- d) finanziamenti per la realizzazione di specifici progetti commissionati dagli Enti locali;
- e) proventi derivanti dalle convenzioni della Regione con province, con l'Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale ed altri Enti di cui all'articolo 3 della presente legge;
- f) proventi derivanti da specifici progetti statali e comunitari;
- g) proventi derivanti dalle convenzioni dell'ARPACAL con le A.S.L., in riferimento ad ulteriori prestazioni oltre quelle indicate nella precedente lettera b);
- h) proventi derivanti dalle prestazioni rese a terzi, sia pubblici che privati, di cui all'articolo 7, comma 2, della presente legge;
- i) introiti derivanti da prestazioni erogate a favore di terzi in base al tariffario predisposto dal Direttore Generale ed approvato dalla Giunta regionale.
- 2. Le entrate dell'ARPACAL possono altresì essere costituite dai contributi ottenuti sulla base di eventuali incentivazioni disposte da leggi statali e comunitarie.

(Gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ARPACAL)

- 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana norme per la gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ARPACAL, informate ai principi del Codice Civile e del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e prevedendo:
 - a) la tenuta del libro delle deliberazioni e dei decreti del Direttore Generale;
 - b) l'adozione del bilancio pluriennale di previsione, nonchè del bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo e del conto economico consuntivo;
 - c) la destinazione dell'eventuale avanzo e le modalità di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio;

- d) la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo, che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
- e) l'obbligo di rendere pubblici annualmente i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centro di costo.

(Disposizioni finanziarie)

- 1. La Regione, con apposito atto, assegna la quota percentuale in base ai parametri di cui all'art. 23 lett. B del Fondo sanitario regionale di cui agli artt. 2, lett. n) e 23, lett. b) così da far fronte agli oneri derivanti dal numero dei posti delle dotazioni dei Presidi Multizonali di Prevenzione e dei servizi delle A.S.L. trasferiti all'ARPACAL, alle relative spese per beni e servizi, nonché ai livelli delle prestazioni tecnico- laboratoristiche erogate.
- 2. La Regione fa altresì fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.
- 3. Le assegnazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), dell'articolo 23, comma 1, sono trasferite all'ARPACAL entro 20 giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'ARPACAL da parte della Giunta regionale.
- 4. I proventi di cui alle lettere b), e), dell'articolo 23 comma 1, limitatamente agli Enti Locali, vengono detratti direttamente dai fondi destinati alle stesse per le attività nel settore ambientale.
- 5. I proventi delle convenzioni di cui alla lettera g), dell'articolo 23, comma 1,vengono trasferiti all'ARPACAL secondo le modalità previste dalle convenzioni stesse.

TITOLO IV

Norme transitorie e finali

Art. 26

(Norme transitorie)

- 1. Alla data di costituzione dell'ARPACAL sono soppressi i Presidi Multizonali di Prevenzione (PMP) di cui alla L. R. 24 aprile 1985, n. 24, recante "Norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento di Presidi Multizonali di Prevenzione di cui all'articolo 22 della Legge 23 dicembre 1978, n. 883".
- 2. Fino alla costituzione dell'ARPACAL ed alla sua funzionalità, il trattamento economico, ivi compresi gli accessori, del personale trasferito ed assegnato all'ARPACAL, viene assicurato dagli enti di provenienza.
- 3. Il personale appartenente ai Presidi Multizonali di Prevenzione delle AA.SS.LL. che svolge attività che restano assegnate al Servizio Sanitario Nazionale, come previsto dal D.L. 4 dicembre 1993, n°496 convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n°61, art. 1,

- comma 2, ha facoltà di opzione previa presentazione di motivata istanza all'A.S.L. di provenienza.
- 4. Fino alla costituzione dei dipartimenti provinciali dell'ARPACAL delle province di Crotone e Vibo Valentia che devono essere attivate entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, con un organico minimo di 40 persone di professionalità utile e compatibile con i ruoli assegnati all'ARPACAL, le funzioni verranno assicurate dal dipartimento provinciale di Catanzaro.
- 5. Al fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni di tutela ambientale fino all'emanazione del decreto di costituzione dell'ARPACAL valgono le disposizioni contenute nell'art. 5 del D.L. 496/93 così come convertito dalla legge 61/94.
- 6. Al fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni di tutela contro i rischi da radiazioni ionizzanti, in attesa di successivi provvedimenti di legge, valgono le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge regionale 24 aprile 1985, n. 24.

(Dotazione organica)

- 1. In fase di prima attuazione della presente legge, alla dotazione organica dell'ARPACAL si provvede esclusivamente mediante quanto disposto all'art. 15.
- 2. Per la copertura dei posti vacanti e disponibili delle dotazioni organiche dell'ARPACAL può essere utilizzato l'istituto della mobilità tra le Pubbliche Amministrazioni secondo le norme vigenti.
- 3. Esperite le procedure di mobilità esterna, alla copertura dei posti vacanti nell'organico dell'ARPACAL, si procede mediante concorsi pubblici.

Art. 28

(Verifica delle dotazioni assegnate all'ARPACAL)

1. Entro tre anni dall'istituzione dell'ARPACAL la Giunta regionale provvede a verificare, sulla base di specifici indicatori di efficienza ed efficacia, le prestazioni erogate dall'ARPACAL a favore degli Enti istituzionali e dei Dipartimenti di prevenzione delle A.S.L.. Su tale presupposto la Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di indirizzo di cui all'art. 10, decide di ridefinire le dotazioni organiche, strumentali e finanziarie assegnate all'ARPACAL.

Art. 29

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le norme, di cui alla L. R. 24 aprile 1985, n. 24, recante "Norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei Presidi Multizonali di Prevenzione di cui all'articolo 22 della Legge 23 dicembre 1978, n. 883", non compatibili con quanto disposto dalla presente legge.

2. ¹⁵

- 3. Con successiva delibera della Giunta regionale, sono definite le forme di collaborazione ed interazione tra ARPACAL, Assessorato alla Programmazione e Assessorato all'Ambiente.
- 4. Curerà il necessario coordinamento l'Assessorato all'Ambiente, per un'azione sinergica nei vari settori d'intervento nelle fasi di predisposizione e di attuazione delle azioni oggetto di finanziamento con Fondi Strutturali, al fine di seguirne gli aspetti ambientali, per prevedere e rimuovere, a monte, i possibili ostacoli di natura ambientale, favorendo, pertanto, la rapida attuazione degli interventi.

¹⁵ Comma abrogato dall'art. 5, comma 8, della l.r. 28 agosto 2000, n. 14; precedentemente così recitava: "2. A far data dalla nomina di cui all'articolo 11, comma 7, cessa di avere efficacia la deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 1997, n. 2862, recante, "Istituzione dell'Autorità regionale ambientale - A.R.A. -", in quanto non compatibile con quanto disposto dalla presente legge e contestualmente, verrà trasferita all'ARPACAL tutta la documentazione relativa alla precedente gestione dell'A.R.A..".



Regione Calabria ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

(ai sensi dell'art. 13 L.R. n. 20/99)

Approvato con Delibera di Giunta Regionale n° 504 del 30/12/2013

ed in corso di pubblicazione

sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria

Adottato dal Direttore Generale con Determina n. 978 del 28 ottobre 2013, previo parere favorevole del Comitato Regionale di Indirizzo nella Seduta del 23 ottobre 2013.

;

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI ED ORGANI ISTITUZIONALI

- Art. 1 Natura giuridica e Sede
- Art. 2 Finalità e funzioni
- Art. 3 Organi
- Art. 4 Comitato Regionale di Indirizzo
- Art. 5 Direttore Generale
- Art. 6 Revisore Unico dei conti
- Art. 7 Disciplina dell'assetto organizzativo interno

TITOLO II DIREZIONE GENERALE

- Art. 8 Strutture della Direzione Generale
- Art. 9 Ufficio del Direttore Generale
- Art. 10 Ufficio Comunicazione
- Art. 11 Area Pianificazione Strategica e Controllo Direzionale
- Art. 12 Servizio Organizzazione Trasparenza ed Anticorruzione
- Art. 13 Servizio Programmazione Controllo e Ciclo della Performance
- Art. 14 Servizio Normativa Studi e Progetti di Ricerca
- Art. 15 Servizio Formazione ed Educazione Orientata alla Sostenibilità
- Art. 16 Servizio Sistemi Informatici Sicurezza e Privacy
- Art. 17 Servizio Affari Legali
- Art. 18 Servizio Sistemi Gestione Qualità
- Art. 19 Centri Specializzati di livello regionale in staff alla Direzione Generale

TITOLO III DIREZIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 20 Direttore Amministrativo
- Art. 21 Strutture della Direzione Amministrativa
- Art. 22 Ufficio del Direttore Amministrativo
- Art. 23 Area Gestione e Sviluppo Risorse Umane
- Art. 24 Servizio Giuridico Contenzioso e Normativa del lavoro
- Art. 25 Servizio Economico e Politiche di sviluppo
- Art. 26 Area Ragioneria e Provveditorato
- Art. 27 Servizio Contabilità e Bilancio
- Art. 28 Servizio Gare Contratti e Forniture
- Art. 29 Servizio Amministrazione del Patrimonio

TTTOLO IV DIREZIONE SCIENTIFICA

- Art. 30 Direttore Scientifico
- Art. 31 Strutture della Direzione Scientifica
- Art. 32 Ufficio del Direttore Scientifico
- Art. 33 Area Coordinamento Strutture Tecniche e Laboratoristiche
- Art. 34 Servizio Vigilanza Monitoraggi e Controlli
- Art. 35 Servizio Inquinamento e Rischi
- Art. 36 Area Qualità e Valutazioni Ambientali
- Art. 37 Servizio Qualità Ambientale
- Art. 38 Servizio VIA VAS IPPC
- Art. 39 Centri Specializzati di livello regionale in staff alla Direzione Scientifica

TTTOLO V STRUTTURE PROVINCIALI

Art. 40 - Norma di rinvio

TITOLO VI PERSONALE

Art. 41 - Principi Generali

Art. 42 - Dotazione organica

Art. 43 - Funzioni Dirigenziali

Art. 44 - Tipologia dei provvedimenti dirigenziali

Art. 45 - Conferimento di incarichi dirigenziali

Art. 46 - Conferimento di posizioni organizzative

Art. 47 - Sistema di valutazione e ciclo di gestione della performance

Art. 48 - Pari opportunità e Comitato Unico di Garanzia

TITOLO VII

Art. 49 - Norma di rinvio

TITOLO VIII DIRITTO DI ACCESSO

Art. 50 - Accesso all'informazione ambientale

Art. 51 - Accesso ai documenti amministrativi

ALLEGATI

- 1. Titolo V, Capo I, del Regolamento approvato con Decreto Commissariale n. 75 del 9.4.2002
- 2. Titolo VI del Regolamento approvato con Decreto Commissariale n. 75 del 9.4.2002
- 3. Dotazione Organica

TTTOLO I PRINCIPI GENERALI ED ORGANI ISTTTUZIONALI

Art. 1

Natura giuridica e Sede

- 1. L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (di seguito denominata ARPACAL), istituita e disciplinata con la legge della Regione Calabria n. 20 del 3 agosto 1999, come successivamente modificata ed integrata dalle LL_RR. 28 agosto 2000 n. 14, 2 maggio 2001 n. 7, 11 agosto 2010 n. 22 e 16 maggio 2013 n. 24, (di seguito denominata Legge istitutiva), è Ente strumentale della Regione Calabria.
- L'ARPACAL è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, contabile e
 tecnica ed è sottoposta agli indirizzi ed alla vigilanza del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale e
 del Comitato di Indirizzo, secondo quanto previsto dagli articoli 2, 8 e 10 della Legge istitutiva.
- 3. L'ARPACAL ha sede legale in Catanzaro Lido, Via Lungomare s.n.c., Loc.tà Mosca, ed ha articolazioni centrali e periferiche.

Art. 2 Finalità e funzioni

- 1. L'ARPACAL opera per la tutela, il controllo, il recupero dell'ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva, perseguendo l'obiettivo dell'utilizzo integrato e coordinato delle risorse, al fine di conseguire la massima efficacia nell'individuazione e nella rimozione dei fattori di rischio per l'uomo, per la fauna, per la flora e per l'ambiente fisico e svolge le attività ed i compiti nell'ambito della normativa comunitaria, nazionale e regionale, ed in specie della Legge istitutiva e del D.L. 4 dicembre 1993 n. 496 convertito con modificazioni in Legge 21 gennaio 1994 n. 61.
- 2. In particolare l'ARPACAL, secondo quanto previsto dall'art. 7 della Legge istitutiva, provvede a:
 - a) svolgere attività di accertamento tecnico e di controllo, campionamenti, misure, analisi di laboratorio, elaborazioni e valutazioni, documentazioni tecniche connesse all'esercizio delle funzioni di protezione ambientale;
 - b) svolgere compiti di indagine conoscitiva in ordine alla costituzione della mappa dei rischi della Regione:
 - c) fornire il necessario supporto tecnico-scientifico per la messa in sicurezza e bonifica per quei siti, macchine ed impianti tecnologici che presentano caratteristiche di pericolo, in particolare di incidente rilevante;
 - d) fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla Regione, alle Province, ai Comuni ed alle altre amministrazioni pubbliche finalizzato all'elaborazione di atti di pianificazione e programmazione di interventi destinati alla tutela ed al recupero dell'ambiente;
 - e) fornire supporto tecnico-scientifico alla Regione ed agli altri Enti Locali, nell'esercizio delle funzioni inerenti la promozione dell'azione di risarcimento del danno ambientale;
 - f) fornire attività di supporto tecnico-scientifico alla Regione ed agli Enti Locali per la valutazione di impatto ambientale, per il controllo di gestione delle infrastrutture ambientali, per la promozione della ricerca e della diffusione delle tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
 - g) collaborare alle ricerche, studi ed indagini nell'attività di prevenzione di cui all'art. 23, primo comma, Legge Regionale 10 febbraio 1997 n. 4;
 - h) collaborare con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile ed ambientale nei casi di emergenza, per gli aspetti di competenza, tenuto conto delle convenzioni stipulate dalla Regione ai sensi dell'art. 23, secondo comma, legge regionale 10 febbraio 1997 n. 4;
 - realizzare specifiche campagne di controllo ambientale ed elaborare proposte nell'ambito delle rispettive competenze della Regione, Province e Comuni per l'attuazione delle direttive europee in materia di rifiuti;

- j) confrontarsi con le Province al fine di esprimere proprio parere non vincolante relativamente alle proposte avanzate dai Comuni ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;
- k) formulare agli Enti ed organi competenti i pareri tecnici concernenti interventi per la tutela ed il recupero dell'ambiente, privilegiando gli aspetti che plusvalorizzano le connotazioni socioturistiche del territorio calabrese;
- elaborare dati ed informazioni di interesse ambientale finalizzati alla prevenzione, anche mediante programmi di divulgazione e formazione tecnico-scientifica, nonché fornire il necessario supporto alla redazione di periodiche relazioni sullo stato dell'ambiente della Calabria, prevedendo, nei limiti dei costi di gestione, l'attivazione di una banca dati;
- m) realizzare, anche in collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento e della meteoclimatologia, sulle condizioni generali dell'ambiente e di rischio per l'ambiente e per i cittadini, sulla forma di tutela degli ecosistemi;
- n) garantire, attraverso le proprie strutture, l'esecuzione delle attività analitiche e l'erogazione di prestazioni in materia di prevenzione e di controllo ambientale richieste dalle Amministrazioni Pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali;
- collaborare con i competenti organi per l'individuazione delle discariche abusive esistenti nel territorio regionale;
- p) effettuare l'attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;
- q) effettuare i controlli ambientali delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni;
- r) fornire il supporto tecnico alle attività istruttorie connesse all'approvazione di progetti ed al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale;
- s) svolgere attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed claborazioni meteoclimatiche e radarmeteorologiche;
- t) svolgere attività di studio, ricerca e controllo dell'ambiente marino e costiero;
- u) attuare un'adeguata tutela riguardo i rischi di radiazioni ionizzanti di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995,
 n. 230 e s.m.i.;
- v) favorire iniziative di ecogestione di imprese pubbliche e private attraverso accordi di programma con le Associazioni di categoria che le rappresentano, nonché con i soggetti portatori di interessi collettivi, al fine di promuovere comuni iniziative di analisi degli impatti di singoli comparti produttivi, sperimentazioni sia a livello impiantistico che organizzativo ed attività di formazione.
- In relazione alle descritte funzioni e attività, l'ARPACAL può definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici e privati, purché tali attività non risultino incompatibili con i compiti di vigilanza ad essa affidati.
- 4. L'ARPACAL aderisce ad ASSOARPA, quale associazione che rappresenta su base volontaria le Agenzie Ambientali regionali e provinciali al fine di condividere, promuovere e valorizzare il patrimonio di conoscenza ed esperienza di ciascuna Agenzia e tutelare il sistema agenziale ambientale nel contesto nazionale, anche attraverso azioni di impulso e proposta verso le autorità politiche e legislative.

Art. 3 Organi'

- 1. Sono Organi dell'ARPACAL, a norma dell'art. 9 della Legge istitutiva:
 - a) Il Comitato regionale d'indirizzo;
 - b) Il Direttore Generale;
 - c) Il Revisore Unico dei conti.

¹ Al sensi del comma 2 dell'art. 22 della LR. 16 maggio 2013 n. 24 (recante "Modifiche e integrazioni alla LR. n. 20/1999) I soggetti che alla data di entrata in vigore della medesima legge "ricoprono gli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo, direttore scientifico e i membri del collegio dei revisori, permangono nelle funzioni fino alla naturale scadenza dei rispettivi contratti".

Comitato Regionale di Indirizzo

- 1. Il Comitato Regionale di Indirizzo è un organo composto da:
 - a) il Presidente della Giunta Regionale, o un suo delegato, che lo presiede;
 - b) l'Assessore all'Ambiente;
 - c) l'Assessore alla Sanità:
 - d) il Presidente dell'UPI regionale o suo delegato;
 - e) il Presidente dell'ANCI regionale o suo delegato.
- Il Comitato esercita le proprie funzioni nell'ambito dei compiti previsti dall'art. 10 della Legge istitutiva.

Art. 5

Direttore Generale

- 1. Il Direttore Generale è il rappresentante legale dell'ARPACAL ed esercita tutti i poteri di direzione e di gestione in raccordo con il Direttore Amministrativo ed il Direttore Scientifico. In particolare:
 - a) adotta il Regolamento di organizzazione di cui all'art. 13 della Legge istitutiva;
 - b) approva gli altri Regolamenti necessari al funzionamento dell'Agenzia;
 - c) approva la dotazione organica;
 - d) esercita la direzione, l'indirizzo ed il coordinamento delle strutture centrali e di quelle periferiche;
 - e) adotta il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
 - f) approva i programmi annuali e pluriennali di intervento, sulla base delle proposte delle strutture centrali e periferiche;
 - approva il Programma annuale delle Attività, il Piano della Performance, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
 - h) assegna le dotazioni finanziarie e strumentali alle strutture centrali ed a quelle periferiche e verifica il loro utilizzo;
 - gestisce il patrimonio ed il personale;
 - j) verifica ed assicura i livelli di qualità dei servizi e provvede all'ispezione ed al controllo interno, attraverso un apposito organismo di valutazione, su tutte le attività svolte dai diversi gruppi di lavoro e servizi;
 - k) redige ed invia, entro il 30 aprile, al Presidente della Giunta Regionale una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, anche ai fini della valutazione annuale correlata agli obiettivi ad ai risultati;
 - stipula contratti e convenzioni;
 - m) intrattiene le relazioni sindacali, designa la delegazione trattante di parte pubblica e sottoscrive i contratti collettivi decentrati;
 - n) promuove e resiste alle liti davanti alle diverse magistrature, conferendo le relative procure;
 - o) adotta tutti gli altri atti necessari ed obbligatori.
- 2. Il Direttore Generale nomina, con provvedimento motivato:
 - a. Il Direttore Amministrativo, tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea o laurea magistrale/specialistica in discipline giuridiche o economiche, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività di direzione amministrativa presso enti o strutture pubbliche e che abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità;
 - b. Il Direttore Scientifico, tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea o laurea magistrale/specialistica in discipline tecnico-scientifiche, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività di direzione tecnica in materia di tutela ambientale presso enti o strutture pubbliche e private e che abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità.
- 3. Il Direttore Generale nomina i Direttori dei Dipartimenti Provinciali e dei Centri Specializzati, conferisce gli incarichi di direzione delle articolazioni funzionali della struttura organizzativa, gli incarichi di alta professionalità, ivi incluse le posizioni organizzative, nonché gli incarichi speciali in relazione alla necessità di far fronte ad emergenze o esigenze particolari.

- 4. Le funzioni del Direttore Generale, nei casi di sua assenza o impedimento, sono svolte dal Direttore Scientifico o, su espressa delega, dal Direttore Amministrativo; per specifiche funzioni, il Direttore Generale può delegare un esperto a rappresentarlo.
- 5. Il Direttore Generale svolge i compiti di direzione e gestione di sua competenza attraverso atti denominati "delibere". Gli atti comportanti impegni di spesa sono sottoposti alla vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria del Revisore Unico dei Conti.
- 6. Il Direttore Generale predispone il tariffario delle prestazioni effettuate dalle strutture operative dell'ARPACAL e lo sottopone all'approvazione della Giunta Regionale.
- Il Direttore Generale organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'Agenzia e nomina il medico competente ed il responsabile del servizio ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
- 8. Il Direttore Generale organizza la sorveglianza fisica e la sorveglianza medica dei lavoratori a norma del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i. e nomina l'esperto qualificato ed il medico autorizzato.
- Gli incarichi di cui ai commi 7 e 8 sono prioritariamente attribuiti, ove possibile, a personale interno del Comparto o, in subordine, della Dirigenza, ovvero a soggetti esterni in possesso dei requisiti di legge.
- 10. Il Direttore Generale rappresenta l'ARPACAL nell'ambito del Consiglio Federale delle ARPA/APPA ed interviene, in rappresentanza dell'Agenzia Ambientale calabrese, quale componente di ASSOARPA.
- 11. Il Direttore Generale mantiene costanti rapporti con le istituzioni pubbliche, con i Dipartimenti Regionali, con i Dipartimenti di prevenzione delle ASP, con le Università, i centri di ricerca pubblici e privati, i Ministeri, le altre ARPA regionali, l'ISPRA e le Agenzie europee, le strutture e gli Uffici comunitari e gli Enti e le organizzazioni internazionali in materia ambientale, gli organismi imprenditoriali, le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni ambientaliste e dei consumatori e con i soggetti comunque portatori di interessi collettivi e diffusi, al fine di accrescere, nel rispetto delle diverse attribuzioni, le opportune sinergie ed integrazioni, per iniziative di controllo e di protezione ambientale tempestive ed efficaci; stabilisce, previo parere obbligatorio del Direttore Scientifico, le modalità di partecipazione dell'ARPACAL ad associazioni, enti, organizzazioni pubbliche e private operanti nei settori della produzione, dello sviluppo, delle applicazioni e della diffusione delle conoscenze tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente, e, comunque, in settori affini a quelli di attività dell'ARPACAL.
- 12. Il Direttore Generale è coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Scientifico, i quali assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza, concorrendo, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della Direzione Generale.

Art. 6 Revisore Unico dei conti

- Il Revisore Unico dei conti è organo di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ARPACAL, designato dal Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore all'Ambiente, scelto tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e nominato dal Direttore Generale dell'ARPACAL con specifico provvedimento.
- Il Revisore dura in carica tre anni e può essere nominato esclusivamente per un altro triennio. Alla sua sostituzione, in caso di decadenza, revoca, dimissioni o decesso, si procede entro sessanta giorni dal verificarsi di una della ipotesi previste.
- Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ARPACAL e può chiedere che il Direttore Generale e/o il Direttore Amministrativo o altri dirigenti e/o funzionari presenzino alle sedute con funzioni consultive.
- 4. Le richieste preventive di parere formulate in ordine agli atti deliberativi da adottarsi sono esaminati dal Revisore entro il termine di giorni 10, e, comunque, nella prima seduta utile del Revisore stesso, fatti salvi i casi d'urgenza.

- Il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo ed il Direttore Scientifico, anche tramite loro delegati, forniscono le notizie, i chiarimenti e la documentazione richiesti dal Revisore, in relazione all'espletamento dei propri compiti.
- 6. Qualora dalle verifiche e dai controlli effettuati risultino irregolarità, salvi i casi più gravi di obbligo di denuncia alla Corte dei Conti, il Revisore le contesta ai responsabili dei relativi procedimenti, informando il Direttore Generale ed il Direttore Amministrativo e, ove ritenuto necessario, dandone comunicazione alla Giunta Regionale.

Disciplina dell'assetto organizzativo interno

- L'ARPACAL è costituita da una Struttura centrale, articolata in una Direzione Generale, una Direzione Amministrativa ed una Direzione Scientifica, da una Struttura periferica, articolata in Dipartimenti Provinciali, nonché da Centri Specializzati di livello regionale.
- 2. Le articolazioni di cui al comma 1 sono dotate di autonomia gestionale, nei limiti delle risorse assegnate, e di autonomia tecnico-professionale e sono organizzate sulla base di strutture dirigenziali ed uffici non dirigenziali, con riferimento ad attività aggregate secondo criteri di omogeneità per funzione o per materia, per consentire la realizzazione dei compiti dell'Agenzia.
- 3. Le strutture e gli uffici di cui ai commi precedenti si distinguono, secondo un criterio di collegamento gerarchico-funzionale, in:
 - a. Strutture dirigenziali apicali:
 - al. Direzione Generale
 - a2. Direzione Amministrativa
 - a3. Direzione Scientifica
 - b. Strutture dirigenziali complesse:
 - bl. Dipartimenti Provinciali
 - b2. Centri Specializzati di livello regionale
 - b3. Aree Funzionali
 - c. Strutture dirigenziali semplici:
 - cl. Servizi
 - d. Strutture non dirigenziali:
 - dl. Uffici
- 4. Denominazione, compiti, funzioni e responsabilità delle strutture dirigenziali e non dirigenziali sono definiti nei titoli che seguono, fermo restando l'esercizio del potere del Direttore Generale di riorganizzazione, modifica ed implementazione, in relazione al mutare delle esigenze gestionali, degli obiettivi e/o della disponibilità di risorse.

TTTOLO II DIREZIONE GENERALE

Art. 8 Strutture della Direzione Generale

- 1. La Direzione Generale è strutturata in:
 - a) Ufficio del Direttore Generale
 - b) Ufficio Comunicazione
 - c) Area Pianificazione Strategica e Controllo Direzionale
 - c1. Servizio Organizzazione Trasparenza ed Anticorruzione
 - c2. Servizio Programmazione Controllo e Ciclo della Performance
 - c3. Servizio Normativa Studi e Progetti di Ricerca
 - d) Servizio Formazione ed Educazione Orientata alla Sostenibilità
 - e) Servizio Sistemi Informatici Sicurezza e Privacy
 - f) Servizio Affari Legali
 - g) Servizio Sistemi Gestione Qualità
 - h) Centri Specializzati di livello regionale:
 - h1. Centro Funzionale Decentrato Multirischi (CFD)
 - h2. Centro Network Sostenibilità Ambientale e Territoriale (SATNet)

Organigramma della Direzione Generale



Art. 9 Ufficio del Direttore Generale

- L'Ufficio del Direttore Generale coadiuva il Direttore Generale nell'esercizio delle sue funzioni, fornendo gli approfondimenti e le attività richieste al fine di una corretta, trasparente, efficace ed efficiente gestione dell'Agenzia.
- 2. L'Ufficio svolge, inoltre, i compiti propri di segreteria della Direzione Generale, con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - a. compiti fiduciari della Direzione Generale;
 - b. affari generali;
 - c. gestione agenda e segreteria telefonica;

- d. adempimenti relativi alle funzioni di segreteria;
- e. smistamento e riscontro della corrispondenza riservata;
- f. ausilio informatico in ordine alla produzione di atti e documenti;
- g. tenuta del protocollo riservato e dell'archivio della Direzione Generale;
- h. gestione del protocollo generale e dell'archivio generale;
- i. disimpegno delle incombenze relative alla gestione delle deliberazioni e degli atti adottati dal Direttore Generale nonché alla loro tenuta e conservazione;
- j. gestione dell'Albo Pretorio dell'Agenzia;
- k. rapporti sindacali di interesse generale;
- l. rapporti interorganici.

Ufficio Comunicazione

- L'Ufficio Comunicazione ha il compito di supportare le Direzioni Centrali e le Direzioni dei Dipartimenti provinciali nella programmazione e realizzazione delle strategie di comunicazione dell'Agenzia, al fine di meglio veicolare informazioni e buone prassi, contribuendo a rafforzare il senso d'appartenenza e, quindi, l'immagine dell'Ente percepita all'esterno.
- 2. Con le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio svolge, in particolare, le seguenti attività:
 - a. informazione ai mezzi di comunicazione di massa e relazioni con il sistema dei Media;
 - b. progettazione e gestione dei contenuti del sito web istituzionale e dei social media dell'Agenzia;
 - c. realizzazione della rassegna stampa ambientale;
 - d. comunicazione scientifica ed istituzionale e gestione della comunicazione interna, anche attraverso la intranet aziendale;
 - e. informazione al pubblico sulle attività e sui risultati conseguiti, anche al fine di promuovere la conoscenza dell'identità dell'ARPACAL;
 - f. erogazione di servizi ai cittadini per agevolare il diritto di partecipazione ai procedimenti amministrativi ai sensi del capo terzo della Legge n. 241/1990 e s.m.i., per cui dispone di referenti presso gli uffici delle articolazioni dipartimentali;
 - g. esercizio delle competenze proprie dell'Ufficio Relazione con il Pubblico (U.R.P.) ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente ed attività inerenti l'informazione, l'accoglienza, la tutela e la partecipazione;
 - informazione sugli atti amministrativi, sui responsabili dei procedimenti e sui tempi di conclusione degli stessi;
 - individuazione ed adozione di misure intese ad agevolare il rapporto con il pubblico per l'esercizio del diritto di accesso e delle procedure di accesso che coinvolgono più unità organizzative;
 - j. rapporti con i cittadini, promuovendo iniziative volte alla semplificazione ed accelerazione delle procedure ed alla migliore diversificazione dei veicoli informativi necessari per corrispondere alle richieste degli utenti;
 - k. supporto al Responsabile per la Trasparenza in relazione agli adempimenti di competenza, con particolare riferimento alla elaborazione ed attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I).

Art. 11

Area Pianificazione Strategica e Controllo Direzionale

- L'Area Pianificazione Strategica e Controllo Direzionale garantisce l'attuazione delle strategie della Direzione Generale, mediante la gestione delle attività di indirizzo, programmazione e coordinamento e la erogazione dei servizi generali di supporto necessari alle strutture centrali e periferiche dell'Agenzia, ed è strutturata in:
 - Servizio Organizzazione Trasparenza ed Anticorruzione;
 - Servizio Programmazione Controllo e Ciclo della Performance;
 - Servizio Normativa Studi e Progetti di Ricerca.

Servizio Organizzazione Trasparenza ed Auticorruzione

- 1. Il Servizio Organizzazione Trasparenza ed Anticorruzione, nell'ambito degli indirizzi del Direttore Generale ed in collaborazione con il Servizio Programmazione Controllo e Ciclo della Performance, individua e propone processi organizzativi e politiche direzionali adeguati al conseguimento della mission dell'ARPACAL e provvede alla verifica della loro attuazione; cura le politiche di sviluppo, di aggiornamento ed indirizzo organizzativo assicurando ai responsabili delle strutture il necessario contributo specialistico in materia di analisi organizzativa per l'adeguamento continuo dei processi e/o delle politiche gestionali adottate; ottempera alla necessità di trasferire, divulgare e condividere all'interno, la conoscenza, la tecnologia e le informazioni proprie dei settori istituzionali di ARPACAL.
- 2. Il Servizio, il cui dirigente assume l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile per la Trasparenza ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013, predispone e cura l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.) e garantisce il corretto adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza, esercitando le funzioni ispettive interne ed operando in stretto raccordo con il Servizio Programmazione Controllo e Ciclo della Performance al fine del necessario coordinamento degli obiettivi di trasparenza e integrità con gli obiettivi programmati per la valutazione della performance.

Art. 13

Servizio Programmazione Controllo e Ciclo della Performance

- Il Servizio Programmazione Controllo e Ciclo della Performance fornisce supporto al Direttore Generale per la predisposizione, la gestione ed il monitoraggio dei sistemi di pianificazione e programmazione strategica dell'Agenzia e dei successivi controlli.
- 2. Nell'ambito degli indirizzi del Direttore Generale, il Servizio, fra l'altro:
 - a. cura la pianificazione gestionale, predisponendo ed individuando gli obiettivi da inserire nel Piano delle Attività/Piano della Performance, sulla base delle risorse disponibili e tenendo conto delle opportunità di sviluppo e delle risorse straordinarie derivanti dalla programmazione nazionale e regionale finanziata dai fondi comunitari;
 - b. procede al monitoraggio e controllo dell'andamento delle attività;
 - c. progetta e sviluppa un sistema integrato di strumenti di pianificazione e programmazione dell'Agenzia;
 - d. cura l'attivazione di linee di finanziamento, anche previa partecipazione a Bandi unitamente a soggetti pubblici e/o privati, al fine dell'aggiornamento tecnologico e dell'acquisizione di risorse nazionali e comunitarie, anche in ottica di cofinanziamento;
 - cura i rapporti di cooperazione interistituzionale, anche con ordini professionali ed altri soggetti privati, per sviluppare progetti comuni e contribuire alle programmazioni territoriali che incidano sullo sviluppo sostenibile;
 - f. cura gli adempimenti necessari alla realizzazione del Ciclo di Gestione della Performance, fornendo, in stretto raccordo con i Servizi del Personale e la Struttura Tecnica Permanente, un adeguato supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Agenzia;
 - g. assicura i processi di qualità e fornisce supporto al competente Servizio Formazione ed Educazione Orientata alla Sostenibilità per la individuazione dei bisogni di formazione del personale dipendente e per la realizzazione dei relativi progetti formativi.

Art. 14

Servizio Normativa Studi e Progetti di Ricerca

- 1. Il Servizio Normativa Studi e Progetti di Ricerca:
 - a. cura lo studio, la promozione, la diffusione e l'aggiornamento della normativa, legislativa e regolamentare, utile per il corretto funzionamento dell'Agenzia;
 - fornisce idoneo supporto giuridico per l'elaborazione di procedure amministrative ed istruzioni operative da parte delle varie strutture dell'Agenzia;

- c. cura lo studio delle matrici ambientali, anche mediante lo sviluppo di appositi spazi tematici sul Portale dell'Agenzia;
- d. elabora, realizza e raccoglie studi, progetti scientifici, testi scientifici nelle discipline ambientali, curandone la massima diffusione in ambito regionale e/o nazionale, in piena integrazione e collaborazione con il sistema agenziale nazionale;
- e. elabora e realizza, anche in partnership con Istituti di ricerca pubblici e/o privati, progetti nel campo della ricerca applicata alle tematiche ambientali.

Servizio Formazione ed Educazione Orientata alla Sostenibilità

- 1. Il Servizio Formazione ed Educazione Orientata alla Sostenibilità:
 - a) redige i piani di formazione annuale e pluriennale del personale, curandone la realizzazione ed il monitoraggio;
 - realizza le attività di formazione interna ed esterna, attraverso l'organizzazione di progetti formativi per il personale interno e di proposte formative e corsi ECM anche per l'erogazione all'esterno;
 - c) elabora e realizza iniziative di formazione con Università e Scuole di alta formazione, pubbliche e/o private;
 - d) elabora e realizza progetti di educazione ambientale, curando in modo particolare l'integrazione e la collaborazione con le altre entità regionali operanti nel campo dell'educazione ambientale;
 - e) promuove ed organizza attività di sensibilizzazione dei cittadini sui temi ambientali, convegni, seminari ed iniziative editoriali a carattere divulgativo;
 - f) cura i rapporti con il sistema scolastico ed universitario della Regione, al fine di coinvolgere gli studenti delle scuole ed universitari in progetti di informazione ed educazione ambientale di natura interdisciplinare e di carattere generale.

Art. 16

Servizio Sistemi Informatici Sicurezza e Privacy

- 1. Il Servizio Sistemi Informatici Sicurezza e Privacy:
 - a. garantisce il coordinamento, la congruenza e la coerenza degli interventi nell'ambito dei sistemi informatici di rete con le strategie di sviluppo e le esigenze di sicurezza aziendale dell'Agenzia;
 - cura, in raccordo con il Servizio Gare Contratti e Forniture, le procedure per l'acquisizione delle attrezzature informatiche hardware e software e dei servizi forniti dai gestori del traffico dati;
 - c. garantisce il corretto utilizzo delle risorse informatiche;
 - d. promuove l'aggiornamento metodologico permanente sui sistemi informatici, imposto dal continuo divenire della tecnologia;
 - e. progetta e realizza il Sistema Informatico Agenziale in tutte le sue componenti gestionali;
 - f. fornisce il necessario supporto per la gestione e l'aggiornamento degli applicativi informatici nei vari settori di attività dell'Agenzia.
- 2. Afferisce alla struttura di cui al presente articolo il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il relativo Responsabile (RSPP) nominato dal Direttore Generale ai sensi del comma 7 dell'art. 5 del presente Regolamento, che supporta il Direttore Generale nella individuazione e gestione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori dell'Agenzia e che, a tal fine, secondo quanto previsto dall'art. 33 D.Lgs. n. 81/2008, provvede a:
 - a. elaborare la valutazione dei rischi presenti nelle attività svolte dall'Agenzia;
 - attuare il sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro;
 - c. supportare i dirigenti nell'adempimento degli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, anche ai fini delle attività di gestione delle emergenze;
 - d. coordinare le attività del Medico competente ed a rapportarsi con il Medico autorizzato e con l'Esperto qualificato ai fini della valutazione complessiva dei rischi presenti nelle attività dell'Agenzia;

- e. coordinare le attività degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori operanti nei Dipartimenti provinciali e nei Centri Specializzati;
- f. fornire ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza le informazioni e la documentazione inerente la valutazione dei rischi e quanto altro previsto dalla normativa vigente;
- g. fornire ed assicurare ai responsabili delle strutture il necessario contributo specialistico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di analisi organizzativa per l'adeguamento continuo dei processi e/o delle politiche gestionali adottate e la dotazione dei mezzi di protezione per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute negli ambienti di lavoro.
- Il Servizio Sistemi Informatici Sicurezza e Privacy assicura gli adempimenti normativi in materia di privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., coordinando a tal fine le attività dei referenti per la privacy presso le varie strutture dell'Agenzia.

Art. 17 Servizio Affari Legali

- 1. Il Servizio Affari Legali assicura l'assistenza giudiziale ed extragiudiziale nelle controversie ed il supporto giuridico-legale.
- 2. Il Servizio svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - a. gestione del contenzioso e supporto giuridico-legale, previo esame degli atti giudiziali notificati all'Agenzia e verifica della opportunità della costituzione in giudizio;
 - b. rappresentanza e difesa in giudizio del'Agenzia nelle controversie di lavoro, limitatamente al giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 417bis c.p.c.;
 - c. cura e gestione degli adempimenti amministrativi necessari per la costituzione in giudizio e per le fasi successive;
 - d. consulenza ed assistenza legale alle strutture dirigenziali apicali;
 - e. studio della normativa in campo processuale amministrativo, civile e penale;
 - f. tenuta del Repertorio dei contratti e delle convenzioni dell'Agenzia.

Art. 18

Servizio Sistemi Gestione Qualità

- Il Servizio Sistemi Gestione Qualità provvede alla pianificazione e programmazione delle attività finalizzate alla progettazione, implementazione e mantenimento dei Sistemi di Gestione della Qualità presso le Strutture centrali ed i Dipartimenti provinciali dell'Agenzia. A tale scopo:
 - a. cura i rapporti con i soggetti abilitati a validare i sistemi di accreditamento e di certificazione;
 - b. presidia e sviluppa il SGQ attraverso il coordinamento delle attività a livello regionale delle strutture operative dell'Agenzia;
 - c. presiede alle attività di diffusione degli strumenti di ecogestione e di quelli annoverati nella strategia comunitaria di produzione e consumo sostenibili (EMAS Eco-Management and Audit Scheme, Ecolabel Europeo, GPP Green Public Procurement, contabilità ambientale) e coordina i controlli richiesti da ISPRA per il rilascio della registrazione EMAS o per la concessione dell'Ecolabel Europeo.

Art. 19

Centri Specializzati di livello regionale in staff alla Direzione Generale

- In staff alla Direzione Generale sono istituiti i seguenti Centri Specializzati di livello regionale, con competenza sull'intero territorio regionale nelle rispettive aree tematiche:
 - a) Centro Funzionale Decentrato Multirischi (CFD)
 - b) Centro Network Sostenibilità Ambientale e Territoriale (SATNet).
- 2. I Centri Specializzati di cui al comma precedente, la cui organizzazione interna viene disciplinata con appositi regolamenti, svolgono compiti specialistici a livello interprovinciale o regionale e rispondono all'esigenza di fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla Regione, alle Province, ai Comuni ed alle altre Amministrazioni Pubbliche, con la pianificazione e programmazione di interventi destinati

- alla tutela ed al recupero ambientale ed alla tutela di rischio per l'ambiente e per i cittadini, nonché alla fornitura di specifici servizi settoriali.
- 3. Il Centro Funzionale Multirischi (CFD) fa parte della rete nazionale dei Centri funzionali di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, a norma dell'art. 3 bis della Legge n. 100/2012, ed ha il compito di far confluire, concentrare ed integrare tra loro:
 - o i dati qualitativi e quantitativi rilevati dalle reti meteoidro-pluviometriche, dalla rete radarmetereologica nazionale e dalle diverse piattaforme satellitari disponibili per l'osservazione della Terra;
 - o i dati territoriali idrologici, geologici, geomorfologici e quelli derivanti dai sistemi di monitoraggio delle frane;
 - o le modellazioni meteorologiche, idrologiche, idrogeologiche ed idrauliche.
- 4. Il Centro Network Sostenibilità Ambientale e Territoriale (SATNet), con competenze specialistiche sui temi della sostenibilità, della misura, valutazione e mitigazione dei rischi relativi ai cambiamenti ambientali in sede locale (global change), al fenomeno della desertificazione e del depauperamento della biodiversità nell'ottica della qualità della vita:
 - o persegue l'obiettivo di realizzare un network tra Regione, Università, Enti pubblici e privati afferenti la ricerca scientifica ambientale e territoriale;
 - o realizza, gestisce ed implementa il Geoportale dei dati ambientali dell'Arpacal;
 - progetta, realizza ed implementa il Sistema Informativo per la gestione dei dati ambientali dell'Arpacal, con acclusa piattaforma per il reporting ambientale;
 - o promuove l'aggiornamento metodologico permanente sui sistemi informativi ambientali;
 - svolge funzioni di supporto alle decisioni della Direzione Generale nei campi della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica;
 - o è centro di riferimento dell'Agenzia per l'applicazione del D.I.gs. n. 32/2010 in attuazione della Direttiva INSPIRE;
 - o cura i rapporti con il MATTM e con l'ISPRA per le materie di riferimento.

TITOLO III DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 20

Direttore Amministrativo

- Alla Direzione Amministrativa è preposto il Direttore Amministrativo, il quale risponde al Direttore Generale ed è responsabile della gestione giuridica, amministrativa e finanziaria delle attività dell'Agenzia.
- Il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo è regolato da contratto di diritto privato di durata triennale.
- 3. Il Direttore Amministrativo esercita i poteri di gestione connessi alle proprie funzioni, dirige le strutture di competenza della Direzione Amministrativa e garantisce il necessario raccordo tra le strutture amministrative centrali e quelle territoriali, attraverso l'esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento, verifica e controllo delle attività dei Dipartimenti, allo scopo di realizzare livelli omogenei dell'azione amministrativa in ambito regionale. Nell'ambito degli stanziamenti iscritti nel bilancio annuale di previsione e nel bilancio pluriennale di competenza della Direzione Amministrativa, il Direttore Amministrativo assume atti d'impegno e di gestione. Tali atti sono denominati "Determine" e vengono classificati con sistemi di raccolta che individuano la loro cronologia e l'ufficio di provenienza.
- 4. In particolare, il Direttore Amministrativo:
 - a) collabora con il Direttore Generale alla predisposizione del Programma annuale delle Attività dell'ARPACAL, del Piano della Performance e degli altri atti di programmazione;
 - b) esprime il parere di propria competenza sulle Delibere del Direttore Generale;
 - c) adotta le misure organizzative di ordine generale in campo amministrativo e sulla gestione del personale, in coerenza con gli indirizzi impartiti dal Direttore Generale;
 - d) verifica la regolarità amministrativa dei provvedimenti e dei contratti attivi e passivi;
 - e) assicura la corretta gestione del personale sotto l'aspetto economico-contabile e giuridicocontrattuale nonché l'applicazione delle norme previste dai contratti nazionali di lavoro vigenti e dagli accordi sindacali integrativi;
 - f) sovrintende alle attività preparatorie per la formulazione dei bilanci annuali e pluriennali dell'ARPACAL, assicurando la corretta gestione economico-finanziaria nel rispetto degli indirizzi individuati dalla Regione Calabria ed in coerenza con gli obiettivi fissati nel Piano delle Attività e nel Piano della Performance, alla gestione del patrimonio dell'ARPACAL, all'approvvigionamento di beni e servizi necessari allo svolgimento dell'attività dell'Agenzia nel rispetto della regolarità delle procedure, ai rapporti economici con gli utenti dei servizi erogati dall'ARPACAL, assicurando l'incasso delle spettanze previste;
 - g) cura la gestione e lo sviluppo delle risorse assegnate;
 - h) collabora con la Direzione Generale per la predisposizione degli specifici piani di aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale, anche in osservanza a quanto previsto in materia dai CCNL;
 - nell'ambito delle proprie competenze, fornisce al Direttore Generale un contributo volto al perseguimento di risultati di miglioramento di efficacia ed efficienza, attraverso l'elaborazione di piani e programmi;
 - j) provvede a quant'altro demandato alla sua competenza.
- Il Direttore Amministrativo, in caso di gravi motivi, può essere sospeso o revocato dall'incarico con provvedimento motivato del Direttore Generale, previa formale contestazione degli addebiti.
- 6. Qualora il Direttore Generale cessi, per qualsiasi motivo, di ricoprire il proprio incarico, il Direttore Amministrativo si intende decaduto a partire dal novantesimo giorno successivo alla nomina del nuovo Direttore Generale, il quale ha tuttavia facoltà di riconfermarlo nell'incarico.
- In caso di assenza o impedimento del Direttore Amministrativo, le relative funzioni sono svolte da altro dirigente designato dallo stesso Direttore o direttamente avocate dal Direttore Generale.

Strutture della Direzione Amministrativa

- 1. La Direzione Amministrativa è strutturata in:
 - a) Ufficio del Direttore Amministrativo
 - b) Area Gestione e Sviluppo Risorse Umane:
 - b1. Servizio Giuridico Contenzioso e Normativa del lavoro
 - b2. Servizio Economico e Politiche di sviluppo
 - c) Area Ragioneria e Provveditorato:
 - cl. Servizio Contabilità e Bilancio
 - c2. Servizio Gare Contratti e Forniture
 - c3. Servizio Amministrazione del Patrimonio

Organigramma della Direzione Amministrativa



Art. 22

Ufficio del Direttore Amministrativo

- L'Ufficio del Direttore Amministrativo coadiuva il Direttore Amministrativo nell'esercizio delle sue funzioni, fornendo gli approfondimenti e le attività richieste al fine di un corretto, trasparente, efficace ed efficiente coordinamento delle attività amministrative dell'Agenzia.
- 2. L'Ufficio svolge, inoltre, i compiti propri di segreteria della Direzione Amministrativa, con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - a. compiti fiduciari della Direzione Amministrativa;
 - b. affari generali;
 - c. gestione agenda e segreteria telefonica;
 - d. adempimenti relativi alle funzioni di segreteria;
 - e. smistamento e riscontro della corrispondenza riservata;
 - f. ausilio informatico in ordine alla produzione di atti e documenti;
 - g. tenuta del protocollo riservato e dell'archivio della Direzione Amministrativa;
 - h. gestione del fondo economale della Sede Centrale e delle carte di credito dell'Agenzia;
 - i. supporto al Revisore Unico dei conti e coordinamento e controllo degli adempimenti richiesti dall'Organo alle varie strutture dell'Agenzia;
 - j. disimpegno delle incombenze relative alla gestione delle determinazioni e degli atti adottati dal Direttore Amministrativo nonché alla loro tenuta e conservazione.

Art 23

Area Gestione e Sviluppo Risorse Umane

- 1. L'Area Funzionale Gestione e Sviluppo Risorse Umane garantisce l'acquisizione, la gestione e lo sviluppo delle risorse umane ed è strutturata in:
 - o Servizio Giuridico Contenzioso e Normativa del lavoro;
 - o Servizio Economico e Politiche di sviluppo.

Art. 24

Servizio Giuridico Contenzioso e Normativa del lavoro

- 1. Il Servizio Giuridico Contenzioso e Normativa del lavoro:
 - a. elabora la dotazione organica e predispone i piani triennale ed annuale delle assunzioni anche sulla base delle esigenze espresse dalle strutture dell'Agenzia;
 - b. cura le procedure per il reclutamento del personale e le procedure selettive interne;
 - c. gestisce le procedure relative alla costituzione dei rapporti di lavoro, con particolare riferimento alla predisposizione dei contratti individuali;
 - d. detiene, cura ed aggiorna i fascicoli personali dei dipendenti;
 - e. cura la gestione delle presenze/assenze e degli altri istituti giuridici relativi al rapporto di lavoro;
 - f. cura la gestione del personale comandato e/o distaccato e dei rapporti con gli Enti di appartenenza o destinazione;
 - g. cura le autorizzazioni per le attività extraimpiego e l'anagrafe delle prestazioni;
 - h. gestisce e cura gli adempimenti relativi ai contratti di consulenza e/o di collaborazione di personale esterno;
 - i. cura gli adempimenti e le procedure relative alle cause di servizio, le procedure di inabilità, gli adempimenti relativi ai permessi Legge n. 104/92 e s.m.i.;
 - j. gestisce le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali e delle posizioni organizzative;
 - k. cura i rapporti con il Comitato Unico di Garanzia, la Struttura Tecnica Permanente di supporto all'OIV ed il Collegio Tecnico;
 - supporta le attività dell'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari di cui all'art. 55-bis D.Lgs. n. 165/2001;
 - m. fornisce il necessario supporto tecnico-giuridico per la gestione del contenzioso del lavoro;
 - n. cura lo studio e l'interpretazione della normativa in materia di pubblico impiego e fornisce opportune linee guida e supporto operativo alle strutture dell'Agenzia;
 - cura l'applicazione della parte normativa dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e degli accordi decentrati.

Art. 25

Servizio Economico e Politiche di sviluppo

- 1. Il Servizio Economico e Politiche di sviluppo:
 - a. gestisce il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale, curando gli adempimenti connessi al ciclo degli stipendi;
 - b. cura gli adempimenti contributivi, previdenziali e fiscali del rapporto di lavoro;
 - c. monitora la spesa di bilancio occorrente per la gestione del personale;
 - d. cura l'applicazione della parte economica dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi decentrati;
 - e. cura la procedura di costituzione annuale dei fondi per la contrattazione integrativa del Comparto e della Dirigenza;
 - f. cura gli adempimenti e le procedure relative a pensioni, TFR e TFS, cessioni quinto dello stipendio, ricongiunzione servizi e riscatti, crediti e piccoli prestiti Inpdap;
 - g. fornisce il necessario supporto tecnico-economico per la gestione del contenzioso del lavoro;
 - h. cura le procedure inerenti gli infortuni sul lavoro;
 - provvede alla predisposizione del conto annuale relativo alla gestione del personale;

 j. elabora percorsi di sviluppo del personale, sia verticale che orizzontale, tenuto conto della consistenza di personale e della sostenibilità economico-finanziaria delle progressioni.

Art. 26

Area Ragioneria e Provveditorato

- 1. L'Area Ragioneria e Provveditorato garantisce la corretta tenuta della contabilità generale ed economica e dei documenti di bilancio, l'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, la veridicità e l'attendibilità dei dati contabili e di bilancio, nonché il pagamento dei fornitori entro i tempi contrattuali previsti; garantisce ed assicura l'acquisizione di beni e servizi; garantisce la gestione del patrimonio mobiliare e l'adeguamento, la valorizzazione e la manutenzione dei beni immobili, degli impianti, delle infrastrutture e delle reti di sistema dell'Agenzia, anche in raccordo con il Servizio Sistemi Informatici Sicurezza e Privacy.
- 2. L'Area è strutturata in:
 - Servizio Contabilità e Bilancio;
 - Servizio Gare Contratti e Forniture;
 - Servizio Amministrazione del Patrimonio.

Art. 27

Scrvizio Contabilità e Bilancio

- 1. Il Servizio Contabilità e Bilancio:
 - a. elabora il Bilancio Previsionale, il Conto Consuntivo ed il Bilancio Assestato e le proposte di atti, relazioni e documenti inerenti la contabilità generale;
 - b. cura le fasi di previsione, gestione e controllo dei budget assegnati alle strutture;
 - c. garantisce la regolarità degli adempimenti fiscali e contributivi, curando i rapporti con l'Agenzia delle Entrate;
 - d. garantisce l'attuazione delle decisioni di spesa e di ricavo;
 - e. cura il monitoraggio della situazione finanziaria dell'Agenzia, procedendo alla verifica trimestrale di cassa ed alla verifica degli atti amministrativo-contabili delle Strutture Centrali e dei Dipartimenti Provinciali;
 - f. provvede al controllo della corretta tenuta dei fondi economali;
 - g. cura la programmazione ed il controllo dei flussi di cassa attivi e passivi;
 - h. gestisce i rapporti con la Tesoreria e con gli organismi di controllo;
 - provvede all'emissione degli ordinativi di pagamento e delle reversali di incasso;
 - j. monitora l'andamento dei costi e dei ricavi;
 - k. cura la tenuta dei libri contabili;
 - 1. predispone il Conto del Patrimonio;
 - m. fornisce opportune linee guida e supporto operativo alle strutture dell'Agenzia per le ternatiche di competenza.

Art. 28

Servizio Gare Contratti e Forniture

- 1. Il Servizio Gare Contratti e Forniture:
 - a. predispone il programma annuale delle forniture di beni e servizi, raccordandosi con le Strutture dell'Agenzia;
 - b. predispone gli atti di gara per l'acquisizione di beni e servizi stabiliti in sede di programmazione;
 - c. espleta le procedure per l'acquisizione di beni e servizi sotto e sopra soglia comunitaria e
 predispone i relativi atti, dalla fase di indizione delle procedure di gara sino al contratto, previo
 espletamento dei controlli di legge;
 - d. gestisce i contratti di appalto di beni e servizi e controlla il corretto adempimento degli stessi;
 - e. gestisce i contratti di assicurazione;
 - f. gestisce i rapporti con le centrali di committenza nazionali e regionali ai fini dell'approvvigionamento di beni e servizi;

- g. coordina e controlla gli atti di gara per l'acquisizione di beni e servizi espletati dai Dipartimenti provinciali;
- h. gestisce l'elenco fornitori dell'Agenzia;
- predispone l'elenco annuale e pluriennale dei lavori pubblici dell'Agenzia raccordandosi con le strutture dell'Agenzia;
- j. predispone, in raccordo con il Servizio Sistemi Informatici Sicurezza e Privacy, gli atti per l'acquisizione delle infrastrutture necessarie per i sistemi di comunicazione, curando l'espletamento delle relative procedure;
- k. assolve agli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013.

Servizio Amministrazione del Patrimonio

- 1. Il Servizio Amministrazione del Patrimonio:
 - a. gestisce l'inventario dei beni mobili dell'Agenzia e provvede alle dismissioni;
 - cura la progettazione e la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione, ivi comprese la fornitura e la posa in opera, del patrimonio immobiliare dell'Agenzia e degli impianti;
 - c. predispone gli atti ed espleta le procedure per l'acquisizione di beni immobili, la loro alienazione e tutte le pratiche inerenti la loro conduzione, nonché le procedure di gara di appalto di lavori pubblici, nonché per appalti di servizi manutentivi del patrimonio immobiliare dell'Agenzia, comprese fornitura e posa in opera, ivi incluse le necessarie autorizzazioni o altri atti altrimenti denominati nonché la predisposizione degli atti contrattuali di competenza;
 - d. promuove il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia nell'ambito della gestione e delle attività dell'Agenzia;
 - e. cura, in collaborazione con il Servizio Sistemi Informatici Sicurezza e Privacy, la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle infrastrutture necessarie per i sistemi di comunicazione.

TITOLO IV DIREZIONE SCIENTIFICA

Art. 30

Direttore Scientifico

- Alla Direzione Scientifica è preposto il Direttore Scientifico, il quale risponde al Direttore Generale ed è responsabile delle funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio, nonchè ricerca e sviluppo, delle attività tecnico-scientifiche dell'Agenzia.
- 2. Il rapporto di lavoro del Direttore Scientifico è regolato da contratto di diritto privato di durata triennale.
- 3. Il Direttore Scientifico, nell'ambito delle proprie competenze, dirige le strutture della Direzione Scientifica e garantisce il necessario raccordo tra le strutture tecnico-scientifiche centrali e quelle provinciali ed i Centri Specializzati, attraverso l'esercizio delle funzioni di coordinamento, verifica e controllo delle attività dei Dipartimenti, allo scopo di realizzare livelli omogenei dell'azione tecnico-scientifica in ambito regionale. Sulla base delle indirizzi ricevuti dal Direttore Generale:
 - o cura e controlla l'esecuzione dei progetti di interesse regionale, statale, europeo ed internazionale, anche con il supporto dei servizi centrali e delle strutture dipartimentali;
 - o cura e controlla lo sviluppo e l'esecuzione del supporto scientifico specialistico, in rapporto ai fenomeni di inquinamento, alla valutazione dei rischi, alla tutela degli ecosistemi ed alle tecnologie di tutela ambientale, e di ogni altra attività in materia ambientale;
 - o cura e garantisce l'implementazione del Sistema Informativo Ambientale;
 - o adotta e verifica gli standard di qualità;
 - o applica le procedure di rilevamento, analisi e controllo;
 - o verifica gli aspetti tecnico-scientifici delle convenzioni ed, in generale, degli accordi con Enti e/o terzi;
 - coordina, verifica e controlla le attività tecnico scientifiche e le procedure di rilevamento e monitoraggio dei Dipartimenti;
 - o supporta le competenze tecnico scientifiche proprie dei Dipartimenti, ove richiesto.

Nell'ambito degli stanziamenti iscritti nel bilancio annuale di previsione e nel bilancio pluriennale di competenza della Direzione Scientifica, il Direttore Scientifico assume atti d'impegno e di gestione. Tali atti sono denominati "Determine" e vengono classificati con sistemi di raccolta che individuano la loro cronologia e l'ufficio di provenienza.

In particolare il Direttore Scientifico:

- a) collabora con il Direttore Generale alla predisposizione del Programma Annuale di attività, del Piano della Performance e degli altri atti di programmazione;
- b) esprime i pareri di competenza e gli altri che gli vengono richiesti dal Direttore Generale;
- c) adotta le misure organizzative di ordine generale in campo tecnico-scientifico, nel rispetto degli indirizzi del Direttore Generale;
- d) promuove e verifica l'efficienza, l'efficacia ed il rispetto degli obiettivi istituzionali, nonché il raggiungimento degli obiettivi prefissati, generali e specifici, svolti dalle strutture periferiche;
- e) adotta, nell'ambito degli obiettivi fissati dal Direttore Generale, relativamente agli standard di qualità dei servizi erogati dall'ARPACAL, i protocolli per la generazione dei dati tecnico-scientifici e le procedure di validazione degli stessi, individuandoli a livelli certificabili secondo le più accreditate norme internazionali;
- f) sottopone al Direttore Generale proposte ed iniziative per il conseguimento degli obiettivi dell'ARPACAL e le proposte provenienti dai Dipartimenti corredate da propria valutazione;
- g) collabora con il Direttore Generale nella tenuta dei rapporti con il mondo scientifico ed accadernico regionale, nazionale ed internazionale, anche attraverso iniziative di acquisizione e/o scambio delle conoscenze scientifiche e tecnologiche;
- h) propone alla Direzione Generale iniziative per l'individuazione dei bisogni di formazione del personale tecnico per la predisposizione di specifici piani di aggiornamento, addestramento,

- riqualificazione e riconversione professionale, anche in osservanza di quanto previsto in materia dai CCNL;
- i) coadiuva, nell'ambito delle proprie competenze, il Direttore Generale nella elaborazione dei piani, dei programmi di attività, degli indirizzi e delle direttive, fornendo un contributo volto al perseguimento di risultati di miglioramento continuo dell'efficienza e dell'efficacia;
- j) assicura il raccordo, per le attività di rispettiva competenza, tra la Direzione Scientifica ed i Dipartimenti di Prevenzione delle ASP;
- k) svolge l'attività tecnico-scientifica istituzionale dell'ARPACAL relativa alla valutazione e prevenzione dei rischi di incidenti ambientali, con particolare riferimento alle attività industriali.
- 4. Il Direttore Scientifico, in caso di gravi motivi, può essere sospeso o revocato dall'incarico con provvedimento motivato del Direttore Generale, previa formale contestazione degli addebiti.
- 5. Qualora il Direttore Generale cessi, per qualsiasi motivo, di ricoprire il proprio incarico, il Direttore Scientifico si intende decaduto a partire dal novantesimo giorno successivo alla nomina del nuovo Direttore Generale, il quale ha tuttavia facoltà di riconfermarlo nell'incarico.
- In caso di assenza o impedimento del Direttore Scientifico, le relative funzioni sono svolte da altro dirigente designato dallo stesso Direttore o avocate direttamente dal Direttore Generale.

Art. 31 Strutture della Direzione Scientifica

- 1. La Direzione Scientifica è strutturata in:
 - a) Ufficio del Direttore Scientifico
 - b) Area Coordinamento Strutture Tecniche e Laboratoristiche:
 - b1. Servizio Vigilanza Monitoraggi e Controlli
 - b2. Servizio Inquinamento e Rischi
 - c) Area Qualità e Valutazioni Ambientali:
 - cl. Servizio Qualità Ambientale
 - c2. Servizio VIA VAS IPPC
 - d) Centri Specializzati di livello regionale:
 - d1. Centro di Epidemiologia Regionale Ambientale (CERA)
 - d2. Centro Geologia e Amianto
 - d3. Centro di riferimento Regionale per la Radioattività ambientale (CRR).

Organigramma della Direzione Scientifica



Ufficio del Direttore Scientifico

- L'Ufficio del Direttore Scientifico coadiuva il Direttore Scientifico nell'esercizio delle sue funzioni, fornendo gli approfondimenti e le attività richieste al fine di un corretto, trasparente, efficace ed efficiente coordinamento delle attività tecnico-scientifiche dell'Agenzia.
- 2. L'Ufficio svolge, inoltre, i compiti propri di segreteria della Direzione Scientifica, con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - a. compiti fiduciari della Direzione Scientifica;
 - b. affari generali;
 - c. gestione agenda e segreteria telefonica;
 - d. adempimenti relativi alle funzioni di segreteria;
 - e. smistamento e riscontro della corrispondenza riservata;
 - f. ausilio informatico in ordine alla produzione di atti e documenti;
 - g. tenuta del protocollo riservato e dell'archivio della Direzione Scientifica;
 - h. tenuta ed aggiornamento del tariffario delle prestazioni dell'Agenzia;
 - disimpegno delle incombenze relative alla gestione delle determinazioni e degli atti adottati dal Direttore Scientifico nonché alla loro tenuta e conservazione.

Art 33

Area Coordinamento Strutture Tecniche e Laboratoristiche

- L'Area Coordinamento Strutture Tecniche e Laboratoristiche garantisce lo sviluppo ed il funzionamento efficace ed efficiente di tutti i processi di competenza delle strutture tecniche e laboratoristiche su scala regionale, secondo gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal Direttore Scientifico, attraverso il coordinamento dei Responsabili delle Aree Tematiche dei vari Dipartimenti provinciali.
- 2. L'Area assicura adeguate modalità operative degli interventi e garantisce la costante qualificazione dei Servizi tecnico-scientifici e delle prestazioni offerte dall'ARPACAL. A tal fine coordina la rete laboratoristica su scala regionale, garantendo l'implementazione ed il funzionamento efficiente ed efficace delle attività dei Dipartimenti Provinciali.
- 3. L'Area è strutturata in:
 - Servizio Vigilanza Monitoraggi e Controlli
 - o Servizio Inquinamento e Rischi.

Art. 34

Servizio Vigilanza Monitoraggi e Controlli

- 1. Il Servizio Vigilanza Monitoraggi e Controlli:
 - a. assicura la vigilanza, il monitoraggio ed il controllo sulle fonti e sui fattori di inquinamento dell'aria, acustico, elettromagnetico, delle acque e del suolo;
 - assicura supporto tecnico-scientifico con particolare riferimento agli ambienti esterni e di vita, relativamente alle acque, all'aria, al suolo, alla sicurezza impiantistica negli ambienti di vita ed al rischio industriale;
 - c. assicura la misura, il controllo ed il supporto tecnico-scientifico in materie ove la competenza prevalente è assegnata ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASP;
 - d. supporta la realizzazione di progetti di protezione ambientale e di progetti relativi alla qualità degli ecosistemi;
 - e. cura le reti fisse e mobili di monitoraggio ambientale dell'Agenzia al fine di garantirne la funzionalità, l'efficienza e l'affidabilità.

Art. 35

Servizio Inquinamento e Rischi

1. Il Servizio Inquinamento e Rischi:

- a. supervisiona ed elabora il dato di monitoraggio nel controllo delle aree inquinate o potenzialmente inquinate, sia in ottica di allertamento di soglie di accettabilità, sia in ottica di ricerca di soluzioni di mitigabilità degli impatti;
- cura il monitoraggio delle sorgenti potenzialmente critiche ed elabora il dato nell'ottica di individuare e caratterizzare i livelli di criticità ambientale;
- c. controlla l'andamento della variabile rischio sia dal punto di vista temporale che territoriale, verificando i livelli di soglia critica;
- d. realizza indagini ambientali sui fenomeni dell'inquinamento;
- e. realizza indagini, studi e ricerche applicate su fenomeni, cause e rischi dell'inquinamento;
- f. realizza progetti ed iniziative per lo sviluppo e l'applicazione di strumenti per la gestione ambientale d'impresa.

Art. 36

Area Qualità e Valutazioni Ambientali

- L'Area Qualità e Valutazioni Ambientali cura la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali della Regione, nonché le capacità di carico dell'ambiente naturale, specie nei momenti di picco antropico, quali quelli da carico turistico, e procede alle attività istruttorie per valutazione di impatto e determinazione del danno ambientale e per valutazione di progetti per il rilascio di autorizzazioni.
- 2. L'Area è strutturata in:
 - o Servizio Qualità Ambientale
 - o Servizio VIA VAS IPPC

Art. 37

Servizio Qualità Ambientale

- Il Servizio Qualità Ambientale rileva, analizza, elabora profili tabellari grafici e cartografici secondo le direttive VAS, in ottica di monitoraggio delle vulnerabilità, perturbazioni ed impatti reali e potenziali, diretti ed indiretti nei seguenti ambiti:
 - a) Acque interne e marino-costiere;
 - b) Aree protette e Reti ecologiche;
 - c) Biodiversità;
 - d) Turismo sostenibile.
- 2. Negli ambiti di cui al comma 1, il Servizio svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a. controlli su carichi antropici ammissibili in aree fragili;
 - b. controlli delle criticità ambientali;
 - c. schedatura elettronica base dati per la valutazione degli impatti di una data opera;
 - d. individuazione dei monitoraggi strumentali ai fini del controllo qualità tramite indicatori;
 - e. rilevamenti diretti e remoti;
 - f. individuazione di monitoraggi permanenti di aree test per lo studio dei trend di biodiversità.

Art. 38

Servizio VIA VAS IPPC

- Il Servizio VIA VAS IPPC svolge le attività istruttorie per la valutazione di impatto e determinazione del danno ambientale e per la valutazione di progetti per il rilascio di autorizzazione.
- In tale ambito il Servizio svolge tutte le attività di competenza dell'Agenzia in ordine alle istanze di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Valutazione di Incidenza (VI), Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Art. 39

Centri Specializzati di livello regionale in staff alla Direzione Scientifica

 In staff alla Direzione Scientifica sono istituiti i seguenti Centri Specializzati di livello regionale, con competenza sull'intero territorio regionale nelle rispettive aree tematiche:

- a) Centro di Epidemiologia Regionale Ambientale (CERA)
- b) Centro Geologia e Amianto
- c) Centro di riferimento Regionale per la Radioattività ambientale (CRR)
- 2. I Centri Specializzati di cui al comma precedente, la cui organizzazione interna viene disciplinata con appositi regolamenti, svolgono compiti specialistici a livello interprovinciale o regionale e rispondono all'esigenza di fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla Regione, alle Province, ai Comuni ed alle altre Amministrazioni Pubbliche, con la pianificazione e programmazione di interventi destinati alla tutela e al recupero ambientale ed alla tutela di rischio per l'ambiente e per i cittadini, nonché alla fornitura di specifici servizi settoriali.
- Il Centro di Epidemiologia Regionale Ambientale (CERA) supporta gli organi regionali mediante attività di ricerca applicata per la realizzazione del registro tumori e del registro epidemiologico, nonché per lo studio delle possibili connessioni tra i fattori di pressione ambientale e la salute collettiva.
- 4. Il Centro Geologia e Amianto, quale centro regionale per la sorveglianza sull'amianto, rappresenta la struttura tecnica di riferimento dell'Agenzia per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Legge Regione Calabria n. 14 del 27 aprile 2011 (Interventi Urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all'eliminazione dei rischi derivanti dall'esposizione a siti e manufatti contenenti amianto).
- 5. Il Centro di riferimento Regionale per la Radioattività Ambientale (CRR) è la struttura di ARPACAL alla quale è demandato il compito di presidiare su scala regionale i processi correlati alla previsione e prevenzione del rischio connesso alle radiazioni ionizzanti, mediante attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione delle informazioni e supporto tecnico agli Enti. In quanto parte della Rete nazionale di Sorveglianza della RADioattività Ambientale (RE.SO.RAD.), il Centro programma, pianifica, progetta e cura la realizzazione della rete medesima per la Regione Calabria e, nella qualità di nodo regionale di RADIA/SINAnet banca dati di radioattività ambientale nazionale gestita da ISPRA raccoglie, organizza, elabora e trasmette ad ISPRA i dati di radioattività ambientale della Regione Calabria appositamente prodotti dai Laboratori Fisici dell'Agenzia.

TITOLO V STRUTTURE PROVINCIALI

Art. 40

Norma di rinvio

- Entro 180 (centottanta) giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Direttore Generale sottopone all'approvazione della Giunta Regionale, previo parere del Comitato di Indirizzo, la nuova disciplina del presente Titolo.
- Fino al termine di cui al primo comma restano vigenti le norme di cui al capo I Titolo V del Regolamento approvato con Decreto Commissariale n. 75 del 09/04/2002, che sono allegate al presente Regolamento (allegato 1) per farne parte integrante e sostanziale.

TITOLO VI PERSONALE

Art. 41

Principi generali

- L'organizzazione dell'ARPACAL è informata ai principi fondamentali ed alle indicazioni normative del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., nonché alle normative nazionali e regionali ad esso collegate.
- 2. I rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze dell'ARPACAL sono disciplinati dalla contrattazione nazionale del Comparto Sanità e della Dirigenza Area Medica e SPTA e l'organizzazione è uniformata ai principi dell'efficienza gestionale pubblica ed alla migliore e razionale utilizzazione delle risorse umane, garantendo la crescita professionale e le pari opportunità dei dipendenti nel rispetto delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della P.A.
- 3. L'ARPACAL garantisce il benessere organizzativo e adotta ogni misura idonea a garantire tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro, favorendo un'adeguata partecipazione dei dipendenti ed improntando la propria azione ad un rapporto costruttivo e collaborativo con le organizzazioni rappresentative dei lavoratori.
- 4. L'assetto organizzativo dell'ARPACAL è ispirato ai seguenti principi:
 - a. responsabilizzazione dei dirigenti e loro orientamento verso i risultati da raggiungere e verso il soddisfacimento delle esigenze degli utenti;
 - b. autonomia gestionale delle strutture in cui si articola l'Agenzia;
 - ottimizzazione e sviluppo delle risorse umane assegnate ed integrazione delle competenze;
 - d. qualità dei processi e fluidità degli scambi organizzativi.
- 5. L'ARPACAL, nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali, attiva ogni iniziativa tesa a dare attuazione ad un piano di utilizzo delle varie modalità di telelavoro, con l'obiettivo di conseguire una migliore razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro, la realizzazione di economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, la garanzia di una maggiore conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro.

Art. 42

Dotazione organica

- 1. La dotazione organica dell'Agenzia, articolata per Area Dirigenziale e Comparto, è di complessive 498 unità, per come riportato nell'allegato 3 al presente Regolamento. Il Direttore Generale individua i profili professionali e stabilisce i contingenti di personale, ripartiti per categorie e per profili professionali, da assegnare alle Strutture Centrali, ai Dipartimenti provinciali ed ai Centri Specializzati.
- L'assegnazione non esclude l'utilizzazione del dipendente per gruppi di lavoro infra ed intersettoriali, che vengono costituti, secondo criteri di flessibilità, per la realizzazione di specifici obiettivi, anche sulla base di riscontrabili esigenze di collaborazioni interdipartimentali.
- Il personale che proviene in mobilità da Enti diversi è inquadrato nel sistema di classificazione del comparto Sanità, tramite apposita tabella di equiparazione del profilo professionale.
- 4. La dotazione organica è dinamica in relazione al mutare dei parametri di riferimento ed alle previsioni finanziarie ed, in quanto tale, soggetta a revisione con il procedimento di cui all'art. 8 della Legge istitutiva.

Art. 43

Funzioni dirigenziali

- 1. Il personale dirigente svolge funzioni di Direttore Amministrativo, Direttore Scientifico, Direttore di Dipartimento Provinciale, Direttore di Centro Specializzato, Direttore di Area Funzionale, Dirigente di Servizio, Dirigente con incarico professionale.
- 2. I Dirigenti di cui al precedente comma 1 sono responsabili delle attività gestionali e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi risultanti dal Programma Annuale ed a quelli assegnati nell'ambito del Sistema del Ciclo della *Performance*; ad essi compete la responsabilità e la gestione delle risorse umane ed economiche assegnate.

In particolare compete ai Dirigenti:

- a. la direzione delle Strutture organizzative cui sono preposti;
- b. la proposta di programmi attuativi degli obiettivi generali stabiliti e la stima delle risorse necessarie;
- c. la responsabilità del procedimento o il coordinamento dei responsabili di procedimento individuati;
- d. l'attuazione dei programmi negoziati per il conseguimento degli obiettivi indicati nel programma annuale;
- e. l'esercizio di altre funzioni delegate dal Direttore Generale.

Art. 44

Tipologia dei provvedimenti dirigenziali

- Gli atti amministrativi adottati in relazione alle funzioni di governo attribuite al Direttore Generale assumono la denominazione di "Delibera" e, numerati annualmente in ordine progressivo, vengono raccolti nel "Registro delle Delibere del Direttore Generale" tenuto presso la Direzione Generale.
- Gli atti amministrativi adottati in relazione alle funzioni di governo attribuite al Direttore Amministrativo assumono la denominazione di "Determina" e, numerati annualmente in ordine progressivo, vengono raccolti nel "Registro delle Determine del Direttore Amministrativo" tenuto presso la Direzione Amministrativa.
- 3. Gli atti amministrativi adottati in relazione alle funzioni di governo attribuite al Direttore Scientifico assumono la denominazione di "Determina" e, numerati annualmente in ordine progressivo, vengono raccolti nel "Registro delle Determine del Direttore Scientifico" tenuto presso la Direzione Scientifica.
- 4. Gli atti amministrativi di gestione propri dei Direttori dei Dipartimenti Provinciali, dei Direttori dei Centri Specializzati, dei Direttori delle Aree Funzionali e dei Dirigenti assumono la denominazione di "Determina". La formazione e l'adozione degli atti di cui al presente comma è regolamentata con apposita Delibera del Direttore Generale recante la disciplina dei sistemi di gestione interna ispirati al decentramento delle funzioni amministrative.
- 5. Le delibere adottate dal Direttore Generale sono pubblicate all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia per 15 giorni consecutivi, con effetto di pubblicità legale. La pubblicazione on line sostituisce, in conformità all'art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 ed al regolamento interno per l'attivazione, la disciplina e la gestione dell'Albo Pretorio on line, la pubblicazione cartacea all'Albo dell'Agenzia.

Art. 45

Conferimento di incarichi dirigenziali

- Gli incarichi di direzione delle strutture complesse e delle strutture semplici di cui all'art. 7 del Titolo
 I del presente Regolamento nonché gli incarichi professionali sono conferiti a personale appartenente
 alla qualifica dirigenziale, con Delibera del Direttore Generale, cui accede il relativo contratto
 individuale, per la durata da tre a cinque anni rinnovabili.
- 2. Compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie, con Delibera del Direttore Generale può essere disposto il conferimento degli incarichi di cui al comma 1 a soggetti non appartenenti ai ruoli dirigenziali dell'Agenzia, nel rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative.
- 3. Nei casi in cui non risulti possibile conferire gli incarichi di direzione delle strutture semplici e gli incarichi professionali di cui all'art. 7 del Titolo I del presente Regolamento a dirigenti interni, nonché di impossibilità, anche di ordine finanziario, ad attivare procedure di conferimento ai sensi del precedente comma 2, i relativi incarichi possono, con Delibera del Direttore Generale, essere conferiti, con contratto a tempo determinato di durata triennale rinnovabile, a personale appartenente alle categorie D e DS (con contestuale collocamento in aspettativa) in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione ai concorsi per la relativa funzione dirigenziale.
- Le procedure per il conferimento degli incarichi di cui ai commi precedenti sono disciplinati da apposito regolamento interno.

Art. 46

Conferimento di posizioni organizzative

- Con Delibera del Direttore Generale, che definisce anche la graduazione delle singole posizioni, sono
 istituite Posizioni Organizzative per lo svolgimento delle seguenti funzioni da parte di personale del
 Comparto appartenente alle categorie D/DS:
 - Responsabili degli Uffici istituiti dal presente Regolamento;
 - b. Incarichi di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 5 del presente Regolamento;
 - c. Incarichi che richiedono l'assunzione diretta di elevata responsabilità per valutate esigenze di servizio e/o di programmazione delle attività istituzionali dell'Agenzia.
- L'attribuzione delle singole posizioni avviene nel rispetto dei requisiti e delle procedure previste dal relativo Regolamento interno.
- Entro 90 (novanta) giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, con Delibera del Direttore Generale, sono confermate, revocate o modificate le Posizioni Organizzative già individuate ed attribuite nelle strutture della Sede Centrale e dei Centri Specializzati.
- 4. Entro 90 (novanta) giorni dall'entrata in vigore della nuova disciplina delle strutture provinciali di cui al primo comma dell'art. 40 del presente Regolamento, con Delibera del Direttore Generale, sono confermate, revocate o modificate le Posizioni Organizzative già individuate ed attribuite nei Dipartimenti Provinciali.

Art. 47

Sistema di valutazione e ciclo di gestione della performance

- I risultati conseguiti dal personale della dirigenza e del comparto sono soggetti a valutazione annuale, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
- 2. La valutazione dei risultati conseguiti è effettuata nell'ambito del Ciclo di gestione della *performance*, disciplinato da apposito Regolamento interno approvato con Delibera del Direttore Generale.

Art. 48

Pari opportunità e Comitato Unico di Garanzia

- Ai sensi dell'art. 57 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è istituito presso l'Agenzia il "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni".
- 2. Il Comitato Unico di Garanzia ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

TITOLO VII CONTABILITA'

Art. 49

Norma di rinvio

- Entro 180 (centottanta) giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Direttore Generale sottopone all'approvazione della Giunta Regionale, previo parere del Comitato di Indirizzo, la nuova disciplina del presente Titolo.
- 2. Fino al termine di cui al primo comma restano vigenti le norme di cui al Titolo VI del Regolamento approvato con Decreto Commissariale n. 75 del 09/04/2002, che sono allegate al presente Regolamento (allegato 2) per farne parte integrante e sostanziale.

TTTOLO VIII DIRITTO DI ACCESSO

Art. 50

Accesso all'informazione ambientale

- L'ARPACAL garantisce il diritto di accesso all'informazione ambientale dalla stessa detenuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia.
- 2. Ai fini della più ampia trasparenza, il Dirigente del Servizio Organizzazione Trasparenza ed Anticorruzione, quale Responsabile della Trasparenza, garantisce che l'informazione ambientale dell'Agenzia sia adeguatamente messa a disposizione del pubblico e diffusa in forme e formati facilmente consultabili, promuovendo, a tal fine, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione con il supporto dell'Ufficio Comunicazione.
- 3. Nel caso in cui l'informazione ambientale detenuta dall'Agenzia sia oggetto di specifica richiesta, anche senza che il richiedente dichiari il proprio interesse e fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso ai sensi della normativa vigente, l'Agenzia mette a disposizione del richiedente l'informazione ambientale nei termini e con le modalità previste dalla legge.
- Il Direttore Generale definisce, con apposito Regolamento, le procedure per l'accesso all'informazione ambientale ai sensi della Legge istitutiva e del D.Lgs. n. 195/2005 e s.m.i.

Art. 51

Accesso ai documenti amministrativi

- L'ARPACAL assicura il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai fini della garanzia della più ampia trasparenza e partecipazione e nel rispetto della vigente legislazione in materia.
- Con riferimento ai documenti formati o detenuti stabilmente dall'Agenzia, il diritto di accesso è
 esercitabile da chiunque dimostri di essere titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale,
 corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti per i quali viene
 chiesto l'accesso.
- 3. Nel caso in cui i documenti amministrativi richiesti non siano di competenza dell'Agenzia o da questa detenuti, si procede, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta ed ove possibile, ad informare il richiedente in ordine al soggetto cui destinare l'istanza di accesso.
- 4. Il Direttore Generale definisce, con apposito Regolamento, le procedure per l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge istitutiva e della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

ALLEGATO N. 1







TITOLO V STRUTTURE TERRITORIALI

CAPO I Dipartimenti Provinciali

Art. 33 - Definizione, Sedl, Finalità e Funzioni, Organi

- 1 Definizione
 - I Dipartimenti costituiscono l'articolazione dell'A.R.P.A.Cal., nel territorio della Regione, e sono dialocati a livello provinciale, al sensi dell'art. 17 della legge istitutiva.
- 2. Sedi
 - I Dipartimenti hanno sede nel 5 Comuni capoluogo di Provincia.
- 2 Einette a Eunzioni
 - Ogni Dipartimento svolge, in modo sinergico e coordinato con gli altri Dipartimenti, in base alle disposizioni emanate dalla Struitura Centrale, il controllo, la tutela, le analisi, le attività di laboratorio e di controllo tacnico scientifico, articolate nelle diverse specializzazioni riferite alle materie oggetto della L.R. 20/99 e le attività di controllo, lapazione e vigilanza e su indicazione del Direttore Generale, possono avolgere compiti specialistici a livello interprovinciali o regionale.
- Le attività di cui ai commi precedenti sono assicurata, nei rispetto delle direttive emanate dalla Struttura Centrale per le materie di competenza.
- I Dipertimenti Provinciali sono strutture gestionali periferiche dell'A.R.P.A.Cal. Ad ogni Dipartimento Provinciale è preposto un Direttore, ai sensi della legge istitutiva.
- 8. Il Direttore del Dipartimente è nominato dal Direttore Ganarale, secondo le vigenti normative in materia, con contratto di diritto privato per la durata massima di cinque anni, rinnovabili e comunque non oltre l'incarico del Direttore Generale. Decade o casea dall'incarico a partire dal novantesimo giorno successivo alla nomina del nuovo Direttore Generale, il quale ha tuttavia la facoltà di riconfermario nell'incarico. Assume i compiti e le responsabilità, ed esercita i poteri assegnatigli dalle leggi, dal presente Regolarmento, nonché quelli espressamente attribuiti dal Direttore Generale in base ad esigenze organizzative di interesse generale dell'A.R.P.A.Cal. Esso esercita la propria attività gestionale in autonomia ed attraverso atti denominati "determine".
- Il Direttore del Dipartimento, In caso di Inadempienza grave, può essere sospeso o revocato dall'incarico con provvedimento motivato del Direttore Generale, previa formale contestazione degli

31

A cura del Commissario ARPACAL



S. particul

Regione Calabria Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente dalla Calabria

addabiti.

- In caso di assenza o impedimento del Direttore del Dipartimento, le relative funzioni sono svolte da un dirigente designato dal Direttore Generale.
- 9. Il Direttore del Dipartimento Provinciale per la realizzazione dei programmi ed attività di competenza, assegnati dalla Direzione Centrale, gode di autonomia gestionale nei limiti delle risorse assegnate dal Direttore Generale e in conformità a quanto stabilito dalla normativa di cui al titolo VI Art. n. 40 dei presente regolamento e riferisca alle competenti aree della Direzione Centrale.

10. Direttore del Dipartimento Provinciale:

a) garantisce il rispetto degli obiettivi generali definiti con il Direttore Generale;

b) garantisce, nell'ambito della struttura provinciale, in quanto dotato dei necessari mezzi tecnicoscientifici e delle opportune risorse, il rispetto dei livelli qualitativi e quantitativi, del tempi e dei costi delle praetazioni erogate da A.R.P.A.Cal. A tal fine è responsabile delle risorse professionali, strumentali e finanziarie assegnate; provvede agli acquisti entro i limiti fissati da apposita regolamentazione, nonché cura la fatturazione e la conseguente riscossione del ricavi delle prestazioni verso terzi paganti

è componente del Comitato provinciale di coordinamento, di cui all'art. 18 della legge istitutiva; in tale sede attiva le sinergie necessarie alla realizzazione degli obiettivi stabiliti nelle convenzioni e

negli accordi di programma previsti dalla legge istitutiva;

 d) garantiace l'esercizio coordinato dalle attività che comportano interazioni tra il Dipartimento provinciale ed i Dipartimenti di pravenzione delle Aziende A.S.L. del territorio di competenza;

 e) fornisce il supporto alle Amministrazioni preposte, nell'ambito delle competenze di ARPA.Cal., per l'adozione delle eventuali misure cautelari di emergenza e di comunicazione del rischio;

 f) tomisca agli Enti compatenti il supporto tecnico alle attività istruttorie connesse all'approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale in ambito provinciale;

g) nei casi di emergenza, collebora con gli organi interessati per gli interventi a livello provinciale di

protezione civile e ambientale;

- h) assicura la tempestiva informazione, nell'ambito delle competenze d'Istituto della A.R.P.A.Cal. alle Amministrazioni interessate per l'adozione dalle misure cautelari, di emergenza e di comunicazione di rischio che si rendano necessarie a livello provinciale e locale;
- è responsabile, sulla base delle direttive e dei programmi definiti con il Direttore Scientifico, delle funzioni tecnico-scientifiche di supporto alle attività di controllo della conformità alle norme vigenti ed alle disposizioni delle Autorità in materia di protezione ambientale e di prevenzione collettiva;
- i) è responsabile della corretta applicazione delle procedure amministrative e dei protocoli tecnicoscientifici stabiliti nonché della correttezza recnico-scientifica ed amministrativa dei dati e del risultati prodotti;

 k) collabora, in piena sinergia con la Struttura Centrale, con gli Enti competenti provinciali per gli interventi di protezione civile ed ambientale nei casi di emergenza;

 assicura la disponibilità dei dati e delle informazioni necessari per l'elaborazione annuale dei programma di attività e dei bilancio di previsione economico-finanziario a livello dei Dipartimento;

 m) predispone un rapporto quadrimestrale sintetico ed un resoconto annuale dal quali si evincano, tra l'attro, i volumi di attività ed i risultati scientifici confrontati con le corrispondenti previsioni dei periodo e il trasmette tempestivamente alla Direzione centrale;

n) gestisce le risorse regionali, allo scopo erogate dal Direttore Generale, al fine di assicurare ai dipendenti del Dipartimento l'Informazione e la dotazione dei mezzi di protazione per la prevenzione

degli infortuni e la tuteia della salute negli ambienti di lavoro;

 o) verifica l'effettiva applicazione delle norme e l'uso dei mezzi di protezione ed attiva anche comitati o gruppi di lavoro permanenti per il monitoraggio delle condizioni di lavoro, alla produzione di proposte per il continuo miglioramento delle stesse ed al controllo dei progetti approvati per verificame la puntuele realizzazione;

 p) cura l'esercizio delle attività connesse con le competenze proprie dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico;

 q) istituisce rapporti periodici e opportune forme di consultazione con gli Enti locali e con tutti i eoggetti rappresentativi di categorie professionali o portatori di interessi collettivi operanti nell'ambito provinciale, al fine di perseguire un costante aggiornamento in ordine alle esigenze provinciali di prevenzione e di controllo ambientale;

r) sottopone al Direttore Generale, di concerto con il Direttore Tecnico Scientifico, proposte ed




Armena of.

Regione Calabria Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambieras della Calabria

Iniziative a carattere interdipartimentale o regionale per il conseguimento degli obiettivi dell'A.R.P.A.Cal.;

- s) promuove, nel confronti dei Proprio Dipartimento, iniziative per l'individuazione del bisogni di formazione del personale assegnato e per la predisposizione di specifici piani di aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale.
- 11. I Dipartimenti Provinciali sono strutturati in un Servizio territoriale e in uno o più Servizi tecnicoambientali:
- Le unità operative del Servizio di vigilanza territoriale, potranno di norma coincidere con gli ambiti territoriali delle A.S.I.
- Sono svolta in posizione di staff alla Direzione del Dipartimento Provinciale le seguenti funzioni:
 - Amministrativo Gestionale
 - Tecnico Scientifica
- 14. Qualora il Direttore Generale cessi, per qualsiasi motivo, di ricoprire il proprio incarico, il Direttore Dipartimentale si intende decaduto a partire dal novantesimo giorno dalla nomina dei nuovo Direttore Generale che ha facoltà di riconfermanto nell'incarico.
- 15. Il Direttore Dipartimentale, in caso di inadempienza grave, può essere sospeso o revocato dell'incarico con provvedimento motivato del Direttore Generale, previa formale contestazione degli addebiti.
- In caso di assenza o impedimento del Direttore Dipertimentale, le relative funzioni sono svolte de un altro dirigenta designato del Direttore Generale.
- Scheme ideogrammetico dell'organizzazione del Dipartimento.



A cura del Commissario ARPACAL



Cran.Cal.

Regione Calabria Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

1. La Funzione Amministrativa all'interno del Dipartimento Provinciale viene svolta de un Settore di aupporto all'ettività del Direttore del Diparitmento. Esso costituisce l'articolazione periferica delle funzioni amministrative, proprie del Dipartimento.

Il Settore è articolato nei seguenti sevizi:

A. Servizio AA.GG. (segreteria, archivio, determinazioni.ecc.);

B. Servizio Personale(variabili stipendiali, missioni, ecc.);

- C. Servizio Gestione Risorse (provveditorato, economato, contabilità. ecc.);
- A. AA.GG. (segreteria, archivio, determinazioni,ecc):

a) gestione protocollo del Dipartimento Provinciale;

b) attività di Sagretaria (pestione agenda, corrispondenza, ecc.);

c) gestione archivio amministrativo, predisposizione di proposte deliberative;

d) manutenzione ed assistenza su base contrattuale;

e) gestione automezzl in dotezione;

gestione magazzino, gestione per la parte di propria competenza dell'inventario dei beni mobili; 1)

g) rilevazione dati statistici finanziari ed economici;

h) relazioni con i rispettivi Settori della Dirazione Generale.

B. Servizio Personale (variabili stipendiali, missioni, ecc.):

a) relazioni con il rispettivo Settore del Personale della Direzione Generale in ordine alla rilevazione delle variabili stipendiali (presenze ed assenze, straordinario, infortuni sul lavoro, permessi sindaceli, Indennità variabili previste dal C.C.N.L. riguardanti incentivazioni e produttività, missioni e treaferte, ed ogni altro rapporto riguardante il trattamento economico del personale del Dipartimento Provinciale).

Servizio Gestione Risorse (provveditorato, economato, contabilità, Ecc..)

a) relazioni con il rispettivo Settora Gestione Risorse sezione Provveditorato ed Economato in ordine alla trasmissione di richieste per l'acquisizione e le forniture di beni e servizi necesseri per l'approvvigionamento annuale, nascenti dalle esigenze del Dipartimento Provinciale, controllo merceologico delle forniture, liquidazione delle fatture per la propria competenza delle forniture ricevute e del servizi prestati, gestione economato;

b) relazioni con il rispettivi Settore Gestione Risorse sezione Bilancio e Contabilità in ordine alla fatturazione, richiesta annuale in sede previsionale delle esigenze finanziarie del Dipertimento, verifica e controllo del budget assegnato al Dipartimento Provinciale, adempimenti connessi al

teriffario delle prestazioni e del servizi resi a terzi paganti.

- 2. Il Settore è affidata ad un dirigante alle diretta dipendenze del Direttore del Dipartimento Provinciale, ad opera in accordo alle direttive fissate dalla Direzione Amministrativa Centrale, garantendo i necessari collegamenti con la Direzione Centrale, coordina il personale posto all'interno della propria struttura adottando le misure organizzative ed assicurandone il relativo funzionamento.
- 3. Il Responsabile del Settore Amministrativo adotta le misure organizzative necessarie per assicurare il regolere funzionamento dello stesso nell'assolvimento delle incombenze proprie e delle competenze attribuite, garantendo i necessari collegamenti con il livello centrale e provvedendo a quant'altro demandato alla sua competenza dalle leggi, dai Regolamenti e dalle disposizioni superion.

Art. 35 - Settore Tecnico

- 1. La Funzione Tecnica Scientifica è assolta all'interno dei Dipartimenti Provinciali da un Settore Tecnico e dai relativi Servizi Ternatici, Laboratoristici e Territoriali, che assicurano il necessario supporto all'attività del Dipartimento con l'attribuzione delle competenze proprie della funzione Tecnica.
- 2. Le articolazioni della Funzione Tacnica rispondono al requisito generale di assicurare i controlli ambientali al più alto livello di integrazione e competenza protessionale, secondo le direttive fissate dalla Direzione Generale - Settore Procedure, ed adottate dalla Direzione Tecnica Scientifica, nonché di garantire i livelli qualitativi dei servizi e di fornire supporto tecnico agli Enti Locali ed ai Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali di riferimento.
- 3. il Settore Tecnico è articolato in Servizi:
 - a) Tematici:

34



te passal

Regione Calabria Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

- Servizio Rediszioni/Rumore
- Servizio Aria
- Servizio Acque
- Servizio Suclo/Rifiuti
- b) Laboratoristici:
 - Servizio Laboratorio Fisico
 - Servizio Laboratorio Chimico
 - Servizio Laboratorio Bio-Tossicologico
- c) Esterni:
 - Servizio Prodotti Chimici e Farmaceutici
 - Servizio Alimenti a Bevande
 - Servizio Stupefacenti
 - Servizio Verifiche Implantistiche
 - Servizio Igiene industriale e Posti di Lavoro.
- d) Territoriali:
 - Servizio, Ispezioni, Vigilenza e Controllo

Note: la successiva regolamentazione interna, su specifici indirizzi del "Servizio Procedure, Protocoli e Metodi", definirà, in ambito di definizzione del Prezziario, l'assetto finale delle categoria del servizi prodotti, suddividendoli in: a) gratutti; b) onerosi a confizione di favore; c) prerosi.

- 4. Il Settore è affidato ad un dirigente alle dirette dipendenze del Direttore del Dipartimento Provinciale, ed opera in accordo alle direttive fissate dalla Direzione Tecnico Scientifica Centrale, garantendo i necessari collegamenti con la Direzione Centrale, coordina il personale posto all'interno della propria struttura adottando le misure organizzative ed assicurandone il relativo funzionamento.
- 5. Il Dirigente del Settore Tecnico adotta le misure organizzative necessarie per assicurare il regolare funzionamento dello stasso nell'assolvimento delle incombenze proprie e delle competenze attribuite, garantendo i necessari collegamenti con il livello centrale e provvedendo a quant'altro demandato alla sua competenza delle leggi, dai Regolamenti e delle disposizioni superiori.
- In caso di assenza o di Impedimento del Responsabile del Settore Tecnico , le relative funzioni sono avolte da un dipendente designato del Direttore Dipartimentale.
- Presso il Servizio "Radiazioni elettromagnetiche" è insediata la Commissione provinciale per la protezione sanitaria della popolezione dalle radiazioni ionizzanti secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 26 della legge regionale 20/99.
- Il Servizio "Prevenzione e Rischio tecnologico" garantisce la partecipazione alle Commissioni d'esame per il rilescio dell'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.
- La collegialità degli indirizzi programmatici ed operativi di ciascun dipartimento, viene assicurata attraverso il Coordinamento del Dipartimento, di cui fanno parte i Responsabili del Servizi.
- I resoconti dell'attività sono trasmessi al Direttore Dipartimentale per l'approvazione e per la successiva trasmissione mensile al Direttore Tecnico Scientifico.
- 11. L'Interdisciplinarietà dell'attività e degli interventi viene assicurata attraverso la costituzione di gruppi di
- 12. Al tine di ottimizzare le sinergie fra i vari Dipertimenti, alcuni Servizi di uno o più Dipertimenti potranno essere di riferimento per altri Dipertimenti o per l'intera Regione. Parimenti, non tutti i Dipertimenti dovranno necessariamente avere attivi tutti i Servizi.
- Ove si rendesse necassario il Direttore Generale, sentito il Direttore Tecnico Scientinco, il Direttore Amministrativo ed uno o più Direttori di Dipartimento potrà attivare o disattivare i Servizi.
- 14. Il Responsabile di ciascun Servizio adotta le misure organizzative necessarie per assicurare il regolare funzionamento dello stesso nell'assolvimento delle incombenze proprie e delle competenze attribuite, garantendo i necessari collegamenti con il livello centrale e provvedendo a quant'altro demandato alla sua competenza dalle leggi, dai Regolamenti e dalle disposizioni superiori.
- 15. Servizi territoriali:

Separen.



Regione Calabria Agenzia Regionale per la Protezione dell'Associone della Calabria

- a) I responsabili dei servizi territoriali presso i Dipartimenti, hanno le funzioni di coordinamento delle sedi operative dei servizi stessi, le quali coincidono, di norma, con gli ambiti territoriali delle A.S.L.;
- il responsabile dei servizi territoriali è nominato dal Direttore Generale secondo i criteri previsti dalle vigenti nonnative, su proposta del Direttore Dipartimentale, a cui risponde funzionalmente, sentito anche il Direttore Scientifico;
- in ciascun ambito territoriale è istituita, di norma, una sede operativa con compiti di ispezione e controllo e vigilanza coordinata da un responsabile;
- d) Il responsabile della sede operativa è nominato dal Direttore Generale sentito il Direttore del Dipartimento, su proposta del Responsabile dei Servizi territoriali.
- 16. Disposizioni per le attività di lepezione, controllo e vigilanza, impiantiatica e verifiche periodiche di polizia giudiziaria:
 - a) I Servizi Territoriali di Vigilanza si esplicano, di norma, nell'ambito territoriale del Dipartimenti;
 - ai sensi del Decreto 17 gennaio 1997 nº 58 Art. 1 comma 2, gli operatori addetti alle funzioni di vigilanza e controllo, limitatamente all'esercizio dei compi di latituto e secondo le rispettive competenze, rivestono la qualifica di ufficiale di polizia gludiziaria o agente di polizia gludiziaria;
 - c) Il Direttore Generale, sentiti i Direttori Scientifico ed Amministrativo, in ragione di necessità di copertura dei ruoli, designa, ai sensi del D.M. 58/97, proponendoli alle autorità competenti, altri operatori addetti alle funzioni di vigilanza e controllo che, limatamene all'esercizio delle funzioni di vigilanza e secondo le rispettive attribuzioni, potranno rivestire la qualifica di Ufficiale od Agente di polizia giudiziaria;
 - d) il personale di cui alle superiori lettere a) e b), nell'esercizio di detti compiti, ha accesso agli implanti ad alle sedi di attività e può richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento di tali funzioni in ottemperanza all'Art.55 del C.P.P.;
 - e) tali operatori saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento nilasciato dalla Direzione. Generale dell'ARPACal.;
 - su richlesta motivata dell'autorità Giudiziaria, il Direttore Generale può distaccare parte di tale personale, a tempo determinato, presso le Procure della Repubblica della Regione, con le modalità previste dell'Art. 56 del D.P.R. n. 3 /57;
 - g) il Direttore Generale, sentito il Direttore di uno o più Dipartimenti interessati, in regione di particolari esigenze territoriali, può istituire un coordinamento e pianificazione delle attività di vigilanza ed ispezione, impiantistica, nonché verifiche periodiche di polizia giudiziaria;
 - nel caso esplicitato dalla superiore lettera f), il Direttore Generale, sentito il Direttore Dipartimentale, nomina il Responsabile del Cocrdinamento secondo i criteri previsti dalle vigenti normative, che si avvarranno del personale di supporto ad essi assegnati

ALLEGATO N. 2







TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 38 - Dotazione Patrimoniale

- il patrimonio iniziale di A.R.P.A.Cal, viene integrato con le dotazioni previste dall'Art. 15 della Legge Istitutive 20/99.
- 2. Gli immobili, le strutture mobili, le attrezzature, gli apparati ed i macchinari, che saranno trasferiti nell'A.R.P.A.Cal. da enti che dismetteranno le relative competenze in dipendenza della operatività dell'Agenzia, saranno accettati dall'Agenzia, se muniti della ettestazione sullo stato dei rischi e della sicurezza fisica dei lavoratori, rilasciata dall'ente di provenienza e comunque sulla base di una opportuna valutazione economica finanziaria. In via preliminare il Direttore Generale acquisisca la valutazioni dei rischi di cui all'art. 4 della legge 626/94 nonché il piano di miglioramento di cui all'art. 4 comma 7 della 626/94, dalle aziende sanitarie per la parte relativa alle strutture, attrezzature, impianti e servizi transitati, adottandoli come documento di valutazione dell'Agenzia. Successivamente attraverso il proprio servizio provvederà ad agglomarii ad attuarli per la parte di sua competenza.
- 3. Il Direttore Generale entro 180 giorni sulla base di una valutazione ricognitiva e stima effettuata in contraddittorio con gii Enti di provenienza dei beni, provvederà ad inoltrare relazione tecnica alla Giunta Regionale, al fine di evidenziare lo stato dei beni con la quentificazione presuntiva delle risorse necessarie per la messa a norma.
- Rimangono direttamente applicabili gii ertt. 15, 26, 27 e 28 della L.R 20/99.

Art. 39 - Gestione Economica - Finanziaria

- 1. Nelle more dell'emanazione delle norme per la gestione economica-finanziaria e patrimoniale dell'Arpacal da parte del Consiglio Regionale, per come previsto dell'art.24 della Legge istitutiva, la gestione Economica Finanziaria dell'ARPACAL è informata al principi del codice civile, del D.Lgs 30/12/92 n° 502 e successive modificazioni e dalla Legge Regionale n°8/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.
- L'Arpacal si dota di un sistema contabile che comprende le scritture previste dalle vigenti disposizioni legislative in materia in quanto applicabili.
- Il bilancto di previsione annuale è formulato con riferimento all'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare.
- 4. Il Direttore Generale prima di deliberare lo schema del bilancio annuale e pluriennale, raccoglie il parere del Comitato di Indirizzo. Tale parere deve essere espresso entro 30 giorni decorrenti dalla data in cui il comitato riceve la comunicazione da parte del Direttore Generale, trascorsi i quali il parere si intende ravorevole.

A cure del Commissorio ARPACAL

Arman Est.



Regione Calabria Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

- 5. Il Direttore Generale delibera quindi lo schema di bilancio di previsione e lo invia alla Giunta Regionale per l'esercizio del controllo preventivo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui il bilancio si riferisce, salvo dereghe concesse dai competenti Organi.
- 6. Fino all'avvenuto controllo della Giunta Regionale è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio che non può potrarsi, comunque, oltre i tre mesi.
- 7. Entro il 30 novembre di ogni anno il Direttore Generale presenta le variazioni al bilancio annuale e pluriennale alla Giunta Regionale che ne esercita il controllo preventivo.
- 8. Il bilancio dell'Arpacal è redatto nel rispetto della Legge Regionale 4 febbraio 2002 n° 8. Le previsioni di bilancio sono formulate in termini di competenza, nel rispetto dei principi di unità, annualità, universalità ed Integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Sono articolate, per l'Entrata e la Spesa, in unità previsionali di base , ad eccazione delle contabilità speciali che sono articolate in capitoli. Per ogni untà previsionale di base e per ogni capitolo delle contabilità speciali sono Indicati:
 - a) L'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce:
 - b) L'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio a cui il bilancio si riferisce;
 - c) L'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nell'esercizio a cui il bilancio si riferiece, senza distinzione fra riscossioni e pagamento in conto competenza e in conto residul.
- 9. Tra le entrete o le spese da accertare o da impegnare è iscritto il saldo finanziario, presunto alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cul il bilancio si riferisce. Tra le entrata da riscuotere è iscritto l'ammontare presunto delle giacenze di cassa alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
- 10. Il Direttore Generale successivamente al controllo preventivo della Giunta Regionale, allo acopo di pervenire ai risultati da perseguira, alle attività da realizzare, alle risorse da impiegare ed agli investimenti de realizzare adotta la metodica del budget provvedendo alla ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli e all'attribuzione degli stessi capitoli e delle relative risorse finanziarie alle Direzioni Centrali ed al Dipartimenti. Nel corso dell'esercizio il Direttore Generale può modificare la ripartizione in capitoli mediante variazioni compensative nell'ambito della stessa unità previsionale di base, a nel limite dello stanziernento ivi previsto, fatta eccezione per le autorizzazione di spesa di natura obbligatoria e per quelle regolate con legge. Il Budget viene predisposto tenendo conto che:
 - a) il documento delle direttive e del budget generale (PEG) è elaborato dal Direttore Generale con il supporto del Direttora Tecnico Scientifico e del Direttora Amministrativo, sulla basa delle indicazioni del Comitato Regionale di Indirizzo;
 - b) il budget delle strutture gestionali periferiche e dei centri di responsabilità è formulato con le stesse modalità del budget generale secondo le articolazioni previste nell'Agenzia.
- 11. Nel bitancio di previsione annuale le entrata sono classificate in titoli, secondo la provenienza, in categorie secondo la natura del caspiti, ed in unità previsionali di base, secondo aree omogenee di attività. Le unità previsionali di base sono ordinate in capitoli, secondo il rispettivo oggetto. Le contabilità speciali sono articolate in capitoli.
- 12. Le entrate sono articolate nel seguenti Titoli:

 - a) Titolo I : Entrate tributarie
 b) Titolo II : Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione, e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione;
 - c) Titolo III : Entrate Extratributarie;
 - d) Titolo IV: Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione da crediti;
 - e) Titolo V: Entrate derivanti da accensione di prestiti;
 - Titolo VI: Entrate da servizi per conto di terzi.
- 13. Le spese sono classificate in titoli secondo i principali aggregati economici, in funzioni secondo livelli programmatici di Intervento individuati con riferimento alla suddivisione organizzativa dell'Agenzia in: Organi istituzionali - Direzione Generale - Direzione Amministrativa - Direzione Scientifica -Dipartimenti Provinciali - Gestione di Specifici Progetti - ecc., in servizi secondo l'articolazione dei



truatal.

Regione Calabria Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

singoli uffici in reparti organizzati che gestiscono un complesso di attività, e unità previsionali di base secondo la natura economica dei fattori produttivi. Le spese sono articolate in:

a) Titolo I : Speae Correnti;

b) Titolo II: Spese in conto capitale;
c) Titolo III: Spese per rimborso di prestiti;
d) Titolo IV: Spese per servizi per conto di terzi.

14. Il totale delle Entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, il bilancio di previsione è redatto in pareggio finanziario complessivo, inottre il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purchè il relativo saldo negativo sia coperto da mutui o da prestiti obbligazionari, il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, tenuto conto del saldo iniziale di cassa.

15. Nel bilancio di previsione annuale sono iscritti i fondi di riserve previsti dall'art.17 L.R. 8/2002. In particolare sono iscritti:

 a) un fondo di riserva per le spese obbligatorie, il fondo è utilizzato nei casi in cui le dotazioni delle unità previsionali di bass si rilevino insufficienti. L'ammontare di questo fondo è determinato in misura non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio;

 b) un fondo di riserva per la spesa impreviste, il fondo è utilizzato nei casi in cui si verificano esigenze straordinario aventi carattere di imprescindibilità e di improrogabilità non prevedibili all'atto di approvazione del bilancio;

c) un fondo speciale per le spese correnti e un fondo speciale per le spese in conto capitale, il fondo è utilizzato per far fronte agli oneri derivanti da Leggi Regionale che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio.
I fondi precedenti non sono utilizzati per l'imputazione diretta di atti di spesa, ma solo ai fini del prellevo di sonme da iscrivere in aumento agli stanziamenti di spesa esistenti.

- 16. I risultati annuali della gestione dell'Arpacal sono dimostrati dal conto economico consuntivo e dal rendiconto generale o conto consuntivo, composto da conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio. Il conto consuntivo è adottato dal Direttore Generale, raccolto il parere del Cornitato di indirizzo. Tale parere deve essere espresso entro 30 giorni decorrenti dalla data in cui il Comitato ricave la comunicazione da parte del Direttore Generale, trascorso il quale el Intende favorevole. Il conto consuntivo viene poi inviato per la sua approvazione alla Giunta Regionale entro Il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce.
- 17. L'ARPACal, tiene apposite scritture contabili di tipo finanziario e tramite un sistema di specifici raccordi contabili, tiene inoitre una contabilità di tipo economico-patrimoniale per l'adozione del bilancio economico preventivo e del conto economico consuntivo, e di una contabilità analitica per centri di costo. Il bilancio economico preventivo da dimostrazione del risultato economico previsto dall'Arpacal in un esercizio finanziario. Il bilancio economico consuntivo deve rappresentare il risultato economico della gestione dell'Arpacal in un esercizio finanziario. Il conto economico è redatto secondo uno schema a struttura a scalare le cui voci sono classificate secondo la loro natura. Il sistema della contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità prevede, attraverso operazioni di riclassificazione e di rilevazione di valori economici connessi ai processi produttivi ed arogativi di servizi, di effettuare analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati.
- 13. Il risultato finale positivo accertato della gestione dei bilancio dell'ARPACal, dimostrato dal rendiconto di gestione e dal conto economico consuntivo, è utilizzato per il finanziamento di spese di investimento, per i provvedimenti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvederal con mezzi ordinari, per il finanziamento di spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio, e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento.
- Una rappresentazione sintetica del rendiconto di gestione e dei conto economico consuntivo deve essere pubblicata nel Boliettino Ufficiale della Regione Calabria.
- L'ARPACal deve tenere il libro degli inventari, il libro dei decreti del Direttore Generale, il libro delle adunanze del collegio dei revisori dei conti.

Argan Cal.

Regione Celabria Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calatria

- 21. Per procedere all'acquisto, alla conservazione ed alla distribuzione di quanto occorrente per il funzionamento ed il mantenimento degli uffici, alla piccola manutanzione degli immobili e delle attrezzature, alla tenuta degli inventari dei beni mobili, al provvederà a mezzo economato. Il Direttore Generale dell'Arpacal emana appositi regolamenti che disciplinano dettagliatamente il funzionamento del servizio di economato, la fornitura di beni e servizi in economia e le direttive interne sulle norme di contebilità. Entre il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo rende il conto della propria gestione all'agenzia il quale viene trasmesso alla Giunta Regionale entre 60 giomi dell'approvazione del rendiconto.
- 22. Il servizio di tesoreria dell'ARPACal è affidato, con apposita convenzione, al servizio di tesoreria della Regione Calabria o affidato con gara, a condizioni più favorevoli, ad uno o piu' istituti di credito presenti nel territorio regionale in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria al sensi della vigente normativa in materia. Il servizio di tesoreria consista nel complesso di operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'Arpacal con riguardo alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spesa. Per far fronte a pagamenti urgenti ed indifferibili, l'Arpacal può ricorrere ad anticipazioni di tesoreria qualora si registrano ritardi nei trasferimenti dei mezzi finanziari assegnati. Detta anticipazione non può superare un dodiceaimo delle entrate effettive di parte corrente previste nel bilancio dell'esercizio e deve essere estinta nell'esercizio finanziario in cui viene contratta.
- 23. Le entrate sono riscossa dal tescriere mediante riversali di incasso che numerate in ordine progressivo e munite del codice del capitolo, devono essere firmate dal Direttore Amministrativo, ovvero da un suo delegato. La gestione delle spese segue le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinativo di pagamento. Le spese sono impegnate dal Direttore Amministrativo su proposta del Dirigenti titolari del centri di responsabilità. I relativi provvedimenti, muniti del parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del dirigente proponente, sono essecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Direttore Amministrativo. La liquidazione della spesa, consistente nell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore, è effettuata dall'ufficio che ha dato essecuzione ai provvedimento di spesa, previo accertamento dell'esistenza dell'impegno nonché della regolarità della prestazione o fornitura effettuata. Il Direttore Amministrativo, verifica la regolarità della liquidazione, ordina il pagamento delle spese mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati progressivamente e contenente il codice del capitolo.
- 24. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'agenzia l'obbligazione di spesa verso terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della tine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conserveno validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara adottata.

Per quant'altro attiene la materia della contabilità dell'Agenzia, non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme contanute nella Legge Regionale n° 8 del 4/2/2002 e dal D.Lgs 502/92 in quanto applicabili.

Art. 40- Tipologie di Attività e Modalità di Prestazione di Servizi a Soggetti Pubblici e Privati

- 1. Le prestazioni e i servizi erogati da ARPACal a Regione, Province, Comuni, Comunità Montane e Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende A.S.L. sono attività spettanti, in base alla legge istituttiva, di tipo laboratoristico e di supporto tecnico/scientifico per i Dipartimenti di prevenzione delle A.S.L. per le funzioni di cui all'art. 4 della Legge Regionale. Le attività istituzionali si possono distinguere in:
 - A. Obbligatorie: che l'Agenzia deve svolgere in quanto imposte dalla legge istitutiva (es. controlli successivi su fonti e fattori di inquinamento, controllo del rispetto di nome e prescrizioni), o da altre leggi di settore (es. pareri preventivi in ambito istruttorio prescritti dalla legge ai fini di ottenere il rilescio di autorizzazioni in campo ambientale).

Rientrano in questa categoria:

- a) le attività di cui all'art 7 della Legge Istitutiva n. 20/99;
- b) le attività laboratoristiche e di supporto tecnico/scientifico al Dipartimenti di Prevenzione delle A.S.L. per le funzioni di cui all'art. 7 comma 5 dell L.R. 20/99.

A cum del Commissario ARPACAL





Regione Calabria Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

Nella categoria delle attività istituzionali obbligatorie rientra anche il rilascio di pareri nell'ambito di istruttorie preventive, previsti della legge come obbligatoriamente da assumere. Poiché tali attività sono svolte " nell'interesse del privato", esse rivestorio carattere oneroso nel confronti del privato stesso.

- B. Non obbligatorie e che, in quanto tali, possono essere richieste o meno per scelta discrezionale delle Amministrazioni interessate, pur rientrando tra le attività istituzionali di ARPACal relativamente ad istruttorie o a pareri non dovuti ex legge; attività che potrebbero essere richieste ad aitri, non essendo di esclusiva competenza ARPACal. Rientrano in questa catagoria le attività di cui all'art. 7 della L. R. 20/99 (limitatamente a pareri edi istruttore non dovuti ex legge).

 Le attività istituzionali non obbligatoria hanno carattere oneroso. Esse sono oggetto di programmazione generale o di convenzione specifica con le Amministrazioni interessate.

 Qualora siano inserite come tipologia di attività nel Programma Annuale di Attività concordato con il Comitato Provinciale di Coordinamento, ne viene definito lo standard qualitativo e quantitativo, nonché il costo (ferfettario o per singolo intervento).

 Eventuali prestazioni in esubero rispetto a quanto concordato saranno posticipate nel tempi di realizzazione o maggiorate di costo (entro limiti concordati) affinché siano effettuata tasciando insiterato il programma di lavoro concertato.

 Eventuali diversi accordi possono essere perfezionati all'interno di singole e specifiche convenzioni.
- C. <u>Facoltative</u> e che non rientrano fra le attività espressamente elencate dalla legge istitutiva, effettuabili a favore di Enti pubblici o a favore di privati previste dalla L.R. 20/99. Tali attività sono onerosa e, in ogni caso, il loro regime è oggetto di specifica convenzione.
- D. <u>Facolitative a condizioni di particolare</u> favore per associazioni rappresentanti interessi sociali che verranno definite con successivo provvedimento del Direttore Generale e subordinatamente all'espletamento del compiti d'istituto e con le modalità e le priorità concordate in sede di consultazione di cui all'art. ? della legge istitutiva.
- L'entità delle prestazioni da erogare viene stimata nel programma annuale di attività ad è in funzione alle risorse assegnate, alle convenzioni ad accordi di programma stipulati, alle priorità concordate nell'ambito degli organismi di coordinamento previsti dalla legge istitutive.



Regione Calabria Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



ALLEGATO N. 3

DOTAZIONE ORGANICA

QUALIFICA	CATEGORIA	NUMERO
DIRIGENTE		67
COLLABORATORE ESPERTO	DS	108
COLLABORATORE	D	165
ASSISTENTE/ISTRUTTORE	C	86
OPERAT./COAD./AUTISTA ESPERTO	BS	40
OPERATORE/COADIUTORE/AUTISTA	В	20
AUSILIARIO/COMMESSO	A	12
TOTALE	3 - 3 - 3	498



REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 48 della seduta del 24/11/2015.

Og	ge	tto:
----	----	------

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria - A.R.P.A.CAL

Presa d'atto delle dimissioni volontarie del Direttore Generale. Nomina Commissario Straordinario.

Presidente o Assessore/i Proponente/i:	EL PRESIDENTB
Relatore (se diverso dal proponente):	
Dirigente/i Generale/i:	or for
Dott, Ing. Domenico F	Auris and
Alla trattazione dell'argomento in oggetto n	partecipano:

1	Corest N : 0111	Giunta	Presente	Assente
	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	×	Asseme
2	Antonio Viscomi	Vice Presidente	-	
3	Carmela Barbalace		X	
4	Francesco Russo	Componente	X	
5	Antonietta Rizzo	Componente	×	
6		Componente		X
-	Roberto Musmanno	Componente	~	
/	Federica Roccisano	Componente	-2	
8	Franco Rossi		_ X	
		Componente	\times	

La delibera si compone di n. $\underline{\mathcal{S}}$ pagine compreso il frontespizio e di n. $\underline{\mathcal{N}}$ allegati.

Si attesta che il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione

Il Dirigente Generale del Dipartimento del Bilancio Il Dirigente di Settore

IL DIRIGENTE DEL SEPTORE N. 1 DOTT. LUCIANO L. ROSSI

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

- Che a norma dell'art. 36 comma 1 lett. f) dello Statuto regionale, la Giunta regionale "sovrintende, nel rispetto dei principi generali deliberati dal Consiglio, all'ordinamento ed alla gestione delle imprese od aziende dipendenti dalla Regione, degli enti a partecipazione regionale e delle società interregionali, provvedendo a tutte le nomine di competenza regionale, con esclusione di quelle espressamente riservate alla competenza di altri organi";
- Che con L.R. n° 20/1999 e s.m.i. è stato istituita l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente per la Calabria quale ente strumentale della Regione Calabria, con generali funzioni tecnico-operative per la prevenzione e controllo ambientale;
- Che, in data 13/04/2012, il Presidente del cessato Consiglio di Amministrazione stipulava il contratto di lavoro di di Direttore Generale con la dott.ssa Sabrina Maria Rita Santagati (rep.n. 1007), per la durata di anni 5;
- Che tale contratto prevede, all'art.8, la possibilità di cessazione del rapporto a seguito di dimissioni del Direttore Generale con termine di preavviso di 60 giorni:
- Che con nota. N.40751 prot. Arpacal del 13/11/2015, pervenuta via PEC in pari data e allegata alla presente delibera, il Direttore Generale dell'ARPACAL, dott.ssa Sabrina Santagati, ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico, manifestando il proprio consenso alla risoluzione immediata del contratto di lavoro, con contestuale rinuncia all'indennità sostitutiva del preavviso;

Ritenuto, pertanto:

di dovere procedere alla accettazione delle dimissioni dall'incarico di Direttore Generale della dott.ssa Santagati, formulate ai sensi dell'art.8 del contratto individuale di lavoro nn. rep.1007 del 13/04/2012;

di dover provvedere alla nomina di un Commissario straordinario per la gestione temporanea dell'Ente:

di dovere, altresì, provvedere alla pubblicazione dell'avviso pubblico per la nomina del Direttore Generale entro 30 giorni decorrenti dalla data della presente;

Letto il curriculum dell'avv. Maria Francesca Gatto, dirigente della Regione Calabria, allegato alla presente deliberazione;

PRESO ATTO

- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

Vista la LR.20/99, e successive mm.ii.;

Su proposta del Presidente della Giunta regionale, On. le Gerardo Mario Oliverio,

DELIBERA

di accettare con decorrenza immediata le dimissioni dall'incarico di Direttore Generale dell'Arpacal della dott.ssa Sabrina Maria Rita Santagati;

di individuare, quale Commissario straordinario, l'avv. Maria Francesca Gatto, dirigente della Regione Calabria, per la gestione temporanea dell'Ente, sino alla nomina del nuovo Direttore Generale, con il compito di garantire la continuità amministrativa e gestionale dell'Agenzia, specificando che allo stesso Commissario sono conferiti tutti i poteri che l'art.11 LR 20/1999 attribuisce al Direttore Generale ai fini della gestione dell'Agenzia nonché il compito di predisporre una ricognizione delle attività in corso, della situazione patrimoniale, finanziaria, organizzativa e gestionale e di portare comunque a compimento senza ritardo i programmi e le azioni in corso;

di demandare al Dipartimento Ambiente e Territorio l'acquisizione e la verifica delle necessarie dichiarazioni attestanti l'inesistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dalle leggi nazionali e regionali vigenti e, comunque, l'assenza di ulteriori cause ostative alla nomina;

di rimettere al presidente della Giunta Regionale l'adozione del decreto di nomina previa acquisizione delle suindicate dichiarazioni e attestazioni verificate dal Dipartimento competente;

di incaricare il Dipartimento Ambiente e Territorio di pubblicare l'avviso pubblico per la nomina del Direttore Generale entro 30 giorni decorrenti dalla data della presente;

di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata a cura del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e notificata agli interessati.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Francesca Palumbo

IL PRESIDENTE

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 2 BIC. 2015 al Dipartimento interessato cal Consiglio Regionale

al alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto

CURRICULUM VITAE

allegato alla deliberazione nº 489 .del. 2.9 / 11/2015

INFORMAZIONI PERSONALI

	O		
IA			

Data di nascita

Qualifica

Amministrazione

Incarico attuale

Numero telefonico dell'ufficio

Fax dell'ufficio

E-mail istituzionale

GATTO MARIA FRANCESCA

27/10/1962

I Fascia

REGIONE CALABRIA

Dirigente - UOT (Unità Organizzativa Temporanea) in materia di Turismo e Beni Culturali

0961853877

0961853877

mariafrancescagatto@yahoo.com

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi ricoperti)

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università di Messina il 30 marzo 1989

- Abilitazione alla professione di Avvocato 04/11/1992
- Abilitazione all'insegnamento delle materie giuridiche ed economiche presso gli Istituti di Istruzione Superiore di II grado, iscrizione all'albo professionali degli insegnanti
- -Iscrizione all'albo degli Avvocati dal 03/06/1993
- Vicedirettore corso di formazione per assistenti giudiziari -Ministero di Giustizia Distretto di Reggio Calabria
- Professione Forense presso il Foro di Palmi (RC). -Professione Forense
- Vincitrice di Pubblico Concorso per Funzionario di Cancelleria presso il Tribunale di Palmi ha espletato i seguenti servizi: Apposizione di formula esecutiva su tutti i provvedimenti giudiziali; Pubblicazione di sentenze e passaggio nei relativi registri Redazione trimestrale dei dati statistici, per provvedimenti e magistrati; Controllo dei ruoli di udienze; Controllo dell'attività di cancelleria delle sezioni istruttorie; Controllo dell'attività di cancelleria delle esecuzioni immobiliari; Controllo dell'attività di cancelleria della sez. agraria e collegiale; Coordinamento del ruolo della volontaria giurisdizione; Coordinamento di attività di cancelleria relativa all'emissione di ogni provvedimento giudiziale; Servizio protesti; Certificazioni di competenza del Cancelliere; Ogni altra attività per legge al Cancelliere. Tribunale di Palmi (RC)

CURRICULUM VITAE

- Qualifica di Funzionario di Cancelleria presso la Procura della Repubblica di Palmi (RC) ha ricoperto i seguenti incarichi: Coordinamento delle Segreterie dei Pubblici Ministeri Responsabile dell'ufficio intercettazioni Responsabile Ufficio ricezioni atti, denunce ed esposti; Responsabile Ufficio Certificazioni; Responsabile Servizio prevenzione e protezione (Decreto Legislativo 626/94); Vice Direttore del corso di formazione per Assistente Giudiziario nel distretto di Reggio Calabria. Procura della Repubblica di Palmi (RC)
- Responsabile di Servizio di Protezione e Prevenzione ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo 626/94 – 242/96 Sicurezza dei luoghi di lavoro - Procura della Repubblica di Palmi (RC)
- Incarico relativo a tutte le liquidazioni relative al reparto affari di tribunale e concernenti le consulenze tecniche, le intercettazioni telefoniche e le missioni. - Procura della Repubblica di Palmi (RC)
- Conferimento incarico di monitore per corso di formazione di "Giudice Unico di primo grado" - Corte d'Appello di Reggio Calabria
- 29 dicembre 2003 assunzione in servizio quale vincitrice di Pubblico Concorso ricopre il ruolo di dirigente del Settore Cultura, Formazione Professionale – Tempo Libero -AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA
- O4 ottobre 2006 incarico di Dirigente del Settore Politiche Culturali e Pubblica Istruzione dell'Amministrazione Provinciale di Cosenza - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA
- Componente Commissione di gara per "Gestione del servizio punti di ristoro e concessione in uso di uno spazio presso gli Istituti Scolastici di pertinenza dell'Ente" -AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA
- Rappresentante dell'Ente Provincia nel gruppo di lavoro Interistituzionale Provinciale art. 19 L. 104/92 e successivo D.M. Pubblica Istruzione n. 122/94 con il compito di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA
- Componente del gruppo di esperti della Delivery Unit Regionale con il compito di promuovere, sostenere e incentivare gli aspetti innovativi di carattere didattico e organizzativo della riforma del secondo ciclo: misure di accompagnamento e di supporto al riordino della scuola secondaria superiore. Componente del Comitato Tecnico

CURRICULUM VITAE

Scientifico e Dipartimenti con compiti di: - formulare proposte agli OOCC in ordine ai programmi e alle attività, con riferimento alla flessibilità e all'innovazione; - definisce gli aspetti tecnici e scientifici delle attività, con riferimento all'uso e alle dotazioni dei laboratori; - funzioni di coordinamento tra le attività scolastiche: stage, alternanza, orientamento, con rilevanza esterna; - monitoraggio e valutazione rispetto alle attività su cui da proposte (trattare i dati degli esiti della formazione; occupazione; prosecuzione di studi; dati di mercato) - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA

- O2 maggio 2014, Dirigente a tempo indeterminato ad interim per la direzione del Settore Sport Turismo e spettacolo - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA
- Presidente Commissione di esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche -AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA
- 05 novembre 2014, Dirigente a tempo indeterminato per la direzione del Settore Personale ed Organizzazione -AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA
- Regione Calabria, 27 agosto 2015 Dipartimento Organizzazione, risorse Umane, Controlli. Referente per il coordinamento delle attività e delle funzioni riassunte dalla Regione e gestione di tutto il personale trasferito dalla Provincia di Cosenza alla Regione ai sensi della L. R. 14/2015 REGIONE CALABRIA
- Regione Calabria, 11 agosto 2015 Dipartimento On. 8 Agricoltura e risorse Agroalimentari. Responsabile per le materie di competenza del Dipartimento trasferite dalla Provincia di Cosenza alla Regione ai sensi della L. R. 14/2015 REGIONE CALABRIA
- Regione Calabria, 22 ottobre 2015 Dirigente UOT (unità organizzativa Temporanea) di Cosenza in Materia di Turismo e beni culturali, Istruzione e cultura - REGIONE CALABRIA

Lingua	Livello Parlato	Livello Scritto
Francese	Fluente	Fluente

- Uso giornaliero di Microsoft Office (Word, Excell) e degli applicativi aziendali e amministrativi
- 2015 -UNICAL SSSAP Corso di alta formazione "ETICA PUBBLICA, TRASPARENZA AMMIN. E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE" durata 60 ore con prova finale votazione 30/30 2013 -FORMEZ Prog. "Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione" - Seminario "La semplificaz, dei proced, e dell'azione amministrativa" 2011 -Seminario Internaz. di Studi e Formaz. "Dalla Scuola al Lavoro: L'impegno dell'Istruzione nell'epoca della Globalizzazione componente come gruppo di

Capacità linguistiche

Capacità nell'uso delle tecnologie

Altro (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed ogni altra informazione che il dirigente ritiene di dover pubblicare)

CURRICULUM	VITAE
	3
-	

approfondimento "1^ Gruppo Governance: CTS e Dipartimenti" . 2010 -Ciclo di Seminari "Sistema dei Controlli Interni" 1999 -SSPA sede RC Seminario attuazione Decreto Legislativo 626/94 – 242/96 Sicurezza dei luoghi di lavoro -Corte d'appello di Reggio Calabria - Uff. Formazione. Corso in materia di Giudice Unico di primo grado -1998 -SSPA sede RC Seminario "Il ruolo del dirigente pubblico". Corso Seminari Riforma amministrativa avviata con le Leggi n. 59/97 e n. 127/97 e 80/90 -Corso di Informatica

Certificazione di lodevole servizio presso Procura della Repubblica di Palmi dal 24/10/1992 al 27/12/2003

REI	TRIBUZIONE ANNU	IA LORDA RISULT	RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE	ATTO INDIVIDUAL	ш
Amministrazione: REGIONE CALABRIA	SIONE CALABRIA				
dirigente: GATTO MARIA FRANCESCA	RIA FRANCESCA				
incarico ricoperto: Dir	igente - UOT (Unità O	rganizzativa Tempora	ncarico ricoperto: Dirigente - UOT (Unità Organizzativa Temporanea) in materia di Turismo e Beni Culturali	smo e Beni Culturali	
stipendio tabellare	posizione parte fissa	MORREDIE SCHEE	retribuzione di risultato	altro*	TOTALE ANNUO LORDO
€ 43.310,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.907,74	€ 0,00	€ 94.218,54

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti

Pagina 100 di 100